

MARINA CASTELLANETA (a cura di)

I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: diritti azionabili e modalità di presentazione

Fonti e documenti

Studi sull'integrazione europea
Supplemento al n. 1/2019

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME



CACUCCI EDITORE
BARI

MARINA CASTELLANETA

(a cura di)



I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: diritti azionabili e modalità di presentazione

Fonti e documenti



CACUCCI EDITORE
BARI

Direzione
Ennio Triggiani Ugo Villani
Giandonato Caggiano

Comitato scientifico

**Mads Andenas, Sergio M. Carbone, Biagio De Giovanni, Angela Del Vecchio, Paolo Fois,
Marc Jaeger, Diego J. Liñán Nogueras, Paolo Mengozzi, Bruno Nascimbene, Mario Sarcinelli,
Giuseppe Tesaro, Christian Tomuschat, Gian Luigi Tosato, Claudio Zanghì**

Comitato dei referees

**Roberto Adam, Roberto Baratta, Francesco Bestagno, Franco Botta, Ruggiero Cafari Panico,
Andrea Cannone, Giovanni Cellamare, Gianluca Contaldi, Carmela Decaro,
Giuseppe Di Gaspare, Angela Di Stasi, Ugo Draetta, Pietro Gargiulo, Italo Garzia, Edoardo
Greppi, Gerardo Martino, Roberto Mastroianni, Lina Panella, Franca Papa, Nicoletta Parisi,
Marco Pedrazzi, Piero Pennetta, Lucia Serena Rossi, Girolamo Strozzi, Michele Vellano,
Gabriella Venturini, Gianfranco Viesti**

www.studisullintegrazioneeuropea.eu

Studi sull'integrazione europea è presente in Academia.edu, ACNP, DO.GI., ESSPER e Google Scholar.

Direzione e Redazione

c/o **Cacucci Editore – Via Nicolai, 39 – 70122 BARI – Tel. 080.5214220**

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: rivistastudi@gmail.com

A tali indirizzi vanno inviati corrispondenza e libri per eventuali recensioni o segnalazioni.

I contributi pubblicati sono sottoposti a referaggio anonimo, con la sola eccezione di quelli caratterizzati dalla particolare autorevolezza scientifica o dalla specifica competenza dell'Autore nell'argomento trattato.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2018 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacucci.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

Autorizzazione del Tribunale di Bari del 22/03/2006 n° 19
Direttore responsabile: ENNIO TRIGGIANI

Sommario



Marina Castellaneta - La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la procedura di ricorso alla Corte di Strasburgo	5
DOCUMENTAZIONE*	
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	27
Protocollo addizionale	45
Protocollo n. 4	47
Protocollo n. 6	51
Protocollo n. 7	55
Protocollo n. 12	59
Protocollo n. 13	63
Protocollo n. 15	67
Protocollo n. 16	71
Opuscolo informativo: il mio ricorso CEDU	75
Regolamento di procedura della Corte	83
Formulario di ricorso	169
Note sulla compilazione del formulario	183
Ricevibilità di un ricorso	199
Informazioni per i ricorrenti	205
Istruzioni sul ricorso	209
Errori comuni	211
Richiesta di misure provvisorie	217
Domande di equa soddisfazione	219

* Tutti i documenti contenuti nel volume sono stati reperiti nel sito <http://www.echr.coe.int> e la loro riproduzione è stata gentilmente concessa dall'Unità Pubbliche Relazioni del Consiglio d'Europa. Si precisa inoltre che i testi sono stati riportati nella loro versione più recente e, ove disponibile, in lingua italiana.

I documenti sono stati selezionati e raccolti dalla prof.ssa Emilia Maria Magrone e dal dott. Francesco Emanuele Celentano.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la procedura di ricorso alla Corte di Strasburgo

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le fonti. – 3. Le condizioni per la presentazione dei ricorsi. – 4. Il contenuto delle sentenze e il sistema di controllo sull'esecuzione da parte degli Stati. – 5. Il rango della Convenzione nell'ordinamento italiano.

1. Il settore delle professioni legali attraversa una crisi dovuta, almeno in parte, a una saturazione del mercato negli ambiti più tradizionali dello svolgimento delle attività forensi. Dall'ultimo rapporto (il settimo) della Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa (Cepej) divulgato il 4 ottobre 2018, che contiene dati sul funzionamento del sistema giustizia relativi al 2016, risulta evidente l'alto numero di avvocati, in particolare in Italia¹. Ed invero, la media dei 45 Stati membri considerati nel rapporto è di 162 legali per 100.000 abitanti, mentre in Italia è raggiunta la quota di 378,4 avvocati, un numero che porta il Paese quasi in testa alla classifica, con l'Italia preceduta solo da Cipro, che arriva a 425 (numero che include anche i legali che possono fornire solo consulenze ma non rappresentare i clienti nelle aule di giustizia), dal Lussemburgo a 403,1 e dalla Grecia a 390,3.

Tuttavia, non mancano spazi, spesso inesplorati, che possono permettere ai professionisti di sviluppare e migliorare dal punto di vista quantitativo e qualitativo la propria attività. Tra questi ambiti, il campo delle azioni dinanzi ad organi giurisdizionali internazionali e, in particolare, alla Corte europea dei diritti dell'uomo (nel prosieguo CEDU), riveste una peculiare importanza

* Professore ordinario di diritto internazionale, Università degli studi di Bari Aldo Moro.

¹ Il rapporto della Commissione europea per l'efficienza della giustizia è intitolato "European judicial systems – Efficiency and quality of justice" ed è reperibile nel sito <https://www.coe.int/en/web/cepej/home/>. Il metodo seguito è basato sulla raccolta dei dati forniti dagli Stati attraverso i corrispondenti nazionali e la successiva supervisione degli esperti del Cepej che pubblicano i dati attendibili e comparabili. Hanno partecipato 45 Stati del Consiglio d'Europa (non hanno preso parte Liechtenstein e San Marino), nonché, come Stati non membri, Israele e Marocco. Nel sito è anche disponibile un database dinamico (CEPEJ-STAT) per reperire i dati relativi ai singoli Paesi che hanno partecipato al monitoraggio.

anche tenendo conto della circostanza che la giurisprudenza della Corte rende la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata il 4 novembre 1950, nell'ambito del Consiglio d'Europa², "strumento vivente", da considerare alla luce dell'evoluzione della realtà sociale e culturale. Ed invero, la conoscenza del sistema di garanzia convenzionale risulta indispensabile non solo per i ricorsi alla stessa Corte con sede a Strasburgo, ma anche sul piano interno in ragione del carattere sussidiario delle azioni dinanzi all'organo giurisdizionale internazionale e dell'obbligo degli Stati di attuare le regole convenzionali in modo effettivo. Con particolare riguardo alle attività dei giudici nazionali, essi sono tenuti, come vedremo, ad applicare i diritti dell'uomo come precisati dalla Corte e a interpretare le norme interne in modo conforme alla Convenzione. A ciò si aggiunge, in un altro contesto ossia quello dell'Unione europea, il rilievo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo anche ai fini dell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 e proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007³, divenuta vincolante con l'entrata in vigore, avvenuta il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona il quale dispone che "l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000", precisando che essa ha lo stesso valore dei Trattati. Ciò è espressamente confermato nell'art. 52, par. 3 il quale precisa che laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea, "il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli loro conferiti da detta Convenzione"⁴. Inoltre, l'art. 53 stabilisce che le disposizioni della Carta non possono essere interpretate come limitative o lesive di diritti riconosciuti, tra gli altri atti, dalla Convenzione europea e dalle Costituzioni degli Stati membri.

² L'Italia ha dato esecuzione con legge 4 agosto 1955 n. 848: in *G.U.* n. 221 del 24 settembre 1955. La bibliografia sulla Convenzione europea è sterminata. Si veda, per tutti, CANNONE A., *Violazioni di carattere sistemico e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Bari, 2018; SACCUCCI A., *La responsabilità internazionale dello Stato per violazioni strutturali dei diritti umani*, 2018; ZAGREBELSKY V., CHENAL R., TOMASI L. (a cura di), *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Bologna, 2016; BARTOLE S., DE SENNA P., ZAGREBELSKY V. (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012; STARACE V., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano*, Bari, 1992; VELU J., ERGEC R., *La Convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 1990; COHEN-JONATHAN G., *La Convention européenne des droits de l'Homme*, Aix-en-Provence, Paris, 1989; FAWCETT J.E.S., *The Application of the European Convention on Human Rights*, Oxford, 1969.

³ In *G.U.U.E.* C 303 del 14 dicembre 2007, p. 1 ss. Si vedano anche le "Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali", pubblicate sulla stessa Gazzetta. Come è noto la Corte di giustizia, con il parere del dicembre 2014, ha dichiarato che il progetto di accordo di adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea è incompatibile con i Trattati Ue.

⁴ La norma in esame, tuttavia, non preclude "che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa".

La Convenzione europea, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, è sempre più rilevante, inoltre, nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea come risulta, tra le altre, dalla sentenza del 26 febbraio 2013 nella causa C-399/11 (*Melloni*)⁵, con la quale la Corte di Lussemburgo ha precisato che l'interpretazione fornita degli artt. 47 e 48, paragrafo 2, della Carta, “è conforme alla portata riconosciuta ai diritti garantiti dall'art. 6, paragrafi 1 e 3, della CEDU da parte della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (v., in particolare, Corte europea, sentenze *Medenica contro Svizzera* del 14 giugno 2001, ricorso n. 20491/92, parr. 56-59; *Sejdovic contro Italia* del 1° marzo 2006, ricorso n. 56581/00, parr. 84, 86 e 98, nonché *Haralampiev contro Bulgaria* del 24 aprile 2012, ricorso n. 29648/03, parr. 32 e 33)”.

Tuttavia, malgrado l'importanza della Convenzione europea va rilevato che, se da un lato, in via generale, con riguardo a tutti gli Stati, aumentano i ricorsi di individui, persone giuridiche e organizzazioni non governative contro i Paesi parti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dall'altro lato il numero di ricorsi dichiarati irricevibili dinanzi alla CEDU continua ad essere molto alto, come riportato nel rapporto annuale della Corte europea presentato il 26 gennaio 2018 in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, dal quale, con riferimento al 2017, risulta che ben 70.356 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o radiati dal ruolo rispetto ai 36.579 dell'anno precedente⁶. Se questo ha determinato una diminuzione dei ricorsi pendenti e, quindi, dell'arretrato, che è passato da 79.750 ricorsi in attesa di pronuncia nel 2017 a 56.250 nel 2018, non si può non evidenziare che detta situazione è in diversi casi dovuta alla non completa e approfondita conoscenza del sistema procedurale e alle modalità di presentazione dei ricorsi alla CEDU. Si tratta, quindi, di una situazione di particolare gravità perché non permette la piena realizzazione di diritti fondamentali che, invece, potrebbero trovare completa applicazione proprio grazie alla Corte di Strasburgo. A ciò si aggiunga che, come vedremo, la Corte europea non solo permette di garantire il pieno rispetto dei diritti dell'uomo laddove gli organi giurisdizionali nazionali non lo abbiano fatto ma, grazie alle sue sentenze, è in grado di incidere, sempre di più, sulla legislazione nazionale imponendo di colmare le lacune dell'ordinamento interno nel rispetto dei diritti umani.

⁵ Punto 50. Si veda, tra le altre, anche la sentenza del 22 dicembre 2010 (C-279/09, *Deb Deutsche Energiehandels*) con la quale è stato richiamato l'art. 6 della Convenzione europea come interpretato nella sentenza CEDU *Airey contro Irlanda* del 9-10-1979 (ricorso n. 6289/73). Le sentenze della Corte di giustizia sono reperibili nel sito <http://www.curia.europa.eu>.

⁶ In particolare, come risulta dalla relazione annuale 2018, reperibile nel sito <http://www.echr.coe.int>, 700 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o cancellati dal ruolo dalle Camere, 3.500 dai Comitati e 66.150 dal giudice unico a fronte dei 31.000 del 2016. La Grande Camera ha dichiarato inammissibile solo 1 ricorso. Una sintesi del documento è reperibile nel sito <http://www.marinacastellaneta.it>.

Basti considerare, a tale proposito e con riferimento all'Italia, solo per fare gli esempi più recenti, il ruolo centrale della Corte nell'adozione della legge contro la tortura. Proprio a seguito della sentenza di condanna all'Italia, per violazione dell'art. 3 della Convenzione che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, pronunciata dalla Corte europea il 7 aprile 2015 nel caso *Cestaro* (ricorso n. 6884/11)⁷, in ragione di quanto affermato dalla Corte secondo la quale, a causa di un problema di carattere strutturale dell'ordinamento italiano, l'Italia avrebbe dovuto “munirsi degli strumenti giuridici atti a sanzionare in modo adeguato i responsabili degli atti di tortura o di altri maltrattamenti rientranti nell'art. 3 e a impedire che gli autori possano beneficiare di misure in contrasto con la giurisprudenza della Corte”, è stata adottata la legge n. 110 del 14 luglio 2017 con la quale sono stati introdotti nell'ordinamento italiano i reati di tortura e di istigazione alla tortura⁸. Si può ricordare, altresì, la sentenza del 21 luglio 2015 nel caso *Oliari e altri* (ricorsi n. 18766/11 e 36030/11) con la quale la Corte, pur riconoscendo un margine di apprezzamento agli Stati, soprattutto in materie sensibili, ha evidenziato le lacune dell'ordinamento italiano in materia di riconoscimento di diritti alle coppie dello stesso sesso, le difficoltà degli interessati a ricorrere alla via giudiziaria che costituisce un onere eccessivo per i ricorrenti “specialmente in un sistema giudiziario sovraccaricato come quello italiano”, l'esistenza di un conflitto tra la realtà sociale dei ricorrenti e il quadro legislativo che non prevede alcuna forma di riconoscimento. Così, constatato che il Parlamento italiano non ha prestato attenzione alle indicazioni provenienti dalla collettività e alle affermazioni delle più alte autorità giurisdizionali del Paese, la Corte ha accertato la violazione degli obblighi positivi derivanti dall'art. 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Anche a seguito di tale sentenza, il Parlamento ha poi adottato la legge n. 76 del 22 maggio 2016 sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”⁹.

Per fare un altro esempio, si può ricordare l'intervento del legislatore in materia di sovraffollamento delle carceri. L'Italia, prima con alcuni decreti legge e poi con la legge n. 117 dell'11 agosto 2014¹⁰, adottata all'indomani

⁷ Le sentenze della Corte europea sono reperibili nel sito <http://www.echr.coe.int>.

⁸ In *G.U.* n. 166 del 18 luglio 2017. La legge ha apportato modifiche al codice penale, prevedendo all'art. 613 *bis* il reato di tortura e all'art. 631 *ter* l'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Tuttavia, il testo presenta non poche criticità anche in rapporto ad altri atti internazionali.

⁹ In *G.U.* n. 118 del 21 maggio 2018.

¹⁰ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile”: in *G.U.* n. 192 del 20 agosto 2014.

della sentenza pilota *Torreggiani e altri contro Italia* dell'8 gennaio 2013 (ricorsi n. 43517/09 e altri) con la quale era stata inflitta una condanna per il sovraffollamento delle carceri, ha introdotto un nuovo meccanismo per garantire l'effettiva applicazione della decisione presa dal giudice che impone un termine per l'esecuzione e ha previsto che i detenuti che subiscano un trattamento inumano a causa del sovraffollamento possano ottenere uno sconto di pena o una riparazione¹¹.

Altre modifiche legislative interne sono state la conseguenza di un combinato disposto tra le sentenze di condanna della Corte europea e le richieste del Comitato dei Ministri. A tal proposito si può ricordare il caso della durata eccessiva dei processi. A seguito delle violazioni seriali dell'art. 6 della Convenzione che riconosce a ogni individuo la durata ragionevole del processo e dei numerosi ricorsi contro l'Italia a Strasburgo (e quasi automatiche condanne), l'Italia è intervenuta finanche con una modifica dell'art. 111 della Costituzione introducendo il principio della durata ragionevole del processo (legge 23 novembre 1999, n. 2). È stata poi adottata la legge 24 marzo 2001 n. 89 (cosiddetta legge Pinto, modificata in diverse occasioni¹²) che, in realtà, non costituisce uno strumento per accelerare i processi, quanto un mezzo per attivare i ricorsi interni per le vittime di processi lunghi al fine di ottenere un indennizzo.

Appare così ben chiara l'importanza della Convenzione e la necessità di conoscere le regole anche procedurali per effettuare un ricorso a Strasburgo, proprio al fine di evitare decisioni di irricevibilità. Per limitare gli effetti negativi dovuti alla non approfondita conoscenza dei meccanismi di ricorso alla Corte europea, dal canto suo, lo stesso organo giurisdizionale internazionale ha intrapreso un'attività di diffusione della conoscenza della Corte su diversi piani. In primo luogo, organizzando seminari con i giudici nazionali. In secondo luogo, procedendo a avviare iniziative come le *Moot Court* sulla stessa Corte europea¹³, a Strasburgo, nella sua sede istituzionale, per far sì che i futuri operatori del diritto conoscano, sin dalle aule universitarie, il meccanismo della Corte. In terzo luogo, attivando pagine web idonee a diffondere la Convenzione come nel caso del sito <https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/#/>.

¹¹ Va ricordato che con due decisioni del 16 settembre 2014 (ricorso *Stella e altri*, n. 49169/09 e *Rexhepi*, n. 47180/10), la Corte ha dichiarato irricevibili i ricorsi di 18 detenuti i quali sostenevano che l'Italia avesse violato l'art. 3 della Convenzione europea che vieta i trattamenti disumani e degradanti a causa della detenzione in celle sovraffollate e senza riscaldamento. Le decisioni della Corte sono state basate proprio sul mancato previo esaurimento dei ricorsi interni che risultano effettivi in base alle novità introdotte dal legislatore.

¹² Si vedano le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

¹³ La *Moot Competition* è articolata in due ambiti: la *René Cassin Competition* che si svolge in lingua francese ed è aperta agli studenti universitari di diritto e di scienze politiche e la *Elsa Moot Court* che invece si svolge in lingua inglese. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito <http://www.echr.coe.int>.

Sul piano interno, negli ultimi anni, sia la magistratura sia il Consiglio nazionale forense hanno intrapreso azioni per rafforzare la conoscenza del sistema convenzionale. Basti considerare, con riguardo al primo ambito, il Protocollo d'intesa firmato l'11 dicembre 2015 dall'allora Primo presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, e il Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, Guido Raimondi, che si propone di diffondere e favorire lo scambio di conoscenza della giurisprudenza anche ai fini di una migliore e costante attuazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e consentire una più agevole "inclusione della giurisprudenza della Corte dei diritti umani nell'ordinamento nazionale, offrendo altresì l'opportunità di un interscambio sui conflitti già in atto o potenziali"¹⁴. Inoltre, grazie a tale intesa è stato già pubblicato, nel 2018, il primo bollettino semestrale sulle novità più significative relative alla giurisprudenza della Corte di Cassazione sull'applicazione della Convenzione europea e sulle sentenze rese dalla Corte di Strasburgo che hanno maggiore impatto sul piano interno.

Per il secondo ambito, sono state attivate numerose iniziative per implementare la formazione degli avvocati che svolgono un ruolo centrale per il raggiungimento di livelli di giustizia di qualità e per assicurare la massima tutela del cliente e dell'intera collettività. Sul piano internazionale, ad esempio, il Consiglio d'Europa ha attivato il Programma europeo per la formazione dei professionisti del diritto (*HELP, Human Rights Education for Legal Professionals*) con il quale si propone di rafforzare la conoscenza dell'applicazione della Convenzione europea a livello nazionale attraverso il Consiglio nazionale forense e la Scuola Superiore dell'avvocatura. Numerose anche le iniziative del Consiglio nazionale forense. In tale contesto, anche tenendo conto della circostanza che le azioni giurisdizionali contro lo Stato italiano sono frequenti e hanno molto spesso al centro atti compiuti da autorità che operano a livello regionale e locale e che in sede giurisdizionale nazionale non hanno visto la piena realizzazione dei diritti convenzionali con ciò spingendo le presunte vittime a ricorrere alla Corte europea, il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Bari ha promosso una *Summer school* per fornire ad avvocati e a coloro che si stanno affacciando alla professione, come praticanti legali, nonché giovani laureati e laureandi, dipendenti di pubbliche amministrazioni e membri di organizzazioni non governative, conoscenze in questo settore che riveste un'importanza strategica anche sul fronte degli sviluppi occupazionali e dell'individuazione di nuovi spazi di mercato¹⁵.

¹⁴ Punto di contatto nazionale per l'attuazione del Protocollo è stato designato il Consigliere di Cassazione Roberto Giovanni Conti. La struttura del gruppo di lavoro che si occupa del bollettino è costituita da magistrati della sezione civile e penale della Cassazione e del Massimario. Il documento, reperibile nel sito <http://www.cortedicassazione.it>, è corredato da un indice cronologico e da uno analitico e da *abstract*, riferimenti normativi e sintesi delle sentenze più rilevanti.

¹⁵ La *Summer school* si è svolta dal 19 al 22 settembre 2017. Per dettagli si veda il sito <http://www.uniba.it>. Partner del progetto, finanziato dalla Regione Puglia (Avviso pubblico

In questa direzione sono state approfondite le modalità di presentazione dei ricorsi, con particolare riguardo alle condizioni di ricevibilità e ai criteri di ammissibilità dei ricorsi individuali, il ruolo della Convenzione sul piano interno dinanzi ai tribunali nazionali nonché l'analisi di specifici diritti che, anche sul piano del contenzioso sul territorio, appaiono di preminente interesse.

Si è ritenuto, così, di raccogliere in tale volume i testi che possono essere di ausilio per la conoscenza del sistema di garanzia istituito dalla Convenzione europea.

Alla raccolta dei documenti hanno provveduto la prof.ssa Emila Maria Magrone e il dott. Francesco Emanuele Celentano, ai quali va il mio ringraziamento.

2. Prima di passare ad analizzare, seppure brevemente, le modalità di ricorso alla Corte, conviene ricordare che la Convenzione europea riconosce una serie di diritti fondamentali che sono stati via via ampliati o attraverso l'adozione di specifici protocolli o, in via indiretta, grazie all'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, come è stato il caso, tra gli altri, dell'art. 8 sul diritto al rispetto della vita privata e familiare che ormai include il diritto alla tutela dell'ambiente, il diritto alla reputazione, quello al nome, al trattamento dei dati personali, etc.

La Convenzione, infatti, accanto alla parte riguardante il sistema di garanzia e le modalità di presentazione dei ricorsi, riconosce una serie di diritti: quello alla vita (art. 2), il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 3), il divieto di schiavitù e lavori forzati (art. 4), il diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5), il diritto all'equo processo (art. 6), il riconoscimento del principio *nulla poena sine lege* (art. 7), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 9), quello alla libertà di espressione (art. 10), il diritto alla libertà di riunione e di associazione (art. 11), quello al matrimonio (art. 12), il diritto a un ricorso effettivo (art. 13), il divieto di discriminazione (art. 14). A tali diritti, come detto, se ne sono aggiunti altri con l'adozione di specifici Protocolli come quello addizionale del 20 marzo 1952¹⁶ che prevede la tutela del diritto di proprietà (art. 1), il diritto all'istruzione (art. 2) e il diritto a libere elezioni (art. 3); il Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963 sul diritto alla libertà di circolazione (art. 2), il divieto di espulsione di cittadini (art. 3) e il

n.2-PAC-2017, pubblicato nell'ambito del Piano di Azione e Coesione approvato con Decisione C(2016)1417 del 3/03/2016, contenente Azioni per la realizzazione di Summer School promosse dalle università pugliesi) sono stati l'Ordine degli Avvocati di Bari, in qualità di partner territoriale e lo Studio legale internazionale Saccucci & Partners in qualità di partner privato.

¹⁶ Il Protocollo è stato ratificato dall'Italia con la stessa legge con la quale è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione.

divieto di espulsioni collettive (art. 4)¹⁷; il Protocollo n. 6 del 28 aprile 1983 sull'abolizione della pena di morte (art. 1)¹⁸; il Protocollo n. 7¹⁹ il cui art. 1 include le garanzie processuali per le espulsioni degli stranieri, il diritto al doppio grado del giudizio in materia penale (art. 2), il diritto all'indennizzo in caso di errori giudiziari (art. 3), il diritto all'eguaglianza tra coniugi (art. 5) e, in particolare, anche perché al centro di importanti sentenze della stessa Corte con un impatto sul piano interno, il principio del *ne bis in idem* (art. 4); il Protocollo n. 12 del 4 novembre 2000 sul divieto di discriminazione (art. 1)²⁰ e il Protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 sull'abolizione della pena di morte in ogni circostanza²¹.

In ogni caso, l'art. 53 della Convenzione, chiarisce, nel segno del principio di sussidiarietà, che le disposizioni della Convenzione non possono essere interpretate nel senso di pregiudicare o limitare i diritti dell'uomo come riconosciuti dagli Stati attraverso la propria legislazione o altri trattati internazionali ai quali gli stessi Stati sono parti.

Per rendere effettivi gli indicati diritti, la Convenzione, come detto, ha predisposto un sistema di garanzia che nel corso degli anni è diventato particolarmente sofisticato. Inizialmente, infatti, il sistema era basato su due organi: la Commissione europea dei diritti dell'uomo e la Corte, ai quali si affiancava il Comitato dei ministri²². Gli individui potevano ricorrere unicamente al primo organo di natura non giurisdizionale e solo se lo Stato in causa aveva reso una dichiarazione con la quale riconosceva la competenza della Commissione a ricevere ricorsi individuali. La Commissione era chiamata a decidere sulla ricevibilità e, accertata quest'ultima, sul merito, qualora non fosse stata raggiunta una soluzione amichevole. Tuttavia, il procedimento dinanzi alla Commissione si chiudeva con una relazione sui fatti e un parere circa la sussistenza della violazione che, però, era privo di efficacia obbligatoria. L'individuo, quindi, non poteva adire la Corte alla quale potevano rivolgersi unicamente gli Stati contraenti (per questi ultimi, peraltro, era prevista una apposita dichiarazione di accettazione di competenza della Corte) e la Commissione. Con il Protocollo n. 9 del 6 novembre 1990, l'individuo è stato incluso tra i soggetti che potevano rivolgersi alla Corte dopo il

¹⁷ L'ordine di esecuzione è contenuto nel d.P.R. 14 aprile 1982 n. 217, in *G.U.* n. 124 del 7 maggio 1982. Il Protocollo è in vigore per l'Italia dal 27 maggio 1982.

¹⁸ Il Protocollo è stato ratificato e ha avuto esecuzione con legge n. 8 del 2 gennaio 1989: in *G.U., suppl. ord.*, n. 12 del 16 gennaio 1989 (in vigore per l'Italia dal 1° gennaio 1989).

¹⁹ Ratificato dall'Italia con legge n. 98 (che contiene anche l'ordine di esecuzione) del 9 aprile 1990, in *G.U., suppl. ord.*, n. 29 del 2 maggio 1990. Il testo è in vigore per l'Italia dal 1° febbraio 1992.

²⁰ L'Italia non l'ha ancora ratificato.

²¹ Il provvedimento di ratifica e di esecuzione è contenuto nella legge n. 179 del 15 ottobre 2008 n. 179, in *G.U.* n. 263 del 10 novembre 2008, in vigore per l'Italia dal 1° luglio 2009.

²² Sul funzionamento del sistema come originariamente previsto nella Convenzione si veda, per tutti, STARACE V., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano*, cit.

parere della Commissione²³. La novità più significativa si è avuta, però, con il Protocollo n. 11 dell'11 maggio 1994, in vigore dall'11 novembre 1998 (ratificato dall'Italia con legge 28 agosto 1997 n. 296)²⁴, che ha abrogato il n. 9 e ha costituito una Corte unica, eliminando la Commissione²⁵. Grazie a tali modifiche, oggi un individuo può rivolgersi direttamente alla Corte per ottenere la tutela sul piano internazionale dei diritti convenzionali, anche contro il proprio Stato, senza necessità della preliminare dichiarazione di accettazione di competenza da parte dello Stato in causa. Con quest'ultimo Protocollo è stata prevista anche la Grande Camera costituita da 17 giudici, alla quale, come vedremo, è possibile chiedere il riesame entro 3 mesi dalla pronuncia che, quindi, diventa definitiva decorso detto termine. Il Protocollo n. 14 del 13 maggio 2004²⁶ ha introdotto la figura del giudice unico che ha competenza sulle dichiarazioni di irricevibilità e radiazioni dal ruolo dei ricorsi, una nuova condizione di ricevibilità come il pregiudizio importante, sul quale ci soffermeremo nel paragrafo successivo, nonché un meccanismo per garantire maggiore effettività all'esecuzione delle sentenze.

Giova ricordare che, sempre con riguardo agli aspetti relativi al funzionamento della Corte, è stato adottato il Protocollo n. 15 del 24 giugno 2013 che modifica la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, riducendo da 6 a 4 mesi rispetto alla pronuncia definitiva il termine di presentazione del ricorso a Strasburgo ed elimina la possibilità per uno Stato o per la vittima di bloccare il deferimento dell'affare alla Grande Camera. Va detto che tale Protocollo non è ancora in vigore perché manca la ratifica di due Stati: Bosnia ed Erzegovina e Italia. In ultimo, è stato adottato, il 2 ottobre 2013 il Protocollo n. 16, in vigore per 10 Stati dal 1° agosto 2018 (l'Italia non l'ha ancora ratificato), in base al quale le corti supreme di uno Stato parte alla Convenzione europea possono sospendere il procedimento interno e chiedere alla Grande Camera un parere sull'interpretazione o sull'applicazione di una norma convenzionale e sui protocolli addizionali. La richiesta deve superare

²³ Ratificato ed eseguito in Italia con legge n. 257 del 14 luglio 1993, pubblicato in *G.U., suppl. ord.* n. 67 del 31 luglio 1993, in vigore per l'Italia dal 1° ottobre 1994.

²⁴ In *G.U.* n. 213 del 12 settembre 1997.

²⁵ Sempre con riguardo al sistema di garanzia è stato adottato il 20 gennaio 1966, il Protocollo n. 5, al quale è stata data esecuzione con legge n. 448 del 19 maggio 1967. Il Protocollo n. 10 del 25 marzo 1992 non è entrato in vigore in quanto superato dal n. 11. Inoltre, in relazione al funzionamento e alle competenze della Corte, è stato adottato il 6 maggio 1963 il Protocollo n. 2 che attribuisce alla Corte una competenza in materia consultiva (in vigore dal 21 settembre 1970, ratificato dall'Italia il 3 aprile 1967), il Protocollo n. 3 del 6 maggio 1963, in vigore dal 21 settembre 1970 che ha modificato gli articoli 29, 30 e 34 della Convenzione (ratificato dall'Italia il 3 aprile 1967), il Protocollo n. 8 del 19 marzo 1985, in vigore dal 1° gennaio 1990 (ratificato dall'Italia il 29 dicembre 1988), con il quale sono state previste le Camere.

²⁶ Ratificato dall'Italia con legge n. 280 del 15 dicembre 2005, che contiene anche l'ordine di esecuzione: in *G.U.* n. 4 del 5 gennaio 2006. Va ricordato che, nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo n. 14, era stato adottato il n. 14-*bis* del 27 maggio 2009.

il filtro di un panel di 5 giudici che, in caso di rigetto dell'istanza, sono tenuti a fornire un'adeguata motivazione. Il parere fornito dalla Grande Camera, però, non è vincolante (art. 5 del Protocollo) anche se appare difficile ipotizzare che un giudice nazionale si distacchi dalle conclusioni raggiunte dalla Grande Camera soprattutto con riguardo ai profili applicativi perché si aprirebbe la strada per un ricorso a Strasburgo da parte di un individuo che si ritenga leso dalla mancata presa in considerazione del parere. Giova ricordare che la prima attivazione della procedura del Protocollo è avvenuta ad opera della Corte di Cassazione francese che, con sentenza n. 638 del 5 ottobre 2018 (10-19-053), con riguardo al caso *Menesson*²⁷, ha sospeso il procedimento nazionale e ha chiesto alla Corte dei diritti dell'uomo di chiarire se rientri nel margine di apprezzamento delle autorità nazionali il rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile un atto di nascita riguardante un bambino nato all'estero da maternità surrogata che designi come madre quella non biologica e come padre quello biologico. Il 3 dicembre 2018, la Grande Camera ha deciso che si pronuncerà sulla richiesta di parere.

Agli indicati atti va poi affiancato, tenendo conto che la Corte non ha adottato un proprio Statuto, il Regolamento di procedura emanato per la prima volta il 18 settembre 1959 e modificato in diverse occasioni, da ultimo il 19 settembre 2016 (le modifiche sono in vigore dal 1° agosto 2018).

3. Il sistema di garanzia predisposto dalla Convenzione, finanche nella sua versione originale con i limiti all'azione degli individui, ha sempre costituito un modello altamente sofisticato di azionabilità dei diritti dinanzi alla giustizia sul piano internazionale e questo tanto più dopo le modifiche introdotte dal Protocollo n. 11 che permettono, come osservato nel precedente paragrafo, il ricorso diretto dei singoli, i quali, a fronte di una lesione di un diritto convenzionale ad opera di uno Stato parte alla Convenzione, possono adire un organo giurisdizionale internazionale.

Seppure con tempi oggi troppo lunghi, talvolta in modo contraddittorio rispetto allo stesso art. 6 della Convenzione che impone agli Stati la durata ragionevole del processo, la Corte, anche a causa di deficienze sul piano interno, si è trasformata in un approdo sicuro per cercare tutela, con un effetto da un lato negativo perché ciò aumenta il carico di lavoro della stessa

²⁷ La Corte europea si è pronunciata nel caso *Menesson contro Francia* con sentenza del 26 giugno 2014 relativa a un caso di maternità surrogata e trascrizione. Nel caso di specie, la coppia dei genitori che aveva fatto ricorso alla maternità surrogata in California, non era riuscita a ottenere la trascrizione della sentenza statunitense che riconosceva il rapporto di filiazione con i genitori legali (il padre lo era anche per via biologica), perché contraria all'ordine pubblico e a valori fondamentali. La Corte dei diritti dell'uomo, riconosciuto il margine di apprezzamento degli Stati nelle scelte sulla fecondazione in vitro ed escludendo così una violazione del diritto alla vita familiare dei genitori proprio perché gli Stati hanno un ampio margine di discrezionalità e possono vietare la maternità surrogata, ha però accertato la violazione del diritto alla vita privata dei figli tenendo conto che le autorità nazionali non hanno considerato l'interesse superiore del minore.

Corte e, quindi, i tempi processuali e, dall'altro lato positivo perché permette alla Corte di rendere vivo il quadro convenzionale e sempre al passo con la realtà sociale in evoluzione. Non va però dimenticato che la tutela dinanzi alla Corte riveste carattere sussidiario perché gli Stati parti alla Convenzione sono tenuti a garantire il rispetto dei diritti dell'uomo innanzitutto a livello nazionale, assicurando, in caso di violazione, il ricorso effettivo dinanzi a un'istanza nazionale, con la possibilità, quindi, per lo Stato "accusato" di rimediare alla violazione, evitando un accertamento della propria responsabilità a livello internazionale. Il principio di sussidiarietà che ha sempre operato nella pratica anche in forza della condizione del previo esaurimento dei ricorsi interni, è stato introdotto, in modo esplicito, con il Protocollo n. 15 il quale dispone, all'art. 1, che nel Preambolo alla Convenzione sia richiamato l'indicato principio, in forza del quale è degli Stati la primaria responsabilità di assicurare i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione e dai Protocolli, in conformità al margine di apprezzamento soggetto alla supervisione della Corte europea.

La Corte, istituita nel 1959, è costituita da 47 giudici (tanti quanti sono gli Stati contraenti) eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, a maggioranza dei voti espressi, sulla base di una lista di tre candidati presentati da ciascuno Stato. Tra le condizioni per l'esercizio delle funzioni, l'art. 21 dispone che debba trattarsi di personalità che godono della più alta considerazione e che riuniscano "le condizioni richieste per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali ovvero essere giureconsulti di notoria competenza". I giudici siedono a titolo individuale e il loro mandato dura nove anni senza possibilità di rielezione. Il Presidente – attualmente il giudice italiano Guido Raimondi – è in carica per 3 anni ed è rieleggibile. Per quanto riguarda la struttura, la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici (articolate in cinque sezioni) e in una Grande Camera di diciassette giudici (art. 26).

Possono adire la Corte sia gli Stati contraenti per qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli ad opera di un'altra Alta Parte contraente (art. 33), sia singole persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati che sostengano di essere vittime di violazioni da parte di uno Stato contraente dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli (art. 34). Se i ricorsi presentati da uno Stato contro un altro Paese sono pochi anche in ragione di scelte di carattere politico (tra gli ultimi, si vedano i ricorsi dell'Ucraina contro la Russia, della Slovenia contro la Croazia e della Georgia contro la Russia²⁸), i ricorsi individuali, presentati da persone fisiche o giuridiche, sono molto numerosi, ma solo un'esigua

²⁸ I quattro ricorsi interstatali presentati tra il 2014 e il 2015 dall'Ucraina contro la Federazione russa sono stati affidati alla Grande Camera (ricorsi n. 20958/14, n. 42410/15, n. 8019/16, n. 70856/16): la Camera, infatti, l'8 maggio 2018 ha ritenuto di rimettere le questioni, in base all'art. 30 della Convenzione, alla Grande Camera. L'Ucraina ha presentato un nuovo ricorso il 29 novembre 2018 (ricorso n. 55855/18). Il ricorso della Slovenia è stato

minoranza di questi supera il filtro di ricevibilità. Nel 2017, ad esempio, si è verificato un incremento del 92% rispetto al 2016 dei ricorsi dichiarati inammissibili o cancellati dal ruolo²⁹. Le decisioni sull'inammissibilità/irricevibilità sono definitive e non possono essere oggetto di impugnazione.

Il ricorso può essere proposto solo da chi pretenda di essere vittima di una violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte dello Stato che attraverso un'azione o un'omissione non permetta il riconoscimento dei diritti convenzionali a un individuo sottoposto alla propria giurisdizione. Inoltre, è richiesto che la qualità di vittima persista durante il procedimento dinanzi alla stessa Corte europea.

Tuttavia, la Corte ha previsto che nella nozione di vittima rientrino anche quelle indirette: è il caso degli eredi di una vittima che ha presentato il ricorso e che muore nel corso del procedimento, a condizione che gli eredi dimostrino di avere un interesse legittimo alla continuazione del ricorso. È altresì possibile la presentazione dei ricorsi da parte delle vittime potenziali, ossia di coloro che possono ragionevolmente ritenersi colpiti da una misura, come ad esempio l'extradizione, non ancora disposta verso un Paese che applica la pena di morte. È invece preclusa l'*actio popularis*.

Centrale nel funzionamento del sistema è l'art. 35 che individua le condizioni di ricevibilità del ricorso, la cui inosservanza conduce alle indicate decisioni di inammissibilità o irricevibilità.

In primo luogo, la citata norma dispone che la Corte non può essere adita "se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne" da valutare tenendo conto dei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Come già detto, il limite temporale di presentazione è di "sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva" e, con l'entrata in vigore del Protocollo n. 15, il termine di presentazione sarà di 4 mesi.

È opportuno ricordare che l'indicata condizione opera con riferimento ai ricorsi ordinari che siano accessibili ed effettivi, nel senso di poter assicurare la realizzazione dei diritti in gioco.

In una vicenda relativa all'Italia, la Corte si è anche occupata, per la prima volta, del rapporto tra previo esaurimento dei ricorsi interni e ricorso alla Corte costituzionale. Nella sentenza della Grande Camera depositata il 27 agosto 2015 nel caso *Parrillo contro Italia*, la Corte europea, riconosciuto il margine di apprezzamento degli Stati nella scelta di vietare la ricerca scientifica sugli embrioni, ha stabilito che gli individui possono ricorrere a Strasburgo senza dover attivare e attendere un'eventuale pronuncia della Corte costituzionale considerato il carattere indiretto di tale ricorso (proprio

depositato il 15 settembre 2016 (ricorso n. 54155/16) e dalla Georgia contro la Federazione russa il 22 agosto 2018 (ricorso n. 39611/18).

²⁹ I dati sono riportati nella relazione annuale sull'attività della Corte presentata a gennaio 2018 con riferimento al 2017. Per una sintesi si veda il sito <http://www.marinacastellaneta.it>.

perché è il giudice di merito che deve sollevare la questione di costituzionalità), che non incide sull'obbligo del previo esaurimento dei ricorsi interni.

Proseguendo nell'esame delle condizioni di ricevibilità di cui all'art. 35, la Convenzione precisa che il ricorso non può essere accolto se anonimo (condizione che naturalmente non incide sulla possibilità di chiedere alla Corte di non divulgare la propria identità per motivi da specificare e ritenuti meritevoli di considerazione da parte di Strasburgo), se essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi (art. 35, n. 2, lett. *a* e *b*). Inoltre, con un ampio potere discrezionale, la Corte dichiara irricevibile il ricorso se incompatibile con le disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli (abuso del diritto), se detto ricorso è infondato o abusivo. A seguito delle modifiche decise dopo l'approvazione della Dichiarazione di Interlaken del 19 febbraio 2010 e introdotte con il Protocollo n. 14, è stata inserita una nuova condizione di ricevibilità. È così previsto che il ricorso sia dichiarato irricevibile se il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, "salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno" (35, par. 3, lett. *b*)³⁰.

Il criterio, ispirato al principio *de minimis non curat praetor* affermato nella decisione del 25 ottobre 2005, *O'Halloran e Francis contro Regno Unito*, (ricorsi n. 15809/02 e n. 25624/02) e con la sentenza della Grande Camera nel caso *Micallef contro Malta* del 15 ottobre 2009 (n. 17056/06), consente alla Corte, anche in ragione del crescente numero di ricorsi, spesso futili e che non raggiungono una soglia minima di gravità, di evitare che questioni non rilevanti ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della Convenzione "intasino" il lavoro dell'organo giurisdizionale³¹.

E' opportuno sottolineare che la Corte, con la decisione del 1° luglio 2010, nel caso *Korolev contro Russia* (ricorso n. 25551/05), ha avuto modo di chiarire che il criterio introdotto dal Protocollo n. 14 comporta che la violazione di un diritto "per quanto concreta dal punto di vista puramente giuridico, dovrebbe avere un minimo livello di gravità per giustificare l'in-

³⁰ Il criterio, in base all'art. 20 del Protocollo, va applicato a tutti i ricorsi pendenti dinanzi alla Corte, salvo quelli già dichiarati ricevibili al momento dell'entrata in vigore del Protocollo n. 14.

³¹ Si veda anche la Dichiarazione di Izmir del 27 aprile 2011 sul futuro della Corte europea nella quale è stato precisato che, proprio a seguito della prassi che si verrà a costituire sul punto, il Comitato dei ministri dovrebbe preoccuparsi di rendere il criterio di ricevibilità basato sul pregiudizio rilevante più effettivo, valutando altresì la possibilità di individuare nuovi criteri per garantire un efficace funzionamento della Corte e dissuadere i ricorrenti dal rivolgersi a Strasburgo nei casi di questioni di poco rilievo: così CASTELLANETA M., *Contro le istanze "futili" previsto un nuovo filtro*, in *Guida al diritto, Dossier*, 2012, n. 19, p. 77 ss.

tervento di un tribunale internazionale”, da accertare sulla base di alcuni parametri come la percezione soggettiva del ricorrente, l’esame oggettivo, la valutazione delle circostanze del caso, le conseguenze finanziarie derivanti dalla violazione di un diritto sul ricorrente³².

Il Protocollo n. 14, in ogni caso, ha previsto due clausole di salvaguardia che impongono alla Corte di verificare se sussista la necessità di un esame del merito sotto il profilo della violazione dei diritti dell’uomo - clausola ispirata all’art. 39 della Convenzione che condiziona la conclusione del regolamento amichevole tra Stato in causa e ricorrente alla circostanza che non vi sia una transazione sui diritti dell’uomo, al pari di quanto accade nell’ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo (art. 37) – e di accertare che il caso sia stato debitamente trattato dai tribunali nazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Ad esempio, con la sentenza del 21 dicembre 2010 (*Gaglione e altri contro Italia*, n. 45867), in relazione al ricorso presentato da 475 individui i quali sostenevano che vi era stata una violazione dell’art. 6 della Convenzione a causa degli indennizzi insufficienti corrisposti dallo Stato per i processi troppo lunghi sul piano nazionale, la Corte ha respinto l’eccezione del Governo secondo il quale i ricorrenti non avevano subito un pregiudizio rilevante anche considerando che le somme erano state liquidate, in base alla legge Pinto (n. 89/81), con un ritardo compreso tra 9 e 49 mesi.

Con l’entrata in vigore del Protocollo n. 15, non ancora avvenuta, sarà eliminata la previsione introdotta con il Protocollo n. 14 in base alla quale la Corte non può rifiutare l’esame di un ricorso se, malgrado il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio importante, il caso non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno (art. 35, par. 3, lett. *b*). Quest’ultima parte della lettera *b*, infatti, è stata eliminata con la conseguenza che, con l’entrata in vigore del Protocollo, la Corte verificherà unicamente la condizione del pregiudizio importante.

Le modalità di presentazione del ricorso sono disciplinate dal Regolamento di procedura, nonché dalle istruzioni pratiche emanate dal Presidente con riguardo alla comparizione alle udienze e al deposito di documenti e osservazioni scritte (art. 32). La vittima può presentare ricorso o direttamente o tramite un proprio legale di fiducia (art. 36 del Regolamento di procedura). Tuttavia, dal momento in cui il ricorso viene comunicato al Governo in modo che quest’ultimo possa presentare le proprie osservazioni, la vittima deve indicare il rappresentante legale, salvo nell’ipotesi in cui non sia autorizzata dal Presidente della Camera a difendersi personalmente. Nel caso in cui il ricorrente non abbia risorse economiche sufficienti e se ciò sia necessario per

³² Con la decisione del 1° giugno 2010, *Ionescu contro Romania* (ricorso n. 36659/04), la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso di un cittadino rumeno che aveva acquistato un biglietto per il trasporto da Bucarest a Madrid, senza ottenere i servizi promessi proprio perché non sussisteva alcun pregiudizio rilevante.

il buon andamento del procedimento egli può richiedere, in base all'art. 106 del Regolamento di procedura, l'assistenza giudiziaria.

Le lingue ufficiali sono l'inglese e il francese, ma il ricorso può essere presentato in una delle lingue ufficiali delle Alte Parti contraenti. Dal momento in cui il ricorso è portato a conoscenza di una Parte contraente, le osservazioni scritte o orali devono essere effettuate in una delle lingue ufficiali della Corte "salvo che il presidente della Camera dia l'autorizzazione a continuare ad utilizzare la lingua ufficiale di una Parte contraente" (art. 34).

Il ricorso deve essere presentato utilizzando il formulario fornito dalla cancelleria e deve contenere tutte le informazioni richieste indicando, oltre ai dati anagrafici, "un'esposizione concisa e leggibile della o delle violazioni della Convenzione dedotte e delle argomentazioni pertinenti" (art. 47, par. 1). Le informazioni dovranno permettere alla Corte di individuare la natura e l'oggetto del ricorso senza la consultazione di altri documenti, anche se il ricorrente può allegare un atto di non più di 20 pagine al fine di fornire ulteriori dettagli. Il ricorso deve essere accompagnato da tutti i documenti rilevanti: la sola difficoltà nel procurarsi i documenti non può costituire un motivo valido per ottenere dalla Corte l'autorizzazione ad una presentazione successiva. Ed invero, se in passato era considerata sufficiente, per interrompere il termine di 6 mesi dalla pronuncia definitiva, la presentazione di una lettera con l'indicazione della violazione, senza allegare l'intera documentazione, con la modifica dell'art. 47 del Regolamento di procedura, è oggi necessario presentare l'intera documentazione, incluse le copie delle sentenze interne.

Va ricordato che il Presidente di una sezione o un giudice di turno possono, su richiesta delle parti o anche d'ufficio, indicare le misure provvisorie "la cui adozione è ritenuta necessaria nell'interesse delle parti o del corretto svolgimento della procedura" (art. 39). La Convenzione non indica in modo espresso l'obbligatorietà di dette misure ma sul punto si è ormai consolidata la giurisprudenza della Corte.

Se non viene dichiarato irricevibile o se non viene raggiunto un regolamento amichevole ai sensi dell'art. 39 della Convenzione o se ancora non è formulata una dichiarazione unilaterale dello Stato che riconosce l'avvenuta violazione della Convenzione e la concessione di una riparazione adeguata (art. 62A del Regolamento), la Corte si pronuncia sul merito e sull'equa soddisfazione che deve essere richiesta in modo specifico dalla parte ricorrente. Per quanto riguarda il regolamento amichevole³³, su istruzioni della Camera o del Presidente di quest'ultima, è attivata una procedura con trattative riser-

³³ Da 1° gennaio 2019 sarà introdotta una nuova prassi relativa a una fase non contenziosa per facilitare il regolamento amichevole, che sarà utilizzata in via sperimentale per un anno. Il cancelliere della Corte proporrà un regolamento amichevole allo Stato in causa sin dal momento della comunicazione del ricorso, ad eccezione dei casi in cui si tratti di questioni mai esaminate dalla Corte o nei casi in cui risulti inopportuno proporre un regolamento amichevole.

vate: le comunicazioni scritte o orali, nonché le offerte o concessioni prospettate nell'ambito di questa fase, "non possono essere menzionate o invocate nella procedura contenziosa" (art. 62 del Regolamento). Se la composizione amichevole è raggiunta e la Camera accerta che essa "è ispirata al rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli", la causa è cancellata dal ruolo. In caso contrario, la Corte delibererà con sentenza.

4. Le sentenze della Corte europea che, in via generale, sono rese in francese o in inglese, hanno, come contenuto immancabile, l'accertamento della violazione. Le pronunce, che devono essere motivate (art. 45 della Convenzione), con la possibilità per i giudici di allegare la propria opinione separata o dissidente, sono obbligatorie per lo Stato in causa, al quale la Corte, come vedremo, può chiedere l'adozione di misure individuali o generali. Inoltre, poiché le sentenze servono anche a interpretare la stessa Convenzione che, come detto, è uno strumento vivente, è di tutta evidenza la portata generale delle indicate sentenze.

È necessario distinguere tra le sentenze rese da una sezione e quelle pronunciata dalla Grande Camera. Nella prima ipotesi, infatti, le parti hanno la possibilità di chiedere il rinvio, entro tre mesi, alla Grande Camera (art. 44). Va considerato che tale richiesta ha carattere di eccezionalità e, quindi, non deve essere intesa come una normale procedura di appello. Nel caso di richiesta di rinvio, un collegio di cinque giudici della Grande Camera dovrà verificare se la controversia solleva "un problema importante relativo all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o comunque un problema importante di rilevanza generale" (art. 43). Se la richiesta non è accolta, la pronuncia della Camera diviene definitiva; in caso contrario, il verdetto finale si avrà al momento del deposito della sentenza della Grande Camera.

Un'altra ipotesi in cui è attribuita la competenza alla Grande Camera è il caso in cui una sezione ritenga che sia in presenza di una questione grave relativa all'interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli o che la soluzione della questione potrebbe portare a una contraddizione con una precedente sentenza della Corte. In queste ipotesi, la sezione può declinare la propria competenza in favore della Grande Camera, salvo che una delle parti non vi si opponga (art. 30). Tale "veto" verrà meno, come già detto, con l'entrata in vigore del Protocollo n. 15. Nel caso in cui procedimento vada alla Grande Camera, la pronuncia resa da quest'ultima sarà definitiva.

L'efficacia obbligatoria delle sentenze è oggetto dell'art. 46 che stabilisce l'obbligo degli Stati di conformarsi alle sentenze definitive della Corte relative alle controversie di cui sono parti.

La Corte può pronunciarsi anche sull'equa soddisfazione nei casi in cui "il diritto interno dell'Alta parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione" (art. 41). Si tratta di

una misura sussidiaria rispetto alla cessazione della violazione e al ripristino dello *status quo ante*.

Sulla scelta delle misure, poiché per l'efficacia sul piano interno è necessario un intervento dello Stato, spetta ai Paesi contraenti individuare i mezzi necessari, con piena libertà, quindi, a condizione che siano compatibili con le conclusioni della Corte³⁴. Può trattarsi sia di misure individuali nei casi in cui la violazione sia stata provocata da uno specifico atto che leda il diritto convenzionale del ricorrente, sia di misure generali nei casi in cui la violazione sia stata provocata da una norma o da una prassi con effetti generali che impongono, quindi, allo Stato in causa l'adozione di misure non limitate al caso di specie.

Giova ricordare che la Corte ha anche introdotto il sistema delle sentenze pilota, formalizzato, attraverso l'art. 61, nel Regolamento di procedura. L'introduzione di questo meccanismo è avvenuta attraverso la Grande Camera, con la sentenza del 22 giugno 2004, nel caso *Broniowski contro Polonia*³⁵, con la quale la Corte, accertato che per la portata generale della legge interna causa della violazione si sarebbero verificate una pluralità di violazioni della Convenzione, aveva chiesto alla Polonia l'adozione di misure generali per risolvere un problema di carattere strutturale, precisando che "it is evidently desirable for the effective functioning of the Convention system that individual and general redress should go hand in hand" (par. 36). Ed invero, a fronte del rischio di un alto numero di ricorsi, la Corte ha richiesto misure "aimed at resolving the underlying general defect in the Polish legal order identified in the principal judgment as the source of the violation found" (par. 37), individuando anche la necessità di un'applicazione retroattiva della nuova normativa. Da questa pronuncia, la prassi delle sentenze pilota si è consolidata per i cosiddetti casi seriali. A fronte della presentazione di numerosi ricorsi, la Corte adotta una sentenza relativa a uno di tali ricorsi che impone allo Stato di adottare provvedimenti nazionali che permettano di risolvere tali violazioni seriali, dovute spesso a motivi di carattere strutturale dell'ordinamento interno.

Per assicurare l'effettiva attuazione delle sentenze, che costituisce un aspetto centrale ed essenziale per la credibilità e per l'efficienza del sistema di garanzia, è stato predisposto, sin dall'inizio, un sistema di controllo affi-

³⁴ Si veda la sentenza della Grande Camera nel caso *Sürmeli c. Germania* dell'8 giugno 2006 (ricorso n. 75529/01) con la quale la Corte ha stabilito che "in accordance with Article 46 of the Convention, a finding of a violation imposes on the respondent State a legal obligation not just to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction under Article 41, but also to select, subject to supervision by the Committee of Ministers, the general and/or, if appropriate, individual measures to be adopted in their domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress so far as possible the effects" (par. 137).

³⁵ Ricorso n. 31443/96.

dato al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, organo politico che vigila sull'esecuzione delle sentenze da parte degli Stati (art. 46).

Il sistema funziona così: la sentenza adottata dalla Corte è trasmessa al Comitato dei ministri che predispose l'iscrizione dei casi nell'agenda dei lavori, con un programma relativo all'esame in apposite riunioni, specificamente dedicate all'attività di vigilanza. Il sistema è stato modificato nel corso degli anni proprio per garantire una sorveglianza via via più efficace e, come vedremo, un esame prioritario di alcune sentenze. Inoltre, in alcuni casi, il Comitato può prevedere un sistema di monitoraggio straordinario. Così è stato nel caso dell'Italia con riguardo alle continue e sistemiche violazioni della durata ragionevole dei processi. Nel 2000, il Comitato dei Ministri, con risoluzione 135, infatti, aveva predisposto un sistema di monitoraggio specifico per l'Italia, basato sull'invio di un rapporto annuale da parte del Governo, iter che è ormai cessato.

Nel sistema di supervisione delle sentenze, il Comitato dei Ministri, in via generale, opera secondo una procedura standard ma, in alcuni casi, può attivare, in forza della loro specificità, una sorveglianza rafforzata (*twin-track supervision system*). Si tratta delle pronunce in cui lo Stato è tenuto ad adottare misure individuali urgenti, dei casi di sentenze pilota, delle sentenze con al centro problemi strutturali o complessi, nonché delle sentenze relative a ricorsi interstatali.

Entro sei mesi dalla sentenza definitiva della Corte, lo Stato responsabile della violazione è tenuto a presentare un piano di azione o un rapporto (che può essere anche aggiuntivo rispetto al piano di azione) con il quale indica le misure che intende attuare per l'esecuzione delle sentenze della Corte, incluso un cronoprogramma indicativo. Se non è possibile indicare immediatamente tutte le misure, le autorità nazionali devono precisare i passi che saranno intrapresi per dare esecuzione alle sentenze.

Il Comitato dei Ministri, se soddisfatto delle misure adottate dallo Stato e verificata – ove prevista - la corresponsione della somma dovuta a titolo di equa soddisfazione, adotta, in genere senza dibattito, una risoluzione preparata dal Segretariato, con la quale dichiara l'avvenuta esecuzione della sentenza.

Per assicurare un'ampia diffusione dei dati relativi a tale nevralgico aspetto del sistema di garanzia, dal 2008 il Comitato dei Ministri pubblica un rapporto annuale riguardante la supervisione sull'esecuzione delle sentenze da parte degli Stati, fornendo indicazioni anche sulla qualità dell'esecuzione, indispensabile per prevenire il verificarsi di nuove violazioni e indicando le prassi migliori messe a punto a livello nazionale.

Le risoluzioni, i piani di azione e i rapporti presentati dagli Stati nonché la relazione annuale sull'esecuzione delle sentenze da parte degli Stati, sono reperibili nel sito del Comitato dei Ministri dedicato alla supervisione delle

sentenze³⁶. Inoltre, il Comitato ha predisposto una *iGuide*, aggiornata al 9 novembre 2018, nella quale sono indicate le procedure e il modo di lavoro del Comitato³⁷.

Nel corso degli anni, il Comitato è stato dotato di poteri via via più ampi. Così, in base all'art. 46, par. 4, se ritiene che uno Stato non si conformi all'esecuzione di una sentenza definitiva, può decidere, a maggioranza dei due terzi dei voti dei rappresentanti che siedono di diritto nel Comitato, di adire la Corte per far accertare il rispetto dell'obbligo di conformarsi all'esecuzione delle sentenze. Questo meccanismo è stato attivato per la prima volta, con la risoluzione del 5 dicembre 2017, con la quale il Comitato ha deferito l'Azerbaijan alla Corte poiché detto Stato ha continuato, in modo persistente, a non eseguire la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo depositata il 22 maggio 2014 con la quale era stato chiesto allo Stato in causa l'immediata scarcerazione dell'oppositore politico Ilgar Mammadov (ricorso n. 15172/13)³⁸. Analogo potere di attivazione della Corte è attribuito al Comitato dei ministri nei casi in cui sia necessario risolvere un problema interpretativo di una sentenza definitiva che sia venuto in rilievo durante l'esame relativo alla sua esecuzione (art. 46, par. 3).

5. Ricostruito, seppure in breve, il funzionamento della Corte, appare necessario, in ultimo, fornire qualche indicazione sul valore e sul rango della Convenzione europea nell'ordinamento italiano.

Come detto, la Convenzione è stata ratificata ed eseguita con legge ordinaria, ma dopo le modifiche all'art. 117 della Costituzione, introdotte con la legge n. 3 del 18 ottobre 2001, in quanto trattato internazionale, essa ha assunto rilievo costituzionale. Più precisamente, l'art. 117, nello stabilire che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivati dagli obblighi internazionali, riconosce la preminenza del diritto internazionale pattizio sulle leggi ordinarie dello Stato, assicurando una copertura costituzionale. La prevalenza e le modalità di attuazione effettiva di tale primato sono state chiarite dalla Corte costituzionale con le pronunce n. 348 e n. 349 del 24 ottobre 2007³⁹. La Consulta ha precisato che le disposizioni della Convenzione sono norme "che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale". Pertanto, il giudice nazionale non può disapplicare direttamente le norme interne contrarie alla Convenzione europea, a differenza di quanto avviene nel caso di contrarietà con il diritto Ue, ma deve sollevare la questione di costituzionalità il cui parametro è fornito dall'art. 117. Di conseguenza, le norme della Convenzione non sono parametri direttamente

³⁶ <https://www.coe.int/en/web/cm/execution-judgments>.

³⁷ <http://www.coe.int/cm>.

³⁸ Cfr. la risoluzione *ad interim* CM/ResDH(2017)429.

³⁹ Le sentenze della Corte costituzionale sono reperibili nel sito <http://www.cortecostituzionale.it>.

invocabili per l'illegittimità costituzionale di una disposizione interna ma, grazie all'art. 117, assumono "un rango-subcostituzionale, destinate a dare contenuti ad un parametro che si limita ad enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono possedere". Le norme convenzionali sono così norme interposte, in quanto integrano e rendono operativa la disposizione costituzionale in esame, con la conseguenza che si trovano in una posizione superiore rispetto alla legge ordinaria, ma subordinate rispetto alla Costituzione. Quindi, se la disposizione convenzionale è in contrasto con una norma della Costituzione italiana, la Consulta ne deve dichiarare l'illegittimità, impedendo che essa possa continuare a svolgere la sua funzione di integrare l'articolo 117, fermo restando che, in questa verifica, la Corte costituzionale deve effettuare un bilanciamento "tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali... e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione".

Inoltre, la Consulta ha anche precisato che le norme convenzionali arricchiscono "quell'ordine pubblico italiano che costituisce il limite invalicabile di ogni atto (normativo o amministrativo o giudiziario) interno, che è supremo principio costituzionale". A questo quadro, va poi aggiunto un ulteriore tassello apposto dalla Corte costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 4 aprile 2011 con la quale la Consulta ha accertato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede la revisione del giudicato penale interno ritenuto contrario ai principi della Convenzione dei diritti dell'uomo da una sentenza della Corte di Strasburgo. Tuttavia, non è stata ancora inserita, nell'indicata norma, l'ipotesi di revisione del giudicato interno a seguito di pronunce della Corte europea con le quali è stata accertata la violazione di una norma convenzionale come l'equo processo (art. 6)⁴⁰ e questo malgrado la tendenza in altri Paesi - come rilevato dallo *Steering Committee of Human Rights* e, in particolare, dal Comitato di esperti incaricato del miglioramento delle procedure per la protezione dei diritti umani, nel documento adottato il 21 aprile 2005 (DH-PR(2005)002) - sia nel senso di un incremento del numero degli ordinamenti statali che ormai prevedono la revisione dei processi interni a seguito di pronunce di Strasburgo.

⁴⁰ Si veda il rapporto del Comitato dei ministri intitolato "Guaranteeing the long-term effectiveness of the control system of the European Convention on Human Rights" (CM(2003)55 Add. 2), del 14 aprile 2003. Va ricordato che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha richiesto l'inclusione, all'interno degli ordinamenti nazionali, di disposizioni idonee a consentire la riapertura o la revisione di processi interni che non hanno passato il vaglio della Corte, al fine di garantire effettività alle pronunce di Strasburgo e consentire una rimozione rapida della situazione causa della violazione. La questione dell'effettiva attuazione delle sentenze è inoltre prioritaria al fine di garantire l'applicazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione.

Con il d.P.R. 28 novembre 2005 n. 289 ("Regolamento recante integrazioni al Testo Unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 in materia di casellario giudiziale") è stata prevista l'iscrizione delle decisioni definitive della Corte europea contro l'Italia nel casellario giudiziario.

Se le indicate pronunce della Consulta portano a un sicuro rafforzamento della Convenzione sul piano interno, la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 26 marzo 2015 suscita qualche perplessità. La Corte, infatti, sembra delimitare l'incidenza delle sentenze della Corte europea sull'ordinamento interno ai soli casi di sentenze pilota o a quelle che affermano un principio consolidato. Tuttavia, questa prospettazione non è stata accolta con favore dalla Corte europea che, con la citata sentenza del 27 agosto 2015, nel caso *Parrillo contro Italia* ha mostrato preoccupazione per la limitazione degli effetti delle pronunce di Strasburgo operata dalla Corte costituzionale, implicitamente considerando quella pronuncia un arretramento rispetto alle sentenze n. 348 e n. 349 del 22 ottobre 2007. Con la sentenza del 28 giugno 2018, nel caso *G.I.E.M. e altri contro Italia*, la stessa Grande Camera ha tenuto a precisare che “le sue sentenze hanno tutte lo stesso valore giuridico. Il loro carattere vincolante e la loro autorità interpretativa non possono pertanto dipendere dal collegio giudicante che le ha pronunciate”⁴¹.

Per quanto riguarda il controllo sull'esecuzione delle sentenze, è da segnalare l'adozione della legge 9 gennaio 2006 n. 12⁴², in base alla quale il Governo ha l'obbligo di comunicare “tempestivamente alle Camere” le pronunce di condanna della Corte europea per consentirne l'esame alle Commissioni parlamentari permanenti, completata dal d.P.C.M. del 1° febbraio 2007 intitolato “Misure per l'esecuzione della legge 9 gennaio 2006 n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo”⁴³, che permette di fornire immediate notizie al Parlamento sulle sentenze di Strasburgo, con la conseguenza che potranno essere adottate le iniziative necessarie per evitare allo Stato condanne seriali e il pagamento di indennizzi che gravano sul bilancio nazionale.

Dall'ultima relazione annuale sull'esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia presentata il 27 dicembre 2018, con riferimento al 2017, risulta che è diminuito l'importo complessivo che l'Italia ha dovuto versare per gli indennizzi da corrispondere alle vittime di violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo accertate da Strasburgo. Dai 77 milioni di euro versati nel 2015, l'Italia è scesa a 4.565.325,93 milioni (erano quasi 16 milioni nel 2016) che, tradotto in percentuale, vuol dire -71,22% rispetto al 2016 e addirittura -94,08% rispetto al 2015⁴⁴.

Sul fronte del versamento degli importi dovuti a seguito di sentenze della Corte europea, è stato introdotto il meccanismo della rivalsa inserito per la

⁴¹ Ricorso n. 1828/06 e altri, par. 252. La versione italiana è reperibile nel sito <http://www.giustizia.it>.

⁴² Si tratta della cosiddetta legge Azzolini, che modifica la legge n. 400/1988 riguardante la disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio con l'inserimento della lettera *a-bis*, all'art. 5, comma 3.

⁴³ In *G.U.* n. 83 del 10 aprile 2007.

⁴⁴ Reperibile nel sito <http://presidenza.governo.it/CONTENZIOSo/index.html>.

prima volta nell'allora legge finanziaria 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006 con la quale è stato stabilito che i costi delle riparazioni decise dalla Corte europea sono a carico delle amministrazioni locali, se la violazione accertata deriva da un atto di dette amministrazioni (art. 1, comma 1217). Tale disposizione è stata poi modificata dall'art. 43 della legge n. 234/2012 e dalla legge n. 208/2015 con l'introduzione del comma 9-*bis*, regole che hanno anche superato il vaglio della Corte costituzionale⁴⁵ e che, però, risultano ancora di difficile attuazione effettiva⁴⁶. Ed invero, proprio dalla poc'anzi citata relazione annuale sull'esecuzione delle pronunce della Corte europea risulta che i procedimenti per la rivalsa attivati dal Ministero dell'economia e delle finanze sono stati 37 e, malgrado la conclusione di taluni accordi sui criteri per la rateizzazione del diritto di rivalsa, l'adempimento volontario da parte degli enti locali interessati è basso, con un'alta conflittualità in sede giudiziaria.

⁴⁵ La legge è in *G.U., suppl. ord.* n. 70 del 30 dicembre 2015. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 219/2016 del 21 settembre 2016, ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'indicato meccanismo e ha stabilito che il diritto di rivalsa presuppone "che gli enti locali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", con la conseguenza che, prima di attribuire la responsabilità, è necessario accertare l'imputabilità.

⁴⁶ Si veda la relazione annuale sull'esecuzione delle sentenze di cui alla nota n. 44.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*

Roma, 4.XI.1950¹

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

Considerata la Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico

* Il testo della Convenzione è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo n. 14 (STCE n. 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 1° giugno 2010. Il testo della Convenzione era stato precedentemente modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n. 3 (STE n. 45), entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n. 5 (STE n. 55), entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n. 8 (STE n. 118), entrato in vigore il 1° gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n. 2 (STE n. 44) che, conformemente al suo articolo 5 § 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono state sostituite dal Protocollo n. 11 (STE n. 155) a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n. 9 (STE n. 140), entrato in vigore il 1° ottobre 1994, era stato abrogato e il Protocollo n. 10 (STE n. 146) era divenuto senza oggetto. Lo stato attuale delle firme e ratifiche della Convenzione e dei suoi Protocolli nonché la lista completa delle dichiarazioni e riserve sono disponibili sul sito Internet www.conventions.coe.int. Fanno fede unicamente le versioni inglese e francese della Convenzione. Questa traduzione non è una versione ufficiale della Convenzione.

¹ La Convenzione, aperta alla firma il 4 novembre 1950 e in vigore dal 3 settembre 1953, è stata ratificata ed eseguita dall'Italia con legge 4 agosto 1955 ed è entrata in vigore per il nostro Stato il 26 ottobre 1955.

effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo di cui essi si valgono;

Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO I

DIRITTI E LIBERTÀ

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
 - a. per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
 - b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
 - c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

Articolo 3

Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.

3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
 - a. il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - b. il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - c. qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - d. qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Articolo 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
 - a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
 - b. se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
 - c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
 - d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
 - e. se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
 - f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più

presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.

Articolo 6

Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
 - a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
 - b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
 - c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
 - d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7

Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10

Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12

Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13

Diritto a un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale,

l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Articolo 15

Deroga in caso di stato d'urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.
3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16

Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 18

Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste

TITOLO II

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Articolo 19

Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa funziona in modo permanente.

Articolo 20

Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21

Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.
2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

Articolo 22

Elezione dei giudici

I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

Articolo 23

Durata del mandato e revoca

1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.
3. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.
4. Un giudice non può essere sollevato dalle sue funzioni a meno che gli altri giudici decidano, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

Articolo 24

Cancelleria e relatori

1. La Corte dispone di una cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte.
2. Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

Articolo 25

Assemblea plenaria

La Corte riunita in Assemblea plenaria

- a. elegge per un periodo di tre anni il suo presidente e uno o due vicepresidenti; essi sono rieleggibili;
- b. costituisce Camere per un periodo determinato;
- c. elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
- d. adotta il regolamento della Corte;
- e. elegge il cancelliere e uno o più vicecancellieri;
- f. formula le richieste previste all'articolo 26 § 2.

Articolo 26

Composizione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera

1. Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.
2. Su richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.
3. Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro l'Alta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.
4. Il giudice eletto in relazione a un'Alta Parte contraente parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.
5. Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vicepresidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella Grande Camera, a eccezione del presidente della Camera e del giudice che ha partecipato alla stessa Camera in relazione all'Alta Parte contraente in causa.

Articolo 27

Competenza dei giudici unici

1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.
2. La decisione è definitiva.
3. Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella dal ruolo, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una Camera per l'ulteriore esame.

Articolo 28

Competenza dei comitati

1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con voto unanime:
 - a. dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame; o
 - b. dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
3. Se il giudice eletto in relazione all'Alta Parte contraente parte della controversia non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b.

Articolo 29

Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi degli articoli 27 o 28, e nessuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.
2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

Articolo 30

Rimessione alla Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31

Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

- a. si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43;
- b. si pronuncia sulle questioni deferite alla Corte dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 46 § 4; e
- c. esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32

Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Articolo 33

Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un'altra Alta Parte contraente.

Articolo 34

Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

Articolo 35

Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:
 - a. è anonimo; oppure
 - b. è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:
 - a. il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o
 - b. il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.
4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

Articolo 36

Intervento di terzi

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.
3. Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause all'esame di una Camera o della Grande Camera.

Articolo 37

Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:
 - a. che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
 - b. che la controversia è stata risolta; oppure

- c. che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.
Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti umani garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.
2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38

Esame in contraddittorio della causa

La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a un'inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie.

Articolo 39

Composizione amichevole

1. In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
2. La procedura descritta al paragrafo 1 non è pubblica.
3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole quali figurano nella decisione.

Articolo 40

Udienza pubblica e accesso ai documenti

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41

Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42

Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 § 2.

Articolo 43

Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

Articolo 44

Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva
 - a. quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - c. se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.
3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45

Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46

Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.
3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.
4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del paragrafo 1.
5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l'esame.

Articolo 47

Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.
2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei Protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

Articolo 48

Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

Articolo 49

Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.

2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.
3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50

Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51

Privilegi e immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 52

Inchieste del Segretario generale

Ogni Alta Parte contraente, su domanda del Segretario generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53

Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54

Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55

Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie

Le Alte Parti contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia

nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione a una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.
2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente a uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57

Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo a una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.

Articolo 58

Denuncia

1. Un'Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti contraenti.
2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione

di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.

3. Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser parte alla presente Convenzione qualunque Parte contraente che non fosse più membro del Consiglio d'Europa.
4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59

Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
5. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Parigi, 20.III,1952¹

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,
Risolti ad adottare misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di
certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata “la Convenzione”),
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno
può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e
nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto inter-
nazionale.

Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di
mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei
beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento
delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2

Diritto all’istruzione

Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell’e-
sercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegna-
mento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e
tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

¹ Il Protocollo addizionale, aperto alla firma il 20 marzo 1952 e in vigore dal 18 maggio 1954, è stato ratificato ed eseguito dall’Italia, unitamente alla Convenzione, con legge 4 agosto 1955 ed è entrato in vigore per il nostro Stato il 26 ottobre 1955.

Articolo 3

Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Articolo 4

Applicazione territoriale

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

Articolo 5

Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copia autenticata a ognuno dei Governi firmatari.

Protocollo n. 4

alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione

Strasburgo 16.IX.1963¹

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risoluti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata "la Convenzione") e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

Articolo 2

Libertà di circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.

¹ Il Protocollo n. 4, aperto alla firma il 16 settembre 1963 ed entrato in vigore il 2 maggio 1968, è stato ratificato dall'Italia il 27 maggio 1982 (in *G.U.* n. 184 del 7 luglio 1982) ed eseguito in Italia con d.P.R. del 14 aprile 1982 n. 217 (in *G.U.* n. 124 del 7 maggio 1982) ed è entrato in vigore per il nostro Stato il 27 maggio 1982.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3

Divieto di espellere i cittadini

1. Nessuno può essere espulso a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4

Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1. Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo nei territori di cui assicura le relazioni internazionali che sono designati nella stessa dichiarazione.
2. Ogni Alta Parte Contraente che ha presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo in un qualsiasi territorio.
3. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
4. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato fatti dagli articoli 2 e 3.
5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi delle persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come

previsto dall'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni tra essi.

Articolo 6

Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copia autenticata a ognuno degli Stati firmatari.

Protocollo n. 6

alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte

Strasburgo, 28. IV.1983¹

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione")

Considerato che gli sviluppi intervenuti in parecchi Stati membri del Consiglio d'Europa indicano una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2

Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da questa legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

Articolo 3

Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

¹ Il Protocollo n. 6, aperto alla firma il 28 aprile 1983 ed entrato in vigore il 1° marzo 1985, è stato ratificato dall'Italia il 29 dicembre 1988 (in *G.U.* n. 77 del 3 aprile 1989) ed eseguito in Italia con legge n. 8 del 2 gennaio 1989 (in *G.U.* n. 12 *suppl. ord.* del 16 gennaio 1989). È entrato in vigore per il nostro Stato il 1° gennaio 1989.

Articolo 4

Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può indicare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo.
2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.

Articolo 6

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno

espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 9

Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5 e 8;
- d) ogni altro atto, notificazione o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Protocollo n. 7

alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

Strasburgo, 22.XI.1984¹

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, *Risolti* ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata "la Convenzione")

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri

1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:
 - a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,
 - b) far esaminare il suo caso e
 - c) farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o ad una o più persone designate da tale autorità.
2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a), b) e c) del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2

Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale

1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione

¹ Il Protocollo n. 7, aperto alla firma il 22 novembre 1984 ed entrato in vigore il 1° novembre 1988, è stato ratificato dall'Italia il 7 novembre 1991 ed eseguito in Italia con legge n. 98 del 9 aprile 1990 (in *G.U.* n. 100 *suppl. ord.* del 2 maggio 1990). È entrato in vigore per il nostro Stato il 1° febbraio 1992.

zione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per i reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3

Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

Articolo 4

Diritto a non essere giudicato o punito due volte

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5

Uguaglianza degli sposi

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

Articolo 6

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il

- territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo in tale territorio o territori.
2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
 3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.
 4. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
 5. Il territorio di ogni Stato nel quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o della approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori nei quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato fatto dall'articolo 1.
 6. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come lo prevede l'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 7

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 8

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica,

accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 10

Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;
- d) ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Protocollo n. 12

alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali

Roma, 4.XI.2000¹

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo, Tenuto conto del principio fondamentale secondo il quale tutte le persone sono uguali innanzi alla legge e hanno diritto alla stessa protezione da parte della legge;

Risoluti ad adottare ulteriori misure per promuovere l’uguaglianza di tutte le persone mediante l’applicazione collettiva di un divieto generale di discriminazione mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata “la Convenzione”);

Riaffermando che il principio della non discriminazione non impedisce agli Stati Parte di adottare misure per promuovere una piena ed effettiva eguaglianza, a condizione che queste rispondano a una giustificazione oggettiva e ragionevole,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Divieto generale di discriminazione

Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione per motivi di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o altra opinione, origine nazionale o sociale, associazione ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita o ogni altra condizione.

Articolo 2

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, può designare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo.

¹ Il Protocollo n. 12, aperto alla firma il 4 novembre 2000 ed entrato in vigore il 1° novembre 2005, è stato firmato dall’Italia lo stesso giorno dell’adozione, ma non ancora ratificato.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.
4. Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi momento successivo, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come lo prevede l'articolo 34 della Convenzione, secondo gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 3

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 4

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 6

Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 2 e 5;
- d) ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 4 novembre 2000 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Protocollo n. 13

alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze

Vilnius, 3.V.2002¹

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Convinti che il diritto alla vita di ciascuno è un valore fondamentale in una società democratica e che l'abolizione della pena di morte è essenziale per la protezione di tale diritto e per il pieno riconoscimento della dignità inerente di tutti gli esseri umani;

Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ad adottare ulteriori misure idonee per assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la Convenzione");

Notando che il Protocollo n. 6 alla Convenzione, riguardante l'abolizione della pena di morte, fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 non esclude la pena di morte per gli atti commessi in tempo di guerra o di imminente pericolo di guerra;

Risoluti a compiere un passo decisivo per abolire la pena di morte in ogni circostanza,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno sarà condannato a tale pena e a nessuno sarà applicata tale pena.

¹ Il Protocollo n. 13, aperto alla firma il 3 maggio 2002 ed entrato in vigore il 1° luglio 2003, è stato ratificato ed eseguito dall'Italia con legge n. 179 del 15 ottobre 2008 (in *G.U.* n. 263 *suppl. ord.* del 10 novembre 2008). È entrato in vigore per il nostro Stato il 1° luglio 2009.

Articolo 2

Divieto di deroga

Nessuna deroga alle disposizioni di questo Protocollo potrà essere fatta in forza dell'art. 15 della Convenzione.

Articolo 3

Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 4

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori nei quali si applicherà il presente Protocollo.
2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in questa dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.

Articolo 5

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 6

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di rati-

fica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 8

Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 4 e 7;
- d) ogni altro atto, notificazione o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius il 3 maggio 2002 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne invierà una copia certificata conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa.

Protocollo n. 15

recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

Strasburgo, 24.VI.2013¹

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,

Vista la Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei Diritti Umani, tenutasi a Brighton il 19 e il 20 aprile 2012, nonché le Dichiarazioni adottate durante le Conferenze tenutesi a Interlaken il 18 e il 19 febbraio 2010 e a İzmir il 26 e il 27 aprile 2011;

Visto il Parere n. 283 (2013) adottato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 26 aprile 2013;

Considerato che è necessario fare in modo che la Corte europea dei Diritti Umani (qui di seguito denominata «la Corte») continui a svolgere il suo ruolo preminente nella tutela dei diritti umani in Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto: «Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto

¹ Il Protocollo n. 15, aperto alla firma il 24 giugno 2013 e la cui entrata in vigore è subordinata all'espressione di consenso da parte di tutte le Alte parti contraenti della Convenzione, è stato firmato dall'Italia il giorno stesso dell'adozione, ma non ancora ratificato. Alla data del 5 dicembre 2018 il Protocollo è stato ratificato da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa tranne Italia e Bosnia ed Erzegovina.

il controllo della Corte europea dei Diritti Umani istituita dalla presente Convenzione».

Articolo 2

1. All'articolo 21 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 2 così redatto: «I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all'Assemblea parlamentare in virtù dell'articolo 22.»
2. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 21.
3. Il paragrafo 2 dell'articolo 23 della Convenzione è soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23.

Articolo 3

All'articolo 30 della Convenzione, le parole «a meno che una delle parti non vi si opponga» sono soppresse.

Articolo 4

All'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, le parole «entro un periodo di sei mesi» sono sostituite dalle parole «entro un periodo di quattro mesi».

Articolo 5

All'articolo 35, paragrafo 3, comma b, della Convenzione, le parole «e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno» sono soppresse.

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 6

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzione, le quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate da:
 - a la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
 - b la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.² Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 8

1. Gli emendamenti introdotti dall'articolo 2 del presente Protocollo si applicano unicamente ai candidati presenti nelle liste sottoposte all'Assemblea parlamentare dalle Alte Parti contraenti, in virtù dell'articolo 22 della Convenzione, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. L'emendamento introdotto dall'articolo 3 del presente Protocollo non si applica alle cause pendenti in cui una delle parti si sia opposta, prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, alla proposta di una camera della Corte di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera.
3. L'articolo 4 del presente Protocollo entrerà in vigore alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. L'articolo 4 del presente Protocollo non si applica ai ricorsi in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione sia stata presa prima della data di entrata in vigore dell'articolo 4 del presente Protocollo.
4. Tutte le altre disposizioni del presente Protocollo si applicano alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 7; e
- d ogni atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione.

Protocollo n. 16

alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali

Strasburgo, 2.X.2013¹

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo, Viste le disposizioni della Convenzione, in particolare l'articolo 19 che istituisce la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito denominata «la Corte»); Considerato che l'estensione della competenza della Corte a emettere pareri consultivi permetterà alla Corte di interagire maggiormente con le autorità nazionali consolidando in tal modo l'attuazione della Convenzione, conformemente al principio di sussidiarietà;

Visto il Parere n. 285 (2013) adottato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 giugno 2013,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

- 1 Le più alte giurisdizioni di un'Alta Parte contraente, designate conformemente all'articolo 10, possono presentare alla Corte delle richieste di pareri consultivi su questioni di principio relative all'interpretazione o all'applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli.
- 2 La giurisdizione che presenta la domanda può chiedere un parere consultivo solo nell'ambito di una causa pendente dinanzi ad essa.
- 3 La giurisdizione che presenta la domanda deve motivare la richiesta di parere e produrre gli elementi pertinenti inerenti al contesto giuridico e fattuale della causa pendente.

¹ Il Protocollo n. 16, aperto alla firma il 2 ottobre 2013 ed entrato in vigore il 1° agosto 2018, è stato firmato dall'Italia il giorno stesso dell'adozione, ma non ancora ratificato.

Articolo 2

- 1 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera decide se accogliere la richiesta di parere consultivo rispetto all'articolo 1. Il rigetto della domanda dovrà essere motivato.
- 2 Quando il collegio accoglie la richiesta, la Grande Camera emette un parere consultivo.
- 3 Il collegio e la Grande Camera, indicati ai paragrafi precedenti, comprendono di pieno diritto il giudice eletto per l'Alta Parte contraente cui appartiene l'autorità giudiziaria che ha richiesto il parere. Se tale giudice è assente o non è in grado di partecipare alla riunione, una persona scelta dal Presidente della Corte da una lista previamente sottoposta a tal Parte sarà presente in qualità di giudice.

Articolo 3

Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e l'Alta Parte contraente cui appartiene l'autorità giudiziaria che ha richiesto il parere hanno il diritto di presentare osservazioni per iscritto e di prendere parte alle udienze. Il Presidente della Corte può, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, invitare anche altre Alte Parti contraenti o persone a presentare osservazioni per iscritto o a prendere parte alle udienze.

Articolo 4

- 1 I pareri consultivi sono motivati.
- 2 Se il parere consultivo non esprime, in tutto o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ciascuno dei giudici ha il diritto di allegare allo stesso la propria opinione separata.
- 3 I pareri consultivi sono trasmessi all'autorità giudiziaria che li ha richiesti e all'Alta Parte contraente cui appartiene tale autorità.
- 4 I pareri consultivi sono pubblicati.

Articolo 5

I pareri consultivi non sono vincolanti.

Articolo 6

Le Alte Parti contraenti considerano gli articoli 1-5 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 7

- 1 Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzione, le quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate da:
 - a la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o

- b la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
- 2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

- 1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.
- 2 Per le Alte Parti contraenti alla Convenzione che esprimeranno successivamente il proprio consenso a essere vincolate dal presente Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui hanno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 9

Non sono ammesse riserve alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 10

Ciascuna Alta Parte contraente della Convenzione indica, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quali autorità giudiziarie nomina ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente Protocollo. Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento nello stesso modo.

Articolo 11

- Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione:
- a ogni firma;
 - b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
 - c la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 8;
 - d ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 10; e
 - e ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione.

Il mio ricorso alla CEDU¹:

Come presentarlo e in che modo lo stesso viene gestito

La Corte dichiara inammissibili la maggior parte dei ricorsi senza esaminarli nel merito, a causa del mancato rispetto dei requisiti previsti a pena di inammissibilità. Le decisioni di inammissibilità sono definitive e non suscettibili di impugnazione.

Affinché il Suo ricorso non venga dichiarato inammissibile è quindi di fondamentale importanza che Lei rispetti tutti i requisiti necessari. Prima di introdurre il ricorso, La invitiamo a consultare il sito internet della Corte ed in particolare la Guida sull'ammissibilità, avvalendosi della lista di controllo, onde assicurarsi che il ricorso presenti tutti i requisiti necessari per superare il vaglio di ammissibilità.

PRIMA DI INVIARE IL RICORSO ALLA CORTE

Il formulario di ricorso è disponibile sul sito internet della Corte. La invitiamo a scaricarlo, compilarlo in ogni sua parte, nessuna esclusa, stamparlo e poi inviarlo alla Corte, allegando solo copie (non originali) dei documenti relativi che non le verranno poi più restituite alla fine del procedimento. Non chieda alla Corte di inviarLe il formulario in formato cartaceo ma lo stampi e si assicuri che arrivi in tempo utile alla fine di evitare che il ricorso venga dichiarato tardivo (consulti a tal proposito la Guida pratica per la presentazione di un ricorso alla Corte e le istruzioni per la compilazione del formulario, disponibili sul sito internet della Corte).

Un ricorso incompleto rischia di non essere esaminato dalla Corte. È quindi essenziale che Lei compili scrupolosamente in ogni sua parte il formulario di ricorso. In caso di omessa o incompleta compilazione

¹ Il presente documento è stato redatto dal Servizio Relazioni Esterne della Corte. Esso non vincola la Corte ma mira unicamente a fornire informazioni generali sul funzionamento di tale organo. Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare i documenti predisposti dalla Cancelleria (disponibili sul sito internet: www.echr.coe.int).

anche di una singola parte del formulario, o di mancato invio di copia dei documenti relativi, la Corte potrà rifiutare la registrazione del ricorso senza procedere al suo esame.

È possibile rivolgersi alla Corte utilizzando una delle due lingue ufficiali del Consiglio d'Europa: francese o inglese. Vi è tuttavia anche la possibilità di utilizzare una delle lingue ufficiali di un qualsiasi Stato membro del Consiglio d'Europa.

Durante la fase iniziale del procedimento, non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Tuttavia qualora Lei desideri essere rappresentato, dovrà inviare alla Corte una procura da Lei sottoscritta in cui nomina il Suo legale di fiducia.

Il formulario di ricorso compilato in ogni sua parte dovrà essere inviato, unitamente ai documenti relativi, al seguente indirizzo:

Monsieur le Greffier
Cour européenne des droits de l'homme Conseil de l'Europe
F-67075 Strasbourg cedex

Il ricorso deve essere inviato solo per posta ed è consigliabile l'invio per posta raccomandata con avviso di ricevimento. La Corte deve essere adita entro il termine stabilito dalla Convenzione; fa fede la data del timbro postale.

Pertanto, il formulario di ricorso dovrà essere spedito **il più presto possibile**, una volta concluso il procedimento nazionale mediante una decisione definitiva.

DOPO AVER INVIATO IL RICORSO ALLA CORTE

Il ricorso arriva all'Ufficio Centrale della Corte che riceve mediamente circa 1500 lettere al giorno. Considerato l'elevato numero di corrispondenza, la Corte non è in condizione di accusarne immediatamente ricevuta.

Non chiami la Corte per avere informazioni sull'avvenuta ricezione del ricorso. Sarà la Corte stessa a contattarLa se ha necessità di ulteriori informazioni.

L'Ufficio Centrale verifica la corrispondenza in arrivo e poi trasmette i ricorsi alla divisione giuridica competente per lo Stato contro il quale è stato presentato il singolo ricorso. Ad esempio, un ricorso contro la Germania verrà trasmesso alla divisione giuridica che tratta i casi tedeschi, composta da persone che posseggono le competenze linguistiche e giuridiche del Paese.

Il ricorso si vede attribuito un numero e viene esaminato da un giurista. Ciò non significa che esso sia stato accolto, ma solo che si è proceduto alla sua registrazione. **Nel caso in cui Lei venga contattato dalla Corte, dovrà**

rispondere entro il termine stabilito. In caso contrario il Suo ricorso verrà rigettato o distrutto.

Una volta in possesso di tutte le informazioni necessarie per il corretto esame del ricorso, la Corte lo assegna ad una delle sue formazioni giudiziarie.

Nel corso del procedimento, anche se Le sembra che sia già trascorso molto tempo, attenda di essere contattato dalla Corte. Considerato l'elevato numero di ricorsi presentati ogni anno (più di 50.000) ed il numero di ricorsi pendenti, la Corte non può accusare ricevuta delle lettere o dei documenti che riceve ovvero indicare la data approssimativa di trattazione del ricorso.

La procedura dinanzi alla Corte è scritta. Pertanto, tutte le informazioni che Lei desidera portare a conoscenza della Corte devono essere comunicate per iscritto.

L'ESAME DEL RICORSO

1. Formazioni Giudiziarie

A seconda dei casi, i ricorsi vengono assegnati ad una delle formazioni giudiziarie della Corte: Giudice unico, Comitato o Camera.

- Se il Suo ricorso è chiaramente inammissibile, perché non rispetta i requisiti necessari per l'introduzione di un ricorso alla Corte, esso viene assegnato ad un **Giudice unico**. La decisione di inammissibilità è definitiva e Lei ne sarà informato. **Le decisioni di inammissibilità sono definitive e non impugnabili e non è possibile richiedere informazioni ulteriori. Il caso viene definitivamente archiviato e il relativo fascicolo successivamente distrutto.**
- Se si tratta di un caso ripetitivo, perché verte su questioni sulle quali la Corte si è già pronunciata in casi simili, il ricorso viene assegnato ad un **Comitato di 3 giudici**. In tale evenienza, Le verrà inviata una lettera contenente informazioni sulla procedura. **Anche in questo caso, la Corte La contatterà se necessario.**
- Se non si tratta di un caso ripetitivo, il ricorso viene assegnato ad una **Camera, composta da 7 giudici**. Tale organo potrà emettere una decisione definitiva di inammissibilità o, se lo ritiene ammissibile, esaminare il ricorso nel merito. Preliminarmente il ricorso viene comunicato al Governo dello Stato interessato, per informarlo della sua esistenza e consentirgli di presentare eventuali osservazioni in merito alle questioni sollevate. Le osservazioni del Governo Le verranno trasmesse e Lei avrà la possibilità di replicare. Sebbene non sia necessario farsi assistere da un avvocato fin dall'inizio del procedimento, in questa fase la Corte La inviterà a nominare un avvocato di fiducia. **Anche in questo caso, sarà la Corte a contattarLa**

La informiamo inoltre che **la Grande Camera, composta da 17 giudici**, non viene mai investita direttamente di un ricorso ma solo per rimessione o rinvio, in una fase avanzata del procedimento. Se il ricorso viene assegnato ad una Camera, questa può rimettere la competenza a favore della Grande Camera, quando si tratta di risolvere una questione rilevante concernente l'interpretazione della Convenzione o quando vi è il rischio di un conflitto di giurisprudenza. In casi eccezionali, la Grande Camera può altresì essere investita di un ricorso per rinvio, a richiesta di una delle Parti, entro 3 mesi dalla pronuncia della sentenza di una Camera.

2. Durata del procedimento

È impossibile indicare la durata media di trattamento dei ricorsi da parte della Corte. Ciò dipende dal tipo di caso, dalla formazione giudiziaria alla quale viene assegnato, dalla solerzia con cui le parti forniscono alla Corte le informazioni richieste e da molteplici altri fattori. **La Corte esamina i ricorsi in base ad un ordine di trattazione che tiene conto dell'importanza e dell'urgenza delle questioni sollevate.** Pertanto, i casi più gravi o quelli che mettono in luce problemi su larga scala, vengono trattati con maggior rapidità, il che spiega perché può accadere che un ricorso sia ancora pendente mentre un altro, presentato dopo, sia già stato deciso.

3. Udienze

Le udienze dinanzi alla Camera o alla Grande Camera si svolgono in un numero limitato di casi (circa 30 l'anno). Lei verrà informato nel caso in cui, in relazione al ricorso da Lei presentato, la Corte decida di tenere un'udienza. Tutte le udienze sono registrate ed è possibile prenderne visione sul sito internet della Corte.

FASE FINALE DEL PROCEDIMENTO

La Corte definisce i ricorsi secondo modalità diverse:

1. Rigetto del ricorso

Distruzione del fascicolo

La mancata risposta, o una risposta pervenuta oltre il termine stabilito, a una richiesta formulata dalla Corte all'inizio della procedura, può essere intesa come un sopraggiunto disinteresse da parte del ricorrente alla trattazione del ricorso. Il ricorso sarà pertanto archiviato amministrativamente e il relativo fascicolo verrà distrutto. La decisione non è impugnabile.

Cancellazione della causa dal ruolo

In una fase successiva della procedura, dopo l'attribuzione del ricorso a una formazione giudiziaria, la Corte può decidere di cancellare la causa dal ruolo in caso di mancata risposta da parte del ricorrente, entro il termine stabilito, alle domande formulate dalla Corte. Tale inerzia verrà infatti interpretata come un sopraggiunto disinteresse da parte del ricorrente alla trattazione del ricorso. La causa può essere altresì cancellata dal ruolo in caso di regolamento amichevole o di dichiarazione unilaterale.

È quindi estremamente importante che Lei risponda a ogni richiesta della Corte nel più breve tempo possibile onde evitare che la Corte ritenga che Lei abbia perso interesse alla trattazione del ricorso, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo o archiviazione del ricorso.

Inammissibilità del ricorso

In caso di mancato rispetto di una condizione di ammissibilità per adire la Corte, il ricorso sarà dichiarato definitivamente inammissibile.

2. Pronuncia di una sentenza

Nel caso in cui il ricorso non venga dichiarato inammissibile, la Corte, dopo averlo esaminato nel merito, può decidere che non vi è stata alcuna violazione della Convenzione oppure, al contrario, che vi è stata violazione dei diritti del ricorrente. In tale evenienza, la Corte può accordare un indennizzo volto a compensare il pregiudizio subito dal ricorrente. In nessun caso è consentito alla Corte annullare una decisione di un'autorità nazionale.

La sentenza pronunciata da un Comitato è definitiva e non può formare oggetto di ricorso. Una sentenza della Camera diventa invece definitiva dopo il termine di 3 mesi durante il quale il ricorrente o il Governo convenuto possono chiedere che la causa venga rimessa alla Grande Camera per un nuovo esame del ricorso. Le ricordiamo che le domande di remissione alla Grande Camera vengono accettate solo in casi eccezionali. Le sentenze della Grande Camera sono definitive e non sono soggette a impugnazione.

Allorquando una sentenza che riconosce la sussistenza di una violazione diviene definitiva, la Corte trasmette il relativo fascicolo al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, cui spetta il compito di controllare l'esecuzione delle sentenze. Con tale trasmissione si conclude il procedimento dinanzi alla Corte.

In conclusione, è importante rispettare i criteri di ammissibilità previsti per la presentazione di un ricorso. In caso contrario la Corte non potrà far altro che rigettare il ricorso e le Sue doglianze non verranno esaminate nel merito.

Inoltre, la decisione della Corte che dichiara un ricorso inammissibile è definitiva e non è possibile richiedere la riapertura del fascicolo o proporre un nuovo ricorso avente il medesimo oggetto.

È UTILE SAPERE CHE

- **Anonimato**

I documenti riguardanti il procedimento dinanzi alla Corte sono accessibili al pubblico. Se Lei desidera mantenere l'anonimato, dovrà richiederlo all'atto della compilazione del ricorso, esplicitando i motivi per cui desidera che la Sua identità venga mantenuta segreta.

- **Regolamento amichevole**

Se la Corte ritiene che il Suo ricorso sia ammissibile, si sforzerà di trovare un accordo fra Lei e lo Stato contro il quale è diretto il ricorso al fine di addivenire ad un regolamento amichevole. Qualora ciò non sia possibile, la Corte potrà procedere all'esame delle doglianze e pronunciare una sentenza.

- **Dichiarazione unilaterale**

In caso di rifiuto da parte Sua, senza giustificato motivo, di una proposta di regolamento amichevole, la Corte potrà decidere di cancellare la causa dal ruolo se il Governo convenuto dichiara di riconoscere la violazione della Convenzione impegnandosi a porvi adeguato rimedio.

- **Misure cautelari**

È possibile richiedere l'adozione di un provvedimento temporaneo, ma solo in presenza di un danno imminente o di una minaccia grave alla salute della persona, come in caso di espulsione verso un Paese ove si rischi di subire torture.

DOMANDE FREQUENTI

- **La presentazione di un ricorso alla Corte dispensa il ricorrente dall'uniformarsi agli obblighi scaturenti da una sentenza definitiva resa da un giudice nazionale?**

No, la presentazione di un ricorso alla Corte non ha effetti sospensivi. Lei è quindi obbligato, pur dopo la presentazione di un ricorso alla Corte, a uniformarsi alle decisioni finali delle autorità giurisdizionali nazionali.

- **La Corte può aiutarmi a trovare un avvocato?**

No, La Corte non può aiutarLa a trovare un avvocato. Lei potrà, se lo ritiene, rivolgersi al Consiglio dell'ordine degli avvocati della Sua città e richiedere l'elenco dei propri iscritti.

- **La Corte può aiutarmi nella compilazione del formulario di ricorso?**

No, la Corte non può aiutarLa a compilare il formulario di ricorso. La Corte è del tutto neutrale riguardo ai procedimenti sottoposti alla sua atten-

zione. Lei troverà tutte le informazioni e i documenti necessari per la compilazione del ricorso sul sito internet della Corte, nella sezione dedicata alle informazioni per il ricorrente.

- **È previsto un sistema di assistenza giudiziaria?**

Si, ma non si può chiedere assistenza giudiziaria durante la fase iniziale del procedimento. Ciò può avvenire solo una volta che il ricorso è stato comunicato al Governo interessato. Le facciamo altresì notare che l'assistenza giudiziaria non viene concessa automaticamente a tutti coloro che ne fanno richiesta.

- **Se mi reco di persona alla Corte, avrò la possibilità di spiegare direttamente il mio caso o di sperare che esso venga trattato più celermente?**

Absolutamente no. La procedura dinanzi alla Corte è scritta. Recarsi personalmente a Strasburgo è del tutto inutile e non ha nessuna incidenza sul procedimento.

- **La Corte può darmi un consiglio legale?**

Non è compito della Corte dare consigli di natura legale sulle possibilità di ricorso e sulle procedure previste in ogni singolo Paese. Per quanto riguarda invece la procedura dinanzi alla Corte, è possibile trovare tutte le informazioni necessarie sul sito internet. La Corte non è in grado di stabilire a priori quante possibilità di successo abbia il Suo ricorso. Dovrà quindi necessariamente attendere che venga emessa una decisione o pronunciata una sentenza.

- **La Corte ha la possibilità di intervenire presso lo stato convenuto?**

No. La Corte non interverrà a Suo favore presso le autorità dello Stato contro il quale è stato presentato il ricorso. Tuttavia, in casi eccezionali, la Corte può richiedere a uno Stato di adottare determinate misure o di astenersi dal compiere determinate azioni, in attesa dell'esame del ricorso (si tratta in genere di casi in cui vi è il rischio concreto che il ricorrente possa subire danni gravi alla persona).

- **La Corte si è già occupata di casi simili al mio?**

Le sentenze della Corte vengono pubblicate sul sito internet. Lei può quindi effettuare una ricerca e verificare se la Corte ha già esaminato casi simili al Suo.

- **Se il mio ricorso viene dichiarato inammissibile che possibilità ho di oppormi a tale decisione?**

Le decisioni di inammissibilità sono definitive e non sono suscettibili di impugnazione. Pertanto, è estremamente importante che ogni ricorrente, prima di rivolgersi alla Corte, si assicuri che il Suo ricorso soddisfi tutti i requisiti di ammissibilità.

- **Come posso fare per avere informazioni sul mio ricorso?**

La Corte non è in grado di rispondere alle molteplici richieste di informazione sulla fase in cui si trovano i ricorsi pendenti. Considerato che la procedura dinanzi alla Corte è scritta, Lei verrà contattato per posta nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni da parte Sua o in occasione di una specifica fase del procedimento. Talune informazioni sono comunque reperibili sul sito internet della Corte (comunicazioni, domande alle parti, decisioni sull'ammissibilità, ecc.).

Regolamento di procedura della Corte



Rules of Court
Strasbourg, 1 August 2018

Registry of the Court

Note by the Registry

This new edition of the Rules of Court incorporates amendments made by the Plenary Court on 19 September 2016. The new edition entered into force on 1 August 2018. Any additional texts and updates will be made public on the Court's website (www.echr.coe.int).

The European Court of Human Rights,

Having regard to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Protocols thereto,

Makes the present Rules:

Rule 1¹ – Definitions

For the purposes of these Rules unless the context otherwise requires:

- (a) the term “Convention” means the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Protocols thereto;
- (b) the expression “plenary Court” means the European Court of Human Rights sitting in plenary session;
- (c) the expression “Grand Chamber” means the Grand Chamber of seventeen judges constituted in pursuance of Article 26 § 1 of the Convention;
- (d) the term “Section” means a Chamber set up by the plenary Court for a fixed period in pursuance of Article 25 (b) of the Convention and the expression “President of the Section” means the judge elected by the plenary Court in pursuance of Article 25 (c) of the Convention as President of such a Section;
- (e) the term “Chamber” means any Chamber of seven judges constituted in pursuance of Article 26 § 1 of the Convention and the expression “President of the Chamber” means the judge presiding over such a “Chamber”;
- (f) the term “Committee” means a Committee of three judges set up in pursuance of Article 26 § 1 of the Convention and the expression “President of the Committee” means the judge presiding over such a “Committee”;
- (g) the expression “single-judge formation” means a single judge sitting in accordance with Article 26 § 1 of the Convention;
- (h) the term “Court” means either the plenary Court, the Grand Chamber, a Section, a Chamber, a Committee, a single judge or the panel of five judges referred to in Article 43 § 2 of the Convention and in Article 2 of Protocol No. 16 thereto;
- (i) the expression “*ad hoc* judge” means any person chosen in pursuance of Article 26 § 4 of the Convention and in accordance with Rule 29 to sit as a member of the Grand Chamber or as a member of a Chamber;
- (j) the terms “judge” and “judges” mean the judges elected by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe or *ad hoc* judges;
- (k) the expression “Judge Rapporteur” means a judge appointed to carry out the tasks provided for in Rules 48 and 49;

¹ As amended by the Court on 7 July 2003, 13 November 2006 and 19 September 2016.

- (l) the term “non-judicial rapporteur” means a member of the Registry charged with assisting the single-judge formations provided for in Article 24 § 2 of the Convention;
- (m) the term “delegate” means a judge who has been appointed to a delegation by the Chamber and the expression “head of the delegation” means the delegate appointed by the Chamber to lead its delegation;
- (n) the term “delegation” means a body composed of delegates, Registry members and any other person appointed by the Chamber to assist the delegation;
- (o) the term “Registrar” denotes the Registrar of the Court or the Registrar of a Section according to the context;
- (p) the terms “party” and “parties” mean
 - the applicant or respondent Contracting Parties;
 - the applicant (the person, non-governmental organization or group of individuals) that lodged a complaint under Article 34 of the Convention;
- (q) the expression “third party” means any Contracting Party or any person concerned or the Council of Europe Commissioner for Human Rights who, as provided for in Article 36 §§ 1, 2 and 3 of the Convention and in Article 3 of Protocol No. 16, has exercised the right to submit written comments and take part in a hearing, or has been invited to do so;
- (r) the terms “hearing” and “hearings” mean oral proceedings held on the admissibility and/or merits of an application or in connection with a request for revision or an advisory opinion, a request for interpretation by a party or by the Committee of Ministers, or a question whether there has been a failure to fulfil an obligation which may be referred to the Court by virtue of Article 46 § 4 of the Convention;
- (s) the expression “Committee of Ministers” means the Committee of Ministers of the Council of Europe;
- (t) the terms “former Court” and “Commission” mean respectively the European Court and European Commission of Human Rights set up under former Article 19 of the Convention.

Title I – Organization and Working of the Court

Chapter I – Judges

Rule 2² – Calculation of term of office

1. Where the seat is vacant on the date of the judge's election, or where the election takes place less than three months before the seat becomes vacant, the term of office shall begin as from the date of taking up office which shall be no later than three months after the date of election.

2. Where the judge's election takes place more than three months before the seat becomes vacant, the term of office shall begin on the date on which the seat becomes vacant.

3. In accordance with Article 23 § 3 of the Convention, an elected judge shall hold office until a successor has taken the oath or made the declaration provided for in Rule 3.

Rule 3 – Oath or solemn declaration

1. Before taking up office, each elected judge shall, at the first sitting of the plenary Court at which the judge is present or, in case of need, before the President of the Court, take the following oath or make the following solemn declaration:

“I swear” – or “I solemnly declare” – “that I will exercise my functions as a judge honorably, independently and impartially and that I will keep secret all deliberations.”

2. This act shall be recorded in minutes.

Rule 4³ – Incompatible activities

1. In accordance with Article 21 § 3 of the Convention, the judges shall not during their term of office engage in any political or administrative activity or any professional activity which is incompatible with their independence or impartiality or with the demands of a full-time office. Each judge shall declare to the President of the Court any additional activity. In the event of a disagreement between the President and the judge concerned, any question arising shall be decided by the plenary Court.

2. A former judge shall not represent a party or third party in any capacity in proceedings before the Court relating to an application lodged before the date on which he or she ceased to hold office. As regards applications lodged subsequently, a former judge may not represent a party or third party in any capacity in proceedings before the Court until a period of two years from the date on which he or she ceased to hold office has elapsed.

² As amended by the Court on 13 November 2006 and 2 April 2012.

³ As amended by the Court on 29 March 2010.

Rule 5⁴ – Precedence

1. Elected judges shall take precedence after the President and Vice-Presidents of the Court and the Presidents of the Sections, according to the date of their taking up office in accordance with Rule 2

§§ 1 and 2.

2. Vice-Presidents of the Court elected to office on the same date shall take precedence according to the length of time they have served as judges. If the length of time they have served as judges is the same, they shall take precedence according to age. The same rule shall apply to Presidents of Sections.

3. Judges who have served the same length of time shall take precedence according to age.

4. *Ad hoc* judges shall take precedence after the elected judges according to age.

Rule 6 – Resignation

Resignation of a judge shall be notified to the President of the Court, who shall transmit it to the Secretary General of the Council of Europe. Subject to the provisions of Rules 24 § 4 *in fine* and 26 § 3, resignation shall constitute vacation of office.

Rule 7 – Dismissal from office

No judge may be dismissed from his or her office unless the other judges, meeting in plenary session, decide by a majority of two-thirds of the elected judges in office that he or she has ceased to fulfil the required conditions. He or she must first be heard by the plenary Court. Any judge may set in motion the procedure for dismissal from office.

⁴ As amended by the Court on 14 May 2007.

Chapter II⁵ – Presidency of the Court and the role of the Bureau

Rule 8⁶ – Election of the President and Vice-Presidents of the Court and the Presidents and Vice-Presidents of the Sections

1. The plenary Court shall elect its President and two Vice-Presidents for a period of three years as well as the Presidents of the Sections for a period of two years, provided that such periods shall not exceed the duration of their terms of office as judges.

2. Each Section shall likewise elect a Vice-President for a period of two years, provided that such period shall not exceed the duration of his or her term of office as judge.

3. A judge elected in accordance with paragraphs 1 or 2 above may be re-elected but only once to the same level of office.

4. The Presidents and Vice-Presidents shall continue to hold office until the election of their successors.

5. The elections referred to in paragraph 1 of this Rule shall be by secret ballot. Only the elected judges who are present shall take part. If no candidate receives an absolute majority of the votes cast, an additional round or rounds shall take place until one candidate has achieved an absolute majority. After each round, any candidate receiving fewer than five votes shall be eliminated; and if more than two candidates have received five votes or more, the one who has received the least number of votes shall also be eliminated. If there is more than one candidate in this position, only the candidate who is lowest in the order of precedence in accordance with Rule 5 shall be eliminated. In the event of a tie between two candidates in the final round, preference shall be given to the judge having precedence in accordance with Rule 5.

6. The rules set out in the preceding paragraph shall apply to the elections referred to in paragraph 2 of this Rule. However, where more than one round of voting is required until one candidate has achieved an absolute majority, only the candidate who has received the least number of votes shall be eliminated after each round.

Rule 9 – Functions of the President of the Court

1. The President of the Court shall direct the work and administration of the Court. The President shall represent the Court and, in particular, be responsible for its relations with the authorities of the Council of Europe.

2. The President shall preside at plenary meetings of the Court, meetings of the Grand Chamber and meetings of the panel of five judges.

⁵ As amended by the Court on 7 July 2003.

⁶ As amended by the Court on 7 November 2005, 20 February 2012, 14 January 2013, 14 April 2014, 1 June 2015 and 19 September 2016.

3. The President shall not take part in the consideration of cases being heard by Chambers except where he or she is the judge elected in respect of a Contracting Party concerned.

Rule 9A⁷ – Role of the Bureau

1. (a) The Court shall have a Bureau, composed of the President of the Court, the Vice-Presidents of the Court and the Section Presidents. Where a Vice-President or a Section President is unable to attend a Bureau meeting, he or she shall be replaced by the Section Vice-President or, failing that, by the next most senior member of the Section according to the order of precedence established in Rule 5.

(b) The Bureau may request the attendance of any other member of the Court or any other person whose presence it considers necessary.

2. The Bureau shall be assisted by the Registrar and the Deputy Registrars.

3. The Bureau's task shall be to assist the President in carrying out his or her function in directing the work and administration of the Court. To this end the President may submit to the Bureau any administrative or extra-judicial matter which falls within his or her competence.

4. The Bureau shall also facilitate coordination between the Court's Sections.

5. The President may consult the Bureau before issuing practice directions under Rule 32 and before approving general instructions drawn up by the Registrar under Rule 17 § 4.

6. The Bureau may report on any matter to the Plenary. It may also make proposals to the Plenary.

7. A record shall be kept of the Bureau's meetings and distributed to the Judges in both the Court's official languages. The secretary to the Bureau shall be designated by the Registrar in agreement with the President.

Rule 10 – Functions of the Vice-Presidents of the Court

The Vice-Presidents of the Court shall assist the President of the Court. They shall take the place of the President if the latter is unable to carry out his or her duties or the office of President is vacant, or at the request of the President. They shall also act as Presidents of Sections.

Rule 11 – Replacement of the President and the Vice-Presidents of the Court

If the President and the Vice-Presidents of the Court are at the same time unable to carry out their duties or if their offices are at the same time vacant,

⁷ Inserted by the Court on 7 July 2003.

the office of President of the Court shall be assumed by a President of a Section or, if none is available, by another elected judge, in accordance with the order of precedence provided for in Rule 5.

Rule 12⁸ – Presidency of Sections and Chambers

The Presidents of the Sections shall preside at the sittings of the Section and Chambers of which they are members and shall direct the Sections' work. The Vice-Presidents of the Sections shall take their place if they are unable to carry out their duties or if the office of President of the Section concerned is vacant, or at the request of the President of the Section. Failing that, the judges of the Section and the Chambers shall take their place, in the order of precedence provided for in Rule 5.

Rule 13⁹ - Inability to preside

Judges of the Court may not preside in cases in which the Contracting Party of which they are nationals or in respect of which they were elected is a party, or in cases where they sit as a judge appointed by virtue of Rule 29 § 1 (a) or Rule 30 § 1.

Rule 14 – Balanced representation of the sexes

In relation to the making of appointments governed by this and the following chapter of the present Rules, the Court shall pursue a policy aimed at securing a balanced representation of the sexes.

⁸ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002.

⁹ As amended by the Court on 4 July 2005.

Chapter III – The Registry

Rule 15¹⁰ – Election of the Registrar

1. The plenary Court shall elect its Registrar. The candidates shall be of high moral character and must possess the legal, managerial and linguistic knowledge and experience necessary to carry out the functions attaching to the post.

2. The Registrar shall be elected for a term of five years and may be re-elected. The Registrar may not be dismissed from office, unless the judges, meeting in plenary session, decide by a majority of two-thirds of the elected judges in office that the person concerned has ceased to fulfil the required conditions. He or she must first be heard by the plenary Court. Any judge may set in motion the procedure for dismissal from office.

3. The elections referred to in this Rule shall be by secret ballot; only the elected judges who are present shall take part. If no candidate receives an absolute majority of the votes cast, an additional round or rounds of voting shall take place until one candidate has achieved an absolute majority. After each round, any candidate receiving fewer than five votes shall be eliminated; and if more than two candidates have received five votes or more, the one who has received the least number of votes shall also be eliminated. In the event of a tie in an additional round of voting, preference shall be given, firstly, to the female candidate, if any, and, secondly, to the older candidate.

4. Before taking up office, the Registrar shall take the following oath or make the following solemn declaration before the plenary Court or, if need be, before the President of the Court:

“I swear” – or “I solemnly declare” – “that I will exercise loyally, discreetly and conscientiously the functions conferred upon me as Registrar of the European Court of Human Rights.”

This act shall be recorded in minutes.

Rule 16¹¹ – Election of the Deputy Registrars

1. The plenary Court shall also elect one or more Deputy Registrars on the conditions and in the manner and for the term prescribed in the preceding Rule. The procedure for dismissal from office provided for in respect of the Registrar shall likewise apply. The Court shall first consult the Registrar in both these matters.

2. Before taking up office, a Deputy Registrar shall take an oath or make a solemn declaration before the plenary Court or, if need be, before the President of the Court, in terms similar to those prescribed in respect of the Registrar. This act shall be recorded in minutes.

¹⁰ As amended by the Court on 14 April 2014.

¹¹ As amended by the Court on 14 April 2014.

Rule 17 – Functions of the Registrar

1. The Registrar shall assist the Court in the performance of its functions and shall be responsible for the organisation and activities of the Registry under the authority of the President of the Court.

2. The Registrar shall have the custody of the archives of the Court and shall be the channel for all communications and notifications made by, or addressed to, the Court in connection with the cases brought or to be brought before it.

3. The Registrar shall, subject to the duty of discretion attaching to this office, reply to requests for information concerning the work of the Court, in particular to enquiries from the press.

4. General instructions drawn up by the Registrar, and approved by the President of the Court, shall regulate the working of the Registry.

Rule 18¹² – Organisation of the Registry

1. The Registry shall consist of Section Registries equal to the number of Sections set up by the Court and of the departments necessary to provide the legal and administrative services required by the Court.

2. The Section Registrar shall assist the Section in the performance of its functions and may be assisted by a Deputy Section Registrar.

3. The officials of the Registry shall be appointed by the Registrar under the authority of the President of the Court. The appointment of the Registrar and Deputy Registrars shall be governed by Rules 15 and 16 above.

Rule 18A¹³ – Non-judicial rapporteurs

1. When sitting in a single-judge formation, the Court shall be assisted by non-judicial rapporteurs who shall function under the authority of the President of the Court. They shall form part of the Court's Registry.

2. The non-judicial rapporteurs shall be appointed by the President of the Court on a proposal by the Registrar. Section Registrars and Deputy Section Registrars, as referred to in Rule 18 § 2, shall act *ex officio* as non-judicial rapporteurs.

Rule 18B¹⁴ – Jurisconsult

For the purposes of ensuring the quality and consistency of its case-law, the Court shall be assisted by a Jurisconsult. He or she shall be a member of the Registry. The Jurisconsult shall provide opinions and information, in particular to the judicial formations and the members of the Court.

¹² As amended by the Court on 13 November 2006 and 2 April 2012.

¹³ Inserted by the Court on 13 November 2006 and amended on 14 January 2013.

¹⁴ Inserted by the Court on 23 June 2014.

Chapter IV – The Working of the Court

Rule 19 – Seat of the Court

1. The seat of the Court shall be at the seat of the Council of Europe at Strasbourg. The Court may, however, if it considers it expedient, perform its functions elsewhere in the territories of the member States of the Council of Europe.

2. The Court may decide, at any stage of the examination of an application, that it is necessary that an investigation or any other function be carried out elsewhere by it or one or more of its members.

Rule 20 – Sessions of the plenary Court

1. The plenary sessions of the Court shall be convened by the President of the Court whenever the performance of its functions under the Convention and under these Rules so requires. The President of the Court shall convene a plenary session if at least one-third of the members of the Court so request, and in any event once a year to consider administrative matters.

2. The quorum of the plenary Court shall be two-thirds of the elected judges in office.

3. If there is no quorum, the President shall adjourn the sitting.

Rule 21 – Other sessions of the Court

1. The Grand Chamber, the Chambers and the Committees shall sit full time. On a proposal by the President, however, the Court shall fix session periods each year.

2. Outside those periods the Grand Chamber and the Chambers shall be convened by their Presidents in cases of urgency.

Rule 22 – Deliberations

1. The Court shall deliberate in private. Its deliberations shall remain secret.

2. Only the judges shall take part in the deliberations. The Registrar or the designated substitute, as well as such other officials of the Registry and interpreters whose assistance is deemed necessary, shall be present. No other person may be admitted except by special decision of the Court.

3. Before a vote is taken on any matter in the Court, the President may request the judges to state their opinions on it.

Rule 23 – Votes

1. The decisions of the Court shall be taken by a majority of the judges present. In the event of a tie, a fresh vote shall be taken and, if there is still a

tie, the President shall have a casting vote. This paragraph shall apply unless otherwise provided for in these Rules.

2. The decisions and judgments of the Grand Chamber and the Chambers shall be adopted by a majority of the sitting judges. Abstentions shall not be allowed in final votes on the admissibility and merits of cases.

3. As a general rule, votes shall be taken by a show of hands. The President may take a roll-call vote, in reverse order of precedence.

3. Any matter that is to be voted upon shall be formulated in precise terms.

Rule 23A¹⁵ – Decision by tacit agreement

Where it is necessary for the Court to decide a point of procedure or any other question other than at a scheduled meeting of the Court, the President may direct that a draft decision be circulated among the judges and that a deadline be set for their comments on the draft. In the absence of any objection from a judge, the proposal shall be deemed to have been adopted at the expiry of the deadline.

¹⁵ Inserted by the Court on 13 December 2004.

Chapter V – The Composition of the Court

Rule 24¹⁶ – Composition of the Grand Chamber

1. The Grand Chamber shall be composed of seventeen judges and at least three substitute judges.

2. (a) The Grand Chamber shall include the President and the Vice-Presidents of the Court and the Presidents of the Sections. Any Vice-President of the Court or President of a Section who is unable to sit as a member of the Grand Chamber shall be replaced by the Vice-President of the relevant Section.

(b) The judge elected in respect of the Contracting Party concerned or, where appropriate, the judge designated by virtue of Rule 29 or Rule 30 shall sit as an *ex officio* member of the Grand Chamber in accordance with Article 26 §§ 4 and 5 of the Convention.

(c) In cases referred to the Grand Chamber under Article 30 of the Convention, the Grand Chamber shall also include the members of the Chamber which relinquished jurisdiction.

(d) In cases referred to it under Article 43 of the Convention, the Grand Chamber shall not include any judge who sat in the Chamber which rendered the judgment in the case so referred, with the exception of the President of that Chamber and the judge who sat in respect of the State Party concerned, or any judge who sat in the Chamber or Chambers which ruled on the admissibility of the application.

(e) The judges and substitute judges who are to complete the Grand Chamber in each case referred to it shall be designated from among the remaining judges by a drawing of lots by the President of the Court in the presence of the Registrar. The modalities for the drawing of lots shall be laid down by the Plenary Court, having due regard to the need for a geographically balanced composition reflecting the different legal systems among the Contracting Parties.

(f) In examining a request under Article 46 § 4 of the Convention, the Grand Chamber shall include, in addition to the judges referred to in paragraph 2 (a) and (b) of this Rule, the members of the Chamber or Committee which rendered the judgment in the case concerned. If the judgment was rendered by a Grand Chamber, the Grand Chamber shall be constituted as the original Grand Chamber. In all cases, including those where it is not possible to reconstitute the original Grand Chamber, the judges and substitute judges who are to complete the Grand Chamber shall be designated in accordance with paragraph 2 (e) of this Rule.

¹⁶ As amended by the Court on 8 December 2000, 13 December 2004, 4 July and 7 November 2005, 29 May and 13 November 2006, 6 May 2013 and 19 September 2016.

(g) In examining a request for an advisory opinion under Article 47 of the Convention, the Grand Chamber shall be constituted in accordance with the provisions of paragraph 2 (a) and (e) of this Rule.

(h) In examining a request for an advisory opinion under Protocol No. 16 to the Convention, the Grand Chamber shall be constituted in accordance with the provision of paragraph 2 (a), (b) and (e) of this Rule.

3. If any judges are prevented from sitting, they shall be replaced by the substitute judges in the order in which the latter were selected under paragraph 2 (e) of this Rule.

4. The judges and substitute judges designated in accordance with the above provisions shall continue to sit in the Grand Chamber for the consideration of the case until the proceedings have been completed. Even after the end of their terms of office, they shall continue to deal with the case if they have participated in the consideration of the merits. These provisions shall also apply to proceedings relating to advisory opinions.

5. (a) The panel of five judges of the Grand Chamber called upon to consider a referral request submitted under Article 43 of the Convention shall be composed of

- the President of the Court. If the President of the Court is prevented from sitting, he or she shall be replaced by the Vice-President of the Court taking precedence;
- two Presidents of Sections designated by rotation. If the Presidents of the Sections so designated are prevented from sitting, they shall be replaced by the Vice-Presidents of their Sections;
- two judges designated by rotation from among the judges elected by the remaining Sections to serve on the panel for a period of six months;
- at least two substitute judges designated in rotation from among the judges elected by the Sections to serve on the panel for a period of six months.

(b) When considering a referral request, the panel shall not include any judge who took part in the consideration of the admissibility or merits of the case in question.

(c) No judge elected in respect of, or who is a national of, a Contracting Party concerned by a referral request may be a member of the panel when it examines that request. An elected judge appointed pursuant to Rules 29 or 30 shall likewise be excluded from consideration of any such request.

(d) Any member of the panel unable to sit, for the reasons set out in (b) or (c) shall be replaced by a substitute judge designated in rotation from among the judges elected by the Sections to serve on the panel for a period of six months.

(e) When considering a request for an advisory opinion submitted under Article 1 of Protocol No. 16 to the Convention, the panel shall be composed in accordance with the provisions of Rule 93.

Rule 25 – Setting-up of Sections

1. The Chambers provided for in Article 25 (b) of the Convention (referred to in these Rules as “Sections”) shall be set up by the plenary Court, on a proposal by its President, for a period of three years with effect from the election of the presidential office-holders of the Court under Rule 8. There shall be at least four Sections.

2. Each judge shall be a member of a Section. The composition of the Sections shall be geographically and gender balanced and shall reflect the different legal systems among the Contracting Parties.

3. Where a judge ceases to be a member of the Court before the expiry of the period for which the Section has been constituted, the judge’s place in the Section shall be taken by his or her successor as a member of the Court.

4. The President of the Court may exceptionally make modifications to the composition of the Sections if circumstances so require.

5. On a proposal by the President, the plenary Court may constitute an additional Section.

Rule 26¹⁷ – Constitution of Chambers

1. The Chambers of seven judges provided for in Article 26 § 1 of the Convention for the consideration of cases brought before the Court shall be constituted from the Sections as follows.

(a) Subject to paragraph 2 of this Rule and to Rule 28 § 4, last sentence, the Chamber shall in each case include the President of the Section and the judge elected in respect of any Contracting Party concerned. If the latter judge is not a member of the Section to which the application has been assigned under Rules 51 or 52, he or she shall sit as an *ex officio* member of the Chamber in accordance with Article 26 § 4 of the Convention. Rule 29 shall apply if that judge is unable to sit or withdraws.

(b) The other members of the Chamber shall be designated by the President of the Section in rotation from among the members of the relevant Section.

(c) The members of the Section who are not so designated shall sit in the case as substitute judges.

2. The judge elected in respect of any Contracting Party concerned or, where appropriate, another elected judge or *ad hoc* judge appointed in

¹⁷ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002 and 6 May 2013.

accordance with Rules 29 and 30 may be dispensed by the President of the Chamber from attending meetings devoted to preparatory or procedural matters. For the purposes of such meetings the first substitute judge shall sit.

3. Even after the end of their terms of office, judges shall continue to deal with cases in which they have participated in the consideration of the merits.

Rule 27¹⁸ – Committees

1. Committees composed of three judges belonging to the same Section shall be set up under Article 26 § 1 of the Convention. After consulting the Presidents of the Sections, the President of the Court shall decide on the number of Committees to be set up.

2. The Committees shall be constituted for a period of twelve months by rotation among the members of each Section, excepting the President of the Section.

3. The judges of the Section, including the President of the Section, who are not members of a Committee may, as appropriate, be called upon to sit. They may also be called upon to take the place of members who are unable to sit.

4. The President of the Committee shall be the member having precedence in the Section.

Rule 27A¹⁹ – Single-judge formation

1. A single-judge formation shall be introduced in pursuance of Article 26 § 1 of the Convention. After consulting the Bureau, the President of the Court shall decide on the number of single judges to be appointed and shall appoint them. The President shall draw up in advance the list of Contracting Parties in respect of which each judge shall examine applications throughout the period for which that judge is appointed to sit as a single judge.

2. The following shall also sit as single judges

(a) the Presidents of the Sections when exercising their competences under Rule 54 §§ 2 (b) and 3;

(b) Vice-Presidents of Sections appointed to decide on requests for interim measures in accordance with Rule 39 § 4.

3. Single judges shall be appointed for a period of twelve months. They shall continue to carry out their other duties within the Sections of which they are members in accordance with Rule 25 § 2.

4. Pursuant to Article 24 § 2 of the Convention, when deciding, each single judge shall be assisted by a non-judicial rapporteur.

¹⁸ As amended by the Court on 13 November 2006 and 16 November 2009.

¹⁹ Inserted by the Court on 13 November 2006 and amended on 14 January 2013.

Rule 28²⁰ – Inability to sit, withdrawal or exemption

1. Any judge who is prevented from taking part in sittings which he or she has been called upon to attend shall, as soon as possible, give notice to the President of the Chamber.

2. A judge may not take part in the consideration of any case if

(a) he or she has a personal interest in the case, including a spousal, parental or other close family, personal or professional relationship, or a subordinate relationship, with any of the parties;

(b) he or she has previously acted in the case, whether as the Agent, advocate or adviser of a party or of a person having an interest in the case, or as a member of another national or international tribunal or commission of inquiry, or in any other capacity;

(c) he or she, being an *ad hoc* judge or a former elected judge continuing to sit by virtue of Rule 26

§ 3, engages in any political or administrative activity or any professional activity which is incompatible with his or her independence or impartiality;

(d) he or she has expressed opinions publicly, through the communications media, in writing, through his or her public actions or otherwise, that are objectively capable of adversely affecting his or her impartiality;

(e) for any other reason, his or her independence or impartiality may legitimately be called into doubt.

3. If a judge withdraws for one of the said reasons, he or she shall notify the President of the Chamber, who shall exempt the judge from sitting.

4. In the event of any doubt on the part of the judge concerned or the President as to the existence of one of the grounds referred to in paragraph 2 of this Rule, that issue shall be decided by the Chamber. After hearing the views of the judge concerned, the Chamber shall deliberate and vote, without that judge being present. For the purposes of the Chamber's deliberations and vote on this issue, he or she shall be replaced by the first substitute judge in the Chamber. The same shall apply if the judge sits in respect of any Contracting Party concerned in accordance with Rules 29 and 30.

5. The provisions above shall apply also to a judge's acting as a single judge or participation in a Committee, save that the notice required under paragraphs 1 or 3 of this Rule shall be given to the President of the Section.

Rule 29²¹ – *Ad hoc* judges

1. (a) If the judge elected in respect of a Contracting Party concerned is unable to sit in the Chamber, withdraws, or is exempted, or if there is none,

²⁰ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002, 13 December 2004, 13 November 2006 and 6 May 2013.

²¹ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002, 13 November 2006, 29 March 2010, 6 May 2013, 19 September 2016 and 16 April 2018.

the President of the Chamber shall appoint an *ad hoc* judge, who is eligible to take part in the consideration of the case in accordance with Rule 28, from a list submitted in advance by the Contracting Party containing the names of three to five persons whom the Contracting Party has designated as eligible to serve as *ad hoc* judges for a renewable period of two years and as satisfying the conditions set out in paragraph 1 (c) of this Rule.

The list shall include both sexes and shall be accompanied by biographical details of the persons whose names appear on the list. The persons whose names appear on the list may not represent a party or a third party in any capacity in proceedings before the Court.

(b) The procedure set out in paragraph 1 (a) of this Rule shall apply if the person so appointed is unable to sit or withdraws.

(c) An *ad hoc* judge shall possess the qualifications required by Article 21 § 1 of the Convention and must be in a position to meet the demands of availability and attendance provided for in paragraph 5 of this Rule. For the duration of their appointment, an *ad hoc* judge shall not represent any party or third party in any capacity in proceedings before the Court.

2. The President of the Chamber shall appoint another elected judge to sit as an *ad hoc* judge where

(a) at the time of notice being given of the application under Rule 54 § 2 (b), the Contracting Party concerned has not supplied the Registrar with a list as described in paragraph 1 (a) of this Rule, or

(b) the President of the Chamber finds that less than three of the persons indicated in the list satisfy the conditions laid down in paragraph 1 (c) of this Rule.

3. The President of the Chamber may decide not to appoint an *ad hoc* judge pursuant to paragraph 1 (a) or 2 of this Rule until notice of the application is given to the Contracting Party under Rule 54 § 2 (b). Pending the decision of the President of the Chamber, the first substitute judge shall sit.

4. An *ad hoc* judge shall, at the beginning of the first sitting held to consider the case after the judge has been appointed, take the oath or make the solemn declaration provided for in Rule 3. This act shall be recorded in minutes.

5. *Ad hoc* judges are required to make themselves available to the Court and, subject to Rule 26 § 2, to attend the meetings of the Chamber.

6. The provisions of this Rule shall apply *mutatis mutandis* to proceedings before a panel of the Grand Chamber in connection with a request for an advisory opinion submitted under Article 1 of Protocol No. 16 to the Convention, as well as to proceedings before the Grand Chamber constituted to examine requests accepted by the panel.

Rule 30²² – Common interest

1. If two or more applicant or respondent Contracting Parties have a common interest, the President of the Chamber may invite them to agree to appoint a single judge elected in respect of one of the Contracting Parties concerned as common-interest judge who will be called upon to sit *ex officio*. If the Parties are unable to agree, the President shall choose the common-interest judge by lot from the judges proposed by the Parties.

2. The President of the Chamber may decide not to invite the Contracting Parties concerned to make an appointment under paragraph 1 of this Rule until notice of the application has been given under Rule 54 § 2.

3. In the event of a dispute as to the existence of a common interest or as to any related matter, the Chamber shall decide, if necessary after obtaining written submissions from the Contracting Parties concerned.

²² As amended by the Court on 7 July 2003.

Title II – Procedure

Chapter I – General Rules

Rule 31 – Possibility of particular derogations

The provisions of this Title shall not prevent the Court from derogating from them for the consideration of a particular case after having consulted the parties where appropriate.

Rule 32 – Practice directions

The President of the Court may issue practice directions, notably in relation to such matters as appearance at hearings and the filing of pleadings and other documents.

Rule 33²³ – Public character of documents

1. All documents deposited with the Registry by the parties or by any third party in connection with an application, except those deposited within the framework of friendly-settlement negotiations as provided for in Rule 62, shall be accessible to the public in accordance with arrangements determined by the Registrar, unless the President of the Chamber, for the reasons set out in paragraph 2 of this Rule, decides otherwise, either of his or her own motion or at the request of a party or any other person concerned.

2. Public access to a document or to any part of it may be restricted in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties or of any person concerned so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the President of the Chamber in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.

3. Any request for confidentiality made under paragraph 1 of this Rule must include reasons and specify whether it is requested that all or part of the documents be inaccessible to the public.

4. Decisions and judgments given by a Chamber shall be accessible to the public. Decisions and judgments given by a Committee, including decisions covered by the proviso to Rule 53 § 5, shall be accessible to the public. The Court shall periodically make accessible to the public general information about decisions taken by single-judge formations pursuant to Rule 52A § 1 and by Committees in application of Rule 53 § 5.

²³ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002, 7 July 2003, 4 July 2005, 13 November 2006 and 14 May 2007.

Rule 34²⁴ – Use of languages

1. The official languages of the Court shall be English and French.

2. In connection with applications lodged under Article 34 of the Convention, and for as long as no Contracting Party has been given notice of such an application in accordance with these Rules, all communications with and oral and written submissions by applicants or their representatives, if not in one of the Court's official languages, shall be in one of the official languages of the Contracting Parties. If a Contracting Party is informed or given notice of an application in accordance with these Rules, the application and any accompanying documents shall be communicated to that State in the language in which they were lodged with the Registry by the applicant.

3. (a) All communications with and oral and written submissions by applicants or their representatives in respect of a hearing, or after notice of an application has been given to a Contracting Party, shall be in one of the Court's official languages, unless the President of the Chamber grants leave for the continued use of the official language of a Contracting Party.

(b) If such leave is granted, the Registrar shall make the necessary arrangements for the interpretation and translation into English or French of the applicant's oral and written submissions respectively, in full or in part, where the President of the Chamber considers it to be in the interests of the proper conduct of the proceedings.

(c) Exceptionally the President of the Chamber may make the grant of leave subject to the condition that the applicant bear all or part of the costs of making such arrangements.

(d) Unless the President of the Chamber decides otherwise, any decision made under the foregoing provisions of this paragraph shall remain valid in all subsequent proceedings in the case, including those in respect of requests for referral of the case to the Grand Chamber and requests for interpretation or revision of a judgment under Rules 73, 79 and 80 respectively.

4. (a) All communications with and oral and written submissions by a Contracting Party which is a party to the case shall be in one of the Court's official languages. The President of the Chamber may grant the Contracting Party concerned leave to use one of its official languages for its oral and written submissions.

(b) If such leave is granted, it shall be the responsibility of the requesting Party

(i) to file a translation of its written submissions into one of the official languages of the Court within a time-limit to be fixed by the President of the Chamber. Should that Party not file the translation within that time-limit, the Registrar may make the necessary arrange-

²⁴ As amended by the Court on 13 December 2004 and 19 September 2016.

ments for such translation, the expenses to be charged to the requesting Party;

(ii) to bear the expenses of interpreting its oral submissions into English or French. The Registrar shall be responsible for making the necessary arrangements for such interpretation.

(c) The President of the Chamber may direct that a Contracting Party which is a party to the case shall, within a specified time, provide a translation into, or a summary in, English or French of all or certain annexes to its written submissions or of any other relevant document, or of extracts therefrom.

(d) The preceding sub-paragraphs of this paragraph shall also apply, *mutatis mutandis*, to third-party intervention under Rule 44 and to the use of a non-official language by a third party.

5. The President of the Chamber may invite the respondent Contracting Party to provide a translation of its written submissions in the or an official language of that Party in order to facilitate the applicant's understanding of those submissions.

6. Any witness, expert or other person appearing before the Court may use his or her own language if he or she does not have sufficient knowledge of either of the two official languages. In that event the Registrar shall make the necessary arrangements for interpreting or translation.

7. In respect of a request for an advisory opinion under Article 1 of Protocol No. 16 to the Convention, the requesting court or tribunal may submit the request as referred to in Rule 92 to the Court in the national official language used in the domestic proceedings. Where the language is not an official language of the Court, an English or French translation of the request shall be filed within a time-limit to be fixed by the President of the Court.

Rule 35 – Representation of Contracting Parties

The Contracting Parties shall be represented by Agents, who may have the assistance of advocates or advisers.

Rule 36²⁵ – Representation of applicants

1. Persons, non-governmental organisations or groups of individuals may initially present applications under Article 34 of the Convention themselves or through a representative.

2. Following notification of the application to the respondent Contracting Party under Rule 54

§ 2 (b), the applicant should be represented in accordance with paragraph 4 of this Rule, unless the President of the Chamber decides otherwise.

²⁵ As amended by the Court on 7 July 2003.

3. The applicant must be so represented at any hearing decided on by the Chamber, unless the President of the Chamber exceptionally grants leave to the applicant to present his or her own case, subject, if necessary, to being assisted by an advocate or other approved representative.

4. (a) The representative acting on behalf of the applicant pursuant to paragraphs 2 and 3 of this Rule shall be an advocate authorised to practise in any of the Contracting Parties and resident in the territory of one of them, or any other person approved by the President of the Chamber.

(b) In exceptional circumstances and at any stage of the procedure, the President of the Chamber may, where he or she considers that the circumstances or the conduct of the advocate or other person appointed under the preceding sub-paragraph so warrant, direct that the latter may no longer represent or assist the applicant and that the applicant should seek alternative representation.

5. (a) The advocate or other approved representative, or the applicant in person who seeks leave to present his or her own case, must even if leave is granted under the following sub-paragraph have an adequate understanding of one of the Court's official languages.

(b) If he or she does not have sufficient proficiency to express himself or herself in one of the Court's official languages, leave to use one of the official languages of the Contracting Parties may be given by the President of the Chamber under Rule 34 § 3.

Rule 37²⁶ – Communications, notifications and summonses

1. Communications or notifications addressed to the Agents or advocates of the parties shall be deemed to have been addressed to the parties.

2. If, for any communication, notification or summons addressed to persons other than the Agents or advocates of the parties, the Court considers it necessary to have the assistance of the Government of the State on whose territory such communication, notification or summons is to have effect, the President of the Court shall apply directly to that Government in order to obtain the necessary facilities.

Rule 38 – Written pleadings

1. No written observations or other documents may be filed after the time-limit set by the President of the Chamber or the Judge Rapporteur, as the case may be, in accordance with these Rules. No written observations or other documents filed outside that time-limit or contrary to any practice direction issued under Rule 32 shall be included in the case file unless the President of the Chamber decides otherwise.

²⁶ As amended by the Court on 7 July 2003.

2. For the purposes of observing the time-limit referred to in paragraph 1 of this Rule, the material date is the certified date of dispatch of the document or, if there is none, the actual date of receipt at the Registry.

Rule 38A²⁷ – Examination of matters of procedure

Questions of procedure requiring a decision by the Chamber shall be considered simultaneously with the examination of the case, unless the President of the Chamber decides otherwise.

Rule 39²⁸ – Interim measures

1. The Chamber or, where appropriate, the President of the Section or a duty judge appointed pursuant to paragraph 4 of this Rule may, at the request of a party or of any other person concerned, or of their own motion, indicate to the parties any interim measure which they consider should be adopted in the interests of the parties or of the proper conduct of the proceedings.

2. Where it is considered appropriate, immediate notice of the measure adopted in a particular case may be given to the Committee of Ministers.

3. The Chamber or, where appropriate, the President of the Section or a duty judge appointed pursuant to paragraph 4 of this Rule may request information from the parties on any matter connected with the implementation of any interim measure indicated.

4. The President of the Court may appoint Vice-Presidents of Sections as duty judges to decide on requests for interim measures.

Rule 40 – Urgent notification of an application

In any case of urgency the Registrar, with the authorisation of the President of the Chamber, may, without prejudice to the taking of any other procedural steps and by any available means, inform a Contracting Party concerned in an application of the introduction of the application and of a summary of its objects.

Rule 41²⁹ – Order of dealing with cases

In determining the order in which cases are to be dealt with, the Court shall have regard to the importance and urgency of the issues raised on the basis of criteria fixed by it. The Chamber, or its President, may, however, derogate from these criteria so as to give priority to a particular application.

²⁷ Inserted by the Court on 17 June and 8 July 2002.

²⁸ As amended by the Court on 4 July 2005, 16 January 2012 and 14 January 2013.

²⁹ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002 and 29 June 2009.

Rule 42 – Joinder and simultaneous examination of applications (former Rule 43)

1. The Chamber may, either at the request of the parties or of its own motion, order the joinder of two or more applications.

2. The President of the Chamber may, after consulting the parties, order that the proceedings in applications assigned to the same Chamber be conducted simultaneously, without prejudice to the decision of the Chamber on the joinder of the applications.

Rule 43³⁰ – Striking out and restoration to the list (former Rule 44)

1. The Court may at any stage of the proceedings decide to strike an application out of its list of cases in accordance with Article 37 of the Convention.

2. When an applicant Contracting Party notifies the Registrar of its intention not to proceed with the case, the Chamber may strike the application out of the Court's list under Article 37 of the Convention if the other Contracting Party or Parties concerned in the case agree to such discontinuance.

3. If a friendly settlement is effected in accordance with Article 39 of the Convention, the application shall be struck out of the Court's list of cases by means of a decision. In accordance with Article 39 § 4 of the Convention, this decision shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise the execution of the terms of the friendly settlement as set out in the decision. In other cases provided for in Article 37 of the Convention, the application shall be struck out by means of a judgment if it has been declared admissible or, if not declared admissible, by means of a decision. Where the application has been struck out by means of a judgment, the President of the Chamber shall forward that judgment, once it has become final, to the Committee of Ministers in order to allow the latter to supervise, in accordance with Article 46 § 2 of the Convention, the execution of any undertakings which may have been attached to the discontinuance or solution of the matter.

4. When an application has been struck out in accordance with Article 37 of the Convention, the costs shall be at the discretion of the Court. If an award of costs is made in a decision striking out an application which has not been declared admissible, the President of the Chamber shall forward the decision to the Committee of Ministers.

5. Where an application has been struck out in accordance with Article 37 of the Convention, the Court may restore it to its list if it considers that exceptional circumstances so justify.

³⁰ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002, 7 July 2003, 13 November 2006 and 2 April 2012.

Rule 44³¹ – Third-party intervention

1. (a) When notice of an application lodged under Article 33 or 34 of the Convention is given to the respondent Contracting Party under Rules 51 § 1 or 54 § 2 (b), a copy of the application shall at the same time be transmitted by the Registrar to any other Contracting Party one of whose nationals is an applicant in the case. The Registrar shall similarly notify any such Contracting Party of a decision to hold an oral hearing in the case.

(b) If a Contracting Party wishes to exercise its right under Article 36 § 1 of the Convention to submit written comments or to take part in a hearing, it shall so advise the Registrar in writing not later than twelve weeks after the transmission or notification referred to in the preceding sub-paragraph. Another time-limit may be fixed by the President of the Chamber for exceptional reasons.

2. If the Council of Europe Commissioner for Human Rights wishes to exercise the right under Article 36 § 3 of the Convention to submit written observations or take part in a hearing, he or she shall so advise the Registrar in writing not later than twelve weeks after transmission of the application to the respondent Contracting Party or notification to it of the decision to hold an oral hearing. Another time-limit may be fixed by the President of the Chamber for exceptional reasons.

Should the Commissioner for Human Rights be unable to take part in the proceedings before the Court himself, he or she shall indicate the name of the person or persons from his or her Office whom he or she has appointed to represent him. He or she may be assisted by an advocate.

3. (a) Once notice of an application has been given to the respondent Contracting Party under Rules 51 § 1 or 54 § 2 (b), the President of the Chamber may, in the interests of the proper administration of justice, as provided in Article 36 § 2 of the Convention, invite, or grant leave to, any Contracting Party which is not a party to the proceedings, or any person concerned who is not the applicant, to submit written comments or, in exceptional cases, to take part in a hearing.

(b) Requests for leave for this purpose must be duly reasoned and submitted in writing in one of the official languages as provided in Rule 34 § 4 not later than twelve weeks after notice of the application has been given to the respondent Contracting Party. Another time-limit may be fixed by the President of the Chamber for exceptional reasons.

4. (a) In cases to be considered by the Grand Chamber, the periods of time prescribed in the preceding paragraphs shall run from the notification

³¹ As amended by the Court on 7 July 2003, 13 November 2006 and 19 September 2016.

to the parties of the decision of the Chamber under Rule 72 § 1 to relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber or of the decision of the panel of the Grand Chamber under Rule 73 § 2 to accept a request by a party for referral of the case to the Grand Chamber.

(b) The time-limits laid down in this Rule may exceptionally be extended by the President of the Chamber if sufficient cause is shown.

5. Any invitation or grant of leave referred to in paragraph 3 (a) of this Rule shall be subject to any conditions, including time-limits, set by the President of the Chamber. Where such conditions are not complied with, the President may decide not to include the comments in the case file or to limit participation in the hearing to the extent that he or she considers appropriate.

6. Written comments submitted under this Rule shall be drafted in one of the official languages as provided in Rule 34 § 4. They shall be forwarded by the Registrar to the parties to the case, who shall be entitled, subject to any conditions, including time-limits, set by the President of the Chamber, to file written observations in reply or, where appropriate, to reply at the hearing.

7. The provisions of this Rule shall apply *mutatis mutandis* to proceedings before the Grand Chamber constituted to deliver advisory opinions under Article 2 of Protocol No. 16 to the Convention. The President of the Court shall determine the time-limits which apply to third-party interveners.

Rule 44A³² – Duty to cooperate with the Court

The parties have a duty to cooperate fully in the conduct of the proceedings and, in particular, to take such action within their power as the Court considers necessary for the proper administration of justice. This duty shall also apply to a Contracting Party not party to the proceedings where such cooperation is necessary.

³² Inserted by the Court on 13 December 2004.

Rule 44B³³ – Failure to comply with an order of the Court

Where a party fails to comply with an order of the Court concerning the conduct of the proceedings, the President of the Chamber may take any steps which he or she considers appropriate.

Rule 44C³⁴ – Failure to participate effectively

1. Where a party fails to adduce evidence or provide information requested by the Court or to divulge relevant information of its own motion or otherwise fails to participate effectively in the proceedings, the Court may draw such inferences as it deems appropriate.

2. Failure or refusal by a respondent Contracting Party to participate effectively in the proceedings shall not, in itself, be a reason for the Chamber to discontinue the examination of the application.

Rule 44D³⁵ – Inappropriate submissions by a party

If the representative of a party makes abusive, frivolous, vexatious, misleading or prolix submissions, the President of the Chamber may exclude that representative from the proceedings, refuse to accept all or part of the submissions or make any other order which he or she considers it appropriate to make, without prejudice to Article 35 § 3 of the Convention.

Rule 44E³⁶ – Failure to pursue an application

In accordance with Article 37 § 1 (a) of the Convention, if an applicant Contracting Party or an individual applicant fails to pursue the application, the Chamber may strike the application out of the Court's list under Rule 43.

³³ Inserted by the Court on 13 December 2004.

³⁴ Inserted by the Court on 13 December 2004.

³⁵ Inserted by the Court on 13 December 2004.

³⁶ Inserted by the Court on 13 December 2004.

Chapter II – Institution of Proceedings

Rule 45 – Signatures

1. Any application made under Articles 33 or 34 of the Convention shall be submitted in writing and shall be signed by the applicant or by the applicant's representative.

2. Where an application is made by a non-governmental organisation or by a group of individuals, it shall be signed by those persons competent to represent that organisation or group. The Chamber or Committee concerned shall determine any question as to whether the persons who have signed an application are competent to do so.

3. Where applicants are represented in accordance with Rule 36, a power of attorney or written authority to act shall be supplied by their representative or representatives.

Rule 46 – Contents of an inter-State application

Any Contracting Party or Parties intending to bring a case before the Court under Article 33 of the Convention shall file with the Registry an application setting out

(a) the name of the Contracting Party against which the application is made;

(b) a statement of the facts;

(c) a statement of the alleged violation(s) of the Convention and the relevant arguments;

(d) a statement on compliance with the admissibility criteria (exhaustion of domestic remedies and the six-month rule) laid down in Article 35 § 1 of the Convention;

(e) the object of the application and a general indication of any claims for just satisfaction made under Article 41 of the Convention on behalf of the alleged injured party or parties; and

(f) the name and address of the person or persons appointed as Agent; and accompanied by

(g) copies of any relevant documents and in particular the decisions, whether judicial or not, relating to the object of the application.

Rule 47³⁷ – Contents of an individual application

1. An application under Article 34 of the Convention shall be made on the application form provided by the Registry, unless the Court decides other-

³⁷ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002, 11 December 2007, 22 September 2008, 6 May 2013 and 1 June and 5 October 2015.

wise. It shall contain all of the information requested in the relevant parts of the application form and set out

(a) the name, date of birth, nationality and address of the applicant and, where the applicant is a legal person, the full name, date of incorporation or registration, the official registration number (if any) and the official address;

(b) the name, address, telephone and fax numbers and e-mail address of the representative, if any;

(c) where the applicant is represented, the dated and original signature of the applicant on the authority section of the application form; the original signature of the representative showing that he or she has agreed to act for the applicant must also be on the authority section of the application form;

(d) the name of the Contracting Party or Parties against which the application is made;

(e) a concise and legible statement of the facts;

(f) a concise and legible statement of the alleged violation(s) of the Convention and the relevant arguments; and

(g) a concise and legible statement confirming the applicant's compliance with the admissibility criteria laid down in Article 35 § 1 of the Convention.

2. (a) All of the information referred to in paragraph 1 (e) to (g) above that is set out in the relevant part of the application form should be sufficient to enable the Court to determine the nature and scope of the application without recourse to any other document.

(b) The applicant may however supplement the information by appending to the application form further details on the facts, alleged violations of the Convention and the relevant arguments. Such information shall not exceed 20 pages.

3.1 The application form shall be signed by the applicant or the applicant's representative and shall be accompanied by

(a) copies of documents relating to the decisions or measures complained of, judicial or otherwise;

(b) copies of documents and decisions showing that the applicant has complied with the exhaustion of domestic remedies requirement and the time-limit contained in Article 35 § 1 of the Convention;

(c) where appropriate, copies of documents relating to any other procedure of international investigation or settlement;

(d) where the applicant is a legal person as referred to in Rule 47 § 1 (a), a document or documents showing that the individual who lodged the application has the standing or authority to represent the applicant.

3.2 Documents submitted in support of the application shall be listed in order by date, numbered consecutively and be identified clearly.

4. Applicants who do not wish their identity to be disclosed to the public shall so indicate and shall submit a statement of the reasons justifying such a departure from the normal rule of public access to information in proceedings

before the Court. The Court may authorise anonymity or grant it of its own motion.

5.1 Failure to comply with the requirements set out in paragraphs 1 to 3 of this Rule will result in the application not being examined by the Court, unless

(a) the applicant has provided an adequate explanation for the failure to comply;

(b) the application concerns a request for an interim measure;

(c) the Court otherwise directs of its own motion or at the request of an applicant.

5.2 The Court may in any case request an applicant to provide information or documents in any form or manner which may be appropriate within a fixed time-limit.

6. (a) The date of introduction of the application for the purposes of Article 35 § 1 of the Convention shall be the date on which an application form satisfying the requirements of this Rule is sent to the Court. The date of dispatch shall be the date of the postmark.

(b) (b) Where it finds it justified, the Court may nevertheless decide that a different date shall be considered to be the date of introduction.

7. Applicants shall keep the Court informed of any change of address and of all circumstances relevant to the application.

Chapter III – Judge Rapporteurs

Rule 48³⁸ – Inter-State applications

1. Where an application is made under Article 33 of the Convention, the Chamber constituted to consider the case shall designate one or more of its judges as Judge Rapporteur(s), who shall submit a report on admissibility when the written observations of the Contracting Parties concerned have been received.

2. The Judge Rapporteur(s) shall submit such reports, drafts and other documents as may assist the Chamber and its President in carrying out their functions.

Rule 49³⁹ – Individual applications

1. Where the material submitted by the applicant is on its own sufficient to disclose that the application is inadmissible or should be struck out of the list, the application shall be considered by a single-judge formation unless there is some special reason to the contrary.

2. Where an application is made under Article 34 of the Convention and its examination by a Chamber or a Committee exercising the functions attributed to it under Rule 53 § 2 seems justified, the President of the Section to which the case has been assigned shall designate a judge as Judge Rapporteur, who shall examine the application.

3. In their examination of applications, Judge Rapporteurs

(a) may request the parties to submit, within a specified time, any factual information, documents or other material which they consider to be relevant;

(b) shall, subject to the President of the Section directing that the case be considered by a Chamber or a Committee, decide whether the application is to be considered by a single-judge formation, by a Committee or by a Chamber;

(c) shall submit such reports, drafts and other documents as may assist the Chamber or the Committee or the respective President in carrying out their functions.

Rule 50 – Grand Chamber proceedings

Where a case has been submitted to the Grand Chamber either under Article 30 or under Article 43 of the Convention, the President of the Grand Chamber shall designate as Judge Rapporteur(s) one or, in the case of an inter-State application, one or more of its members.

³⁸ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002.

³⁹ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002, 4 July 2005, 13 November 2006 and 14 May 2007.

Chapter IV – Proceedings on Admissibility

Inter-State applications

Rule 51⁴⁰ – Assignment of applications and subsequent procedure

1. When an application is made under Article 33 of the Convention, the President of the Court shall immediately give notice of the application to the respondent Contracting Party and shall assign the application to one of the Sections.

2. In accordance with Rule 26 § 1 (a), the judges elected in respect of the applicant and respondent Contracting Parties shall sit as *ex officio* members of the Chamber constituted to consider the case. Rule 30 shall apply if the application has been brought by several Contracting Parties or if applications with the same object brought by several Contracting Parties are being examined jointly under Rule 42.

3. On assignment of the case to a Section, the President of the Section shall constitute the Chamber in accordance with Rule 26 § 1 and shall invite the respondent Contracting Party to submit its observations in writing on the admissibility of the application. The observations so obtained shall be communicated by the Registrar to the applicant Contracting Party, which may submit written observations in reply.

4. Before the ruling on the admissibility of the application is given, the Chamber or its President may decide to invite the Parties to submit further observations in writing.

5. A hearing on the admissibility shall be held if one or more of the Contracting Parties concerned so requests or if the Chamber so decides of its own motion.

6. Before fixing the written and, where appropriate, oral procedure, the President of the Chamber shall consult the Parties.

Individual applications

Rule 52⁴¹ – Assignment of applications to the Sections

1. Any application made under Article 34 of the Convention shall be assigned to a Section by the President of the Court, who in so doing shall endeavour to ensure a fair distribution of cases between the Sections.

2. The Chamber of seven judges provided for in Article 26 § 1 of the Convention shall be constituted by the President of the Section concerned in accordance with Rule 26 § 1.

⁴⁰ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002.

⁴¹ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002.

3, Pending the constitution of a Chamber in accordance with paragraph 2 of this Rule, the President of the Section shall exercise any powers conferred on the President of the Chamber by these Rules.

Rule 52A⁴² – Procedure before a single judge

1. In accordance with Article 27 of the Convention, a single judge may declare inadmissible or strike out of the Court's list of cases an application submitted under Article 34, where such a decision can be taken without further examination. The decision shall be final. The applicant shall be informed of the decision by letter.

2. In accordance with Article 26 § 3 of the Convention, a single judge may not examine any application against the Contracting Party in respect of which that judge has been elected.

3. If the single judge does not take a decision of the kind provided for in the first paragraph of the present Rule, that judge shall forward the application to a Committee or to a Chamber for further examination.

Rule 53⁴³ – Procedure before a Committee

1. In accordance with Article 28 § 1 (a) of the Convention, the Committee may, by a unanimous vote and at any stage of the proceedings, declare an application inadmissible or strike it out of the Court's list of cases where such a decision can be taken without further examination.

2. If the Committee is satisfied, in the light of the parties' observations received pursuant to Rule 54

§ 2 (b), that the case falls to be examined in accordance with the procedure under Article 28 § 1 (b) of the Convention, it shall, by a unanimous vote, adopt a judgment including its decision on admissibility and, as appropriate, on just satisfaction.

3. If the judge elected in respect of the Contracting Party concerned is not a member of the Committee, the Committee may at any stage of the proceedings before it, by a unanimous vote, invite that judge to take the place of one of its members, having regard to all relevant factors, including whether that Party has contested the application of the procedure under Article 28 § 1 (b) of the Convention.

4. Decisions and judgments under Article 28 § 1 of the Convention shall be final.

5. The applicant, as well as the Contracting Parties concerned where these have previously been involved in the application in accordance with the present Rules, shall be informed of the decision of the Committee pursuant to

⁴² Inserted by the Court on 13 November 2006.

⁴³ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002, 4 July 2005, 14 May 2007 and 16 January 2012.

Article 28 § 1 (a) of the Convention by letter, unless the Committee decides otherwise.

6. If no decision or judgment is adopted by the Committee, the application shall be forwarded to the Chamber constituted under Rule 52 § 2 to examine the case.

7. The provisions of Rule 42 § 1 and Rules 79 to 81 shall apply, *mutatis mutandis*, to proceedings before a Committee.

Rule 54⁴⁴ – Procedure before a Chamber

1. The Chamber may at once declare the application inadmissible or strike it out of the Court's list of cases. The decision of the Chamber may relate to all or part of the application.

2. Alternatively, the Chamber or the President of the Section may decide to

(a) request the parties to submit any factual information, documents or other material considered by the Chamber or its President to be relevant;

(b) give notice of the application or part of the application to the respondent Contracting Party and invite that Party to submit written observations thereon and, upon receipt thereof, invite the applicant to submit observations in reply;

(c) invite the parties to submit further observations in writing.

3. In the exercise of the competences under paragraph 2 (b) of this Rule, the President of the Section, acting as a single judge, may at once declare part of the application inadmissible or strike part of the application out of the Court's list of cases. The decision shall be final. The applicant shall be informed of the decision by letter.

4. Paragraphs 2 and 3 of this Rule shall also apply to Vice-Presidents of Sections appointed as duty judges in accordance with Rule 39 § 4 to decide on requests for interim measures.

5. Before taking a decision on admissibility, the Chamber may decide, either at the request of a party or of its own motion, to hold a hearing if it considers that the discharge of its functions under the Convention so requires. In that event, unless the Chamber shall exceptionally decide otherwise, the parties shall also be invited to address the issues arising in relation to the merits of the application.

Rule 54A⁴⁵ – Joint examination of admissibility and merits

1. When giving notice of the application to the respondent Contracting Party pursuant to Rule 54 § 2 (b), the Chamber may also decide to examine the admissibility and merits at the same time in accordance with Article 29

⁴⁴ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002 and 14 January 2013.

⁴⁵ Inserted by the Court on 17 June and 8 July 2002 and amended on 13 December 2004 and 13 November 2006.

§ 1 of the Convention. The parties shall be invited to include in their observations any submissions concerning just satisfaction and any proposals for a friendly settlement. The conditions laid down in Rules 60 and 62 shall apply, *mutatis mutandis*. The Court may, however, decide at any stage, if necessary, to take a separate decision on admissibility.

1. If no friendly settlement or other solution is reached and the Chamber is satisfied, in the light of the parties' arguments, that the case is admissible and ready for a determination on the merits, it shall immediately adopt a judgment including the Chamber's decision on admissibility, save in cases where it decides to take such a decision separately.

Inter-State and individual applications

Rule 55 – Pleas of inadmissibility

Any plea of inadmissibility must, in so far as its character and the circumstances permit, be raised by the respondent Contracting Party in its written or oral observations on the admissibility of the application submitted as provided in Rule 51 or 54, as the case may be.

Rule 56⁴⁶ – Decision of a Chamber

1. The decision of the Chamber shall state whether it was taken unanimously or by a majority and shall be accompanied or followed by reasons.

2. The decision of the Chamber shall be communicated by the Registrar to the applicant. It shall also be communicated to the Contracting Party or Parties concerned and to any third party, including the Council of Europe Commissioner for Human Rights, where these have previously been informed of the application in accordance with the present Rules. If a friendly settlement is effected, the decision to strike an application out of the list of cases shall be forwarded to the Committee of Ministers in accordance with Rule 43 § 3.

Rule 57⁴⁷ – Language of the decision

1. Unless the Court decides that a decision shall be given in both official languages, all decisions of Chambers shall be given either in English or in French.

2. Publication of such decisions in the official reports of the Court, as provided for in Rule 78, shall be in both official languages of the Court.

Chapter V – Proceedings after the Admission of an Application

⁴⁶ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002 and 13 November 2006.

⁴⁷ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002.

Rule 58⁴⁸ – Inter-State applications

1. Once the Chamber has decided to admit an application made under Article 33 of the Convention, the President of the Chamber shall, after consulting the Contracting Parties concerned, lay down the time-limits for the filing of written observations on the merits and for the production of any further evidence. The President may however, with the agreement of the Contracting Parties concerned, direct that a written procedure is to be dispensed with.

2. A hearing on the merits shall be held if one or more of the Contracting Parties concerned so requests or if the Chamber so decides of its own motion. The President of the Chamber shall fix the oral procedure.

Rule 59⁴⁹ – Individual applications

1. Once an application made under Article 34 of the Convention has been declared admissible, the Chamber or its President may invite the parties to submit further evidence and written observations.

2. Unless decided otherwise, the parties shall be allowed the same time for submission of their observations.

3. The Chamber may decide, either at the request of a party or of its own motion, to hold a hearing on the merits if it considers that the discharge of its functions under the Convention so requires.

4. The President of the Chamber shall, where appropriate, fix the written and oral procedure.

Rule 60⁵⁰ – Claims for just satisfaction

1. An applicant who wishes to obtain an award of just satisfaction under Article 41 of the Convention in the event of the Court finding a violation of his or her Convention rights must make a specific claim to that effect.

2. The applicant must submit itemised particulars of all claims, together with any relevant supporting documents, within the time-limit fixed for the submission of the applicant's observations on the merits unless the President of the Chamber directs otherwise.

3. If the applicant fails to comply with the requirements set out in the preceding paragraphs the Chamber may reject the claims in whole or in part.

4. The applicant's claims shall be transmitted to the respondent Contracting Party for comment.

Rule 61⁵¹ – Pilot-judgment procedure

⁴⁸ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002.

⁴⁹ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002.

⁵⁰ As amended by the Court on 13 December 2004.

⁵¹ Inserted by the Court on 21 February 2011.

1. The Court may initiate a pilot-judgment procedure and adopt a pilot judgment where the facts of an application reveal in the Contracting Party concerned the existence of a structural or systemic problem or other similar dysfunction which has given rise or may give rise to similar applications.

2. (a) Before initiating a pilot-judgment procedure, the Court shall first seek the views of the parties on whether the application under examination results from the existence of such a problem or dysfunction in the Contracting Party concerned and on the suitability of processing the application in accordance with that procedure.

(b) A pilot-judgment procedure may be initiated by the Court of its own motion or at the request of one or both parties.

(c) Any application selected for pilot-judgment treatment shall be processed as a matter of priority in accordance with Rule 41 of the Rules of Court.

3. The Court shall in its pilot judgment identify both the nature of the structural or systemic problem or other dysfunction as established as well as the type of remedial measures which the Contracting Party concerned is required to take at the domestic level by virtue of the operative provisions of the judgment.

4. The Court may direct in the operative provisions of the pilot judgment that the remedial measures referred to in paragraph 3 above be adopted within a specified time, bearing in mind the nature of the measures required and the speed with which the problem which it has identified can be remedied at the domestic level.

5. When adopting a pilot judgment, the Court may reserve the question of just satisfaction either in whole or in part pending the adoption by the respondent Contracting Party of the individual and general measures specified in the pilot judgment.

6. (a) As appropriate, the Court may adjourn the examination of all similar applications pending the adoption of the remedial measures required by virtue of the operative provisions of the pilot judgment.

(b) The applicants concerned shall be informed in a suitable manner of the decision to adjourn. They shall be notified as appropriate of all relevant developments affecting their cases.

(c) The Court may at any time examine an adjourned application where the interests of the proper administration of justice so require.

7 Where the parties to the pilot case reach a friendly-settlement agreement, such agreement shall comprise a declaration by the respondent Contracting Party on the implementation of the general measures identified in the pilot judgment as well as the redress to be afforded to other actual or potential applicants.

8. Subject to any decision to the contrary, in the event of the failure of the Contracting Party concerned to comply with the operative provisions of

a pilot judgment, the Court shall resume its examination of the applications which have been adjourned in accordance with paragraph 6 above.

9. The Committee of Ministers, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Secretary General of the Council of Europe, and the Council of Europe Commissioner for Human Rights shall be informed of the adoption of a pilot judgment as well as of any other judgment in which the Court draws attention to the existence of a structural or systemic problem in a Contracting Party.

10. Information about the initiation of pilot-judgment procedures, the adoption of pilot judgments and their execution as well as the closure of such procedures shall be published on the Court's website.

Rule 62⁵² – Friendly settlement

1. Once an application has been declared admissible, the Registrar, acting on the instructions of the Chamber or its President, shall enter into contact with the parties with a view to securing a friendly settlement of the matter in accordance with Article 39 § 1 of the Convention. The Chamber shall take any steps that appear appropriate to facilitate such a settlement.

2. In accordance with Article 39 § 2 of the Convention, the friendly-settlement negotiations shall be confidential and without prejudice to the parties' arguments in the contentious proceedings. No written or oral communication and no offer or concession made in the framework of the attempt to secure a friendly settlement may be referred to or relied on in the contentious proceedings.

3. If the Chamber is informed by the Registrar that the parties have agreed to a friendly settlement, it shall, after verifying that the settlement has been reached on the basis of respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto, strike the case out of the Court's list in accordance with Rule 43 § 3.

4. Paragraphs 2 and 3 apply, *mutatis mutandis*, to the procedure under Rule 54A.

Rule 62A⁵³ – Unilateral declaration

1. (a) Where an applicant has refused the terms of a friendly-settlement proposal made pursuant to Rule 62, the Contracting Party concerned may file with the Court a request to strike the application out of the list in accordance with Article 37 § 1 of the Convention.

(b) Such request shall be accompanied by a declaration clearly acknowledging that there has been a violation of the Convention in the applicant's case

⁵² As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002 and 13 November 2006.

⁵³ Inserted by the Court on 2 April 2012.

together with an undertaking to provide adequate redress and, as appropriate, to take necessary remedial measures.

(c) The filing of a declaration under paragraph 1 (b) of this Rule must be made in public and adversarial proceedings conducted separately from and with due respect for the confidentiality of any friendly-settlement proceedings referred to in Article 39 § 2 of the Convention and Rule 62 § 2.

2. Where exceptional circumstances so justify, a request and accompanying declaration may be filed with the Court even in the absence of a prior attempt to reach a friendly settlement.

3. If it is satisfied that the declaration offers a sufficient basis for finding that respect for human rights as defined in the Convention and the Protocols thereto does not require it to continue its examination of the application, the Court may strike it out of the list, either in whole or in part, even if the applicant wishes the examination of the application to be continued.

4. This Rule applies, *mutatis mutandis*, to the procedure under Rule 54A.

Chapter VI – Hearings

Rule 63⁵⁴ – Public character of hearings

1. Hearings shall be public unless, in accordance with paragraph 2 of this Rule, the Chamber in exceptional circumstances decides otherwise, either of its own motion or at the request of a party or any other person concerned.

2. The press and the public may be excluded from all or part of a hearing in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the Chamber in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.

3. Any request for a hearing to be held in camera made under paragraph 1 of this Rule must include reasons and specify whether it concerns all or only part of the hearing.

Rule 64⁵⁵ – Conduct of hearings

1. The President of the Chamber shall organise and direct hearings and shall prescribe the order in which those appearing before the Chamber shall be called upon to speak.

2. Any judge may put questions to any person appearing before the Chamber.

Rule 65⁵⁶ – Failure to appear

Where a party or any other person due to appear fails or declines to do so, the Chamber may, provided that it is satisfied that such a course is consistent with the proper administration of justice, nonetheless proceed with the hearing.

Rules 66 to 69 deleted

Rule 70⁵⁷ – Verbatim record of a hearing

1. If the President of the Chamber so directs, the Registrar shall be responsible for the making of a verbatim record of the hearing. Any such record shall include:

- (a) the composition of the Chamber;

⁵⁴ As amended by the Court on 7 July 2003.

⁵⁵ As amended by the Court on 7 July 2003.

⁵⁶ As amended by the Court on 7 July 2003.

⁵⁷ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002.

- (b) a list of those appearing before the Chamber;
- (c) the text of the submissions made, questions put and replies given;
- (d) the text of any ruling delivered during the hearing.

2. If all or part of the verbatim record is in a non-official language, the Registrar shall arrange for its translation into one of the official languages.

3. The representatives of the parties shall receive a copy of the verbatim record in order that they may, subject to the control of the Registrar or the President of the Chamber, make corrections, but in no case may such corrections affect the sense and bearing of what was said. The Registrar shall lay down, in accordance with the instructions of the President of the Chamber, the time-limits granted for this purpose.

4. The verbatim record, once so corrected, shall be signed by the President of the Chamber and the Registrar and shall then constitute certified matters of record.

Chapter VII – Proceedings before the Grand Chamber

Rule 71⁵⁸ – Applicability of procedural provisions

1. Any provisions governing proceedings before the Chambers shall apply, *mutatis mutandis*, to proceedings before the Grand Chamber.

2. The powers conferred on a Chamber by Rules 54 § 5 and 59 § 3 in relation to the holding of a hearing may, in proceedings before the Grand Chamber, also be exercised by the President of the Grand Chamber.

Rule 72⁵⁹ – Relinquishment of jurisdiction in favour of the Grand Chamber

1. Where a case pending before a Chamber raises a serious question affecting the interpretation of the Convention or the Protocols thereto, the Chamber may relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber, unless one of the parties to the case has objected in accordance with paragraph 4 of this Rule.

2. Where the resolution of a question raised in a case before the Chamber might have a result inconsistent with the Court's case-law, the Chamber shall relinquish jurisdiction in favour of the Grand Chamber, unless one of the parties to the case has objected in accordance with paragraph 4 of this Rule.

3. Reasons need not be given for the decision to relinquish.

4. The Registrar shall notify the parties of the Chamber's intention to relinquish jurisdiction. The parties shall have one month from the date of that notification within which to file at the Registry a duly reasoned objection. An objection which does not fulfil these conditions shall be considered invalid by the Chamber.

Rule 73 – Request by a party for referral of a case to the Grand Chamber

1. In accordance with Article 43 of the Convention, any party to a case may exceptionally, within a period of three months from the date of delivery of the judgment of a Chamber, file in writing at the Registry a request that the case be referred to the Grand Chamber. The party shall specify in its request the serious question affecting the interpretation or application of the Convention or the Protocols thereto, or the serious issue of general importance, which in its view warrants consideration by the Grand Chamber.

2. A panel of five judges of the Grand Chamber constituted in accordance with Rule 24 § 5 shall examine the request solely on the basis of the existing case file. It shall accept the request only if it considers that the case does raise such a question or issue. Reasons need not be given for a refusal of the request.

3. If the panel accepts the request, the Grand Chamber shall decide the case by means of a judgment.

⁵⁸ As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002.

⁵⁹ As amended by the Court on 6 February 2013.

Chapter VIII – Judgments

Rule 74⁶⁰ – Contents of the judgment

1. A judgment as referred to in Articles 28, 42 and 44 of the Convention shall contain

(a) the names of the President and the other judges constituting the Chamber or the Committee concerned, and the name of the Registrar or the Deputy Registrar;

(b) the dates on which it was adopted and delivered;

(c) a description of the parties;

(d) the names of the Agents, advocates or advisers of the parties;

(e) an account of the procedure followed;

(f) the facts of the case;

(g) a summary of the submissions of the parties;

(h) the reasons in point of law;

(i) the operative provisions;

(j) the decision, if any, in respect of costs;

(k) the number of judges constituting the majority;

(l) where appropriate, a statement as to which text is authentic.

2. Any judge who has taken part in the consideration of the case by a Chamber or by the Grand Chamber shall be entitled to annex to the judgment either a separate opinion, concurring with or dissenting from that judgment, or a bare statement of dissent.

Rule 75⁶¹ – Ruling on just satisfaction

1. Where the Chamber or the Committee finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, it shall give in the same judgment a ruling on the application of Article 41 of the Convention if a specific claim has been submitted in accordance with Rule 60 and the question is ready for decision; if the question is not ready for decision, the Chamber or the Committee shall reserve it in whole or in part and shall fix the further procedure.

2. For the purposes of ruling on the application of Article 41 of the Convention, the Chamber or the Committee shall, as far as possible, be composed of those judges who sat to consider the merits of the case. Where it is not possible to constitute the original Chamber or Committee, the President of the Section shall complete or compose the Chamber or Committee by drawing lots.

3. The Chamber or the Committee may, when affording just satisfaction under Article 41 of the Convention, direct that if settlement is not made within a specified time, interest is to be payable on any sums awarded.

⁶⁰ As amended by the Court on 13 November 2006.

⁶¹ As amended by the Court on 13 December 2004 and 13 November 2006.

4. If the Court is informed that an agreement has been reached between the injured party and the Contracting Party liable, it shall verify the equitable nature of the agreement and, where it finds the agreement to be equitable, strike the case out of the list in accordance with Rule 43 § 3.

Rule 76⁶² – Language of the judgment

1. Unless the Court decides that a judgment shall be given in both official languages, all judgments shall be given either in English or in French.

2. Publication of such judgments in the official reports of the Court, as provided for in Rule 78, shall be in both official languages of the Court.

Rule 77⁶³ – Signature, delivery and notification of the judgment

1. Judgments shall be signed by the President of the Chamber or the Committee and the Registrar.

2. The judgment adopted by a Chamber may be read out at a public hearing by the President of the Chamber or by another judge delegated by him or her. The Agents and representatives of the parties shall be informed in due time of the date of the hearing. Otherwise, and in respect of judgments adopted by Committees, the notification provided for in paragraph 3 of this Rule shall constitute delivery of the judgment.

3. The judgment shall be transmitted to the Committee of Ministers. The Registrar shall send copies to the parties, to the Secretary General of the Council of Europe, to any third party, including the Council of Europe Commissioner for Human Rights, and to any other person directly concerned. The original copy, duly signed, shall be placed in the archives of the Court.

Rule 78 – Publication of judgments and other documents

In accordance with Article 44 § 3 of the Convention, final judgments of the Court shall be published, under the responsibility of the Registrar, in an appropriate form. The Registrar shall in addition be responsible for the publication of official reports of selected judgments and decisions and of any document which the President of the Court considers it useful to publish.

Rule 79 – Request for interpretation of a judgment

1. A party may request the interpretation of a judgment within a period of one year following the delivery of that judgment.

⁶² As amended by the Court on 17 June and 8 July 2002.

⁶³ As amended by the Court on 13 November 2006, 1 December 2008 and 1 June 2015.

2. The request shall be filed with the Registry. It shall state precisely the point or points in the operative provisions of the judgment on which interpretation is required.

3. The original Chamber may decide of its own motion to refuse the request on the ground that there is no reason to warrant considering it. Where it is not possible to constitute the original Chamber, the President of the Court shall complete or compose the Chamber by drawing lots.

4. If the Chamber does not refuse the request, the Registrar shall communicate it to the other party or parties and shall invite them to submit any written comments within a time-limit laid down by the President of the Chamber. The President of the Chamber shall also fix the date of the hearing should the Chamber decide to hold one. The Chamber shall decide by means of a judgment.

Rule 80 – Request for revision of a judgment

1. A party may, in the event of the discovery of a fact which might by its nature have a decisive influence and which, when a judgment was delivered, was unknown to the Court and could not reasonably have been known to that party, request the Court, within a period of six months after that party acquired knowledge of the fact, to revise that judgment.

2. The request shall mention the judgment of which revision is requested and shall contain the information necessary to show that the conditions laid down in paragraph 1 of this Rule have been complied with. It shall be accompanied by a copy of all supporting documents. The request and supporting documents shall be filed with the Registry.

3. The original Chamber may decide of its own motion to refuse the request on the ground that there is no reason to warrant considering it. Where it is not possible to constitute the original Chamber, the President of the Court shall complete or compose the Chamber by drawing lots.

4. If the Chamber does not refuse the request, the Registrar shall communicate it to the other party or parties and shall invite them to submit any written comments within a time-limit laid down by the President of the Chamber. The President of the Chamber shall also fix the date of the hearing should the Chamber decide to hold one. The Chamber shall decide by means of a judgment.

Rule 81 – Rectification of errors in decisions and judgments

Without prejudice to the provisions on revision of judgments and on restoration to the list of applications, the Court may, of its own motion or at the request of a party made within one month of the delivery of a decision or a judgment, rectify clerical errors, errors in calculation or obvious mistakes.

Chapter IX – Advisory Opinions under Articles 47, 48 and 49 of the Convention⁶⁴

Rule 82⁶⁵

In proceedings relating to advisory opinions requested by the Committee of Ministers the Court shall apply, in addition to the provisions of Articles 47, 48 and 49 of the Convention, the provisions which follow. It shall also apply the other provisions of these Rules to the extent to which it considers this to be appropriate.

Rule 83⁶⁶

The request for an advisory opinion shall be filed with the Registrar. It shall state fully and precisely the question on which the opinion of the Court is sought, and also

(a) the date on which the Committee of Ministers adopted the decision referred to in Article 47 § 3 of the Convention;

(b) the name and address of the person or persons appointed by the Committee of Ministers to give the Court any explanations which it may require.

The request shall be accompanied by all documents likely to elucidate the question.

Rule 84⁶⁷

1. On receipt of a request, the Registrar shall transmit a copy of it and of the accompanying documents to all members of the Court.

2. The Registrar shall inform the Contracting Parties that they may submit written comments on the request.

Rule 85⁶⁸

1. The President of the Court shall lay down the time-limits for filing written comments or other documents.

2. Written comments or other documents shall be filed with the Registrar. The Registrar shall transmit copies of them to all the members of the Court, to the Committee of Ministers and to each of the Contracting Parties.

⁶⁴ Inserted by the Court on 19 September 2016.

⁶⁵ As amended by the Court on 19 September 2016.

⁶⁶ As amended by the Court on 4 July 2005.

⁶⁷ As amended by the Court on 4 July 2005.

⁶⁸ As amended by the Court on 4 July 2005.

Rule 86

After the close of the written procedure, the President of the Court shall decide whether the Contracting Parties which have submitted written comments are to be given an opportunity to develop them at an oral hearing held for the purpose.

Rule 87⁶⁹

1. A Grand Chamber shall be constituted to consider the request for an advisory opinion.

2. If the Grand Chamber considers that the request is not within its competence as defined in Article 47 of the Convention, it shall so declare in a reasoned decision.

Rule 88⁷⁰

1. Reasoned decisions and advisory opinions shall be given by a majority vote of the Grand Chamber. They shall mention the number of judges constituting the majority.

2. Any judge may, if he or she so desires, attach to the reasoned decision or advisory opinion of the Court either a separate opinion, concurring with or dissenting from the reasoned decision or advisory opinion, or a bare statement of dissent.

Rule 89⁷¹

The reasoned decision or advisory opinion may be read out in one of the two official languages by the President of the Grand Chamber, or by another judge delegated by the President, at a public hearing, prior notice having been given to the Committee of Ministers and to each of the Contracting Parties. Otherwise the notification provided for in Rule 90 shall constitute delivery of the opinion or reasoned decision.

Rule 90⁷²

The advisory opinion or reasoned decision shall be signed by the President of the Grand Chamber and by the Registrar. The original copy, duly signed, shall be placed in the archives of the Court. The Registrar shall send certified copies to the Committee of Ministers, to the Contracting Parties and to the Secretary General of the Council of Europe.

⁶⁹ As amended by the Court on 4 July 2005.

⁷⁰ As amended by the Court on 4 July 2005.

⁷¹ As amended by the Court on 4 July 2005.

⁷² As amended by the Court on 4 July 2005 and 1 June 2015.

Chapter X⁷³ – Advisory opinions under Protocol No. 16 to the Convention

Rule 91 - General

In proceedings relating to advisory opinions requested by courts or tribunals designated by Contracting Parties pursuant to Article 10 of Protocol No. 16 to the Convention, the Court shall apply, in addition to the provisions of that Protocol, the provisions which follow. It shall also apply the other provisions of these Rules to the extent to which it considers this to be appropriate.

Rule 92 – The introduction of a request for an advisory opinion

1. In accordance with Article 1 of Protocol No. 16 to the Convention, a court or tribunal of a Contracting Party to that Protocol may request the Court to give an advisory opinion on questions of principle relating to the interpretation or application of the rights and freedoms defined in the Convention and the Protocols thereto. Any such request shall be filed with the Registrar of the Court.

2.1 The request shall be reasoned and shall set out

(a) the subject matter of the domestic case and its relevant legal and factual background;

(b) the relevant domestic legal provisions;

(c) the relevant Convention issues, in particular the rights or freedoms at stake;

(d) if relevant, a summary of the arguments of the parties to the domestic proceedings on the question; and

(e) if possible and appropriate, a statement of the requesting court's or tribunal's own views on the question, including any analysis it may itself have made of the question.

2.2 The requesting court or tribunal shall submit any further documents of relevance to the legal and factual background of the pending case.

2.3 The requesting court or tribunal shall notify the Registrar in the event of the withdrawal of its request. On receipt of such a notification the Court shall discontinue the proceedings.

Rule 93 – Examination of a request by the panel

1.1 The request for an advisory opinion shall be examined by a panel of five judges of the Grand Chamber. The panel shall be composed of

(a) the President of the Court. If the President of the Court is prevented from sitting, he or she shall be replaced by the Vice-President of the Court taking precedence;

⁷³ Inserted by the Court on 19 September 2016.

(b) two Presidents of Sections designated by rotation. If the Presidents of the Sections so designated are prevented from sitting, they shall be replaced by the Vice-Presidents of their Sections;

(c) a judge designated by rotation from among the judges elected by the remaining Sections to serve on the panel for a period of six months;

(d) the judge elected in respect of the Contracting Party to which the requesting court or tribunal pertains or, where appropriate, a judge appointed pursuant to Rule 29; and

(e) at least two substitute judges designated in rotation from among the judges elected by the Sections to serve on the panel for a period of six months.

1.2. Judges serving on the panel shall continue to serve where they have participated in the examination of a request for an advisory opinion and no final decision has been taken on it at the date of expiry of their period of appointment to the panel.

2. Requests for advisory opinions shall be processed as a matter of priority in accordance with Rule 41.

3. The panel of the Grand Chamber shall accept the request if it considers that it fulfils the requirements of Article 1 of Protocol No. 16 to the Convention.

4. The panel shall give reasons for a refusal of a request.

5. The requesting court or tribunal and the Contracting Party to which it pertains shall be notified of the panel's decision to accept or refuse a request.

Rule 94 – Proceedings following the panel's acceptance of a request

1. Where the panel accepts a request for an advisory opinion in accordance with Rule 93, a Grand Chamber shall be constituted pursuant to Rule 24 § 2 (h) to consider the request and to deliver an advisory opinion.

2. The President of the Grand Chamber may invite the requesting court or tribunal to submit any further information which is considered necessary for clarifying the scope of the request or its own views on the question raised by the request.

3. The President of the Grand Chamber may invite the parties to the domestic proceedings to submit written observations and, if appropriate, to take part in an oral hearing.

4. Written comments or other documents shall be filed with the Registrar in accordance with the time-limits laid down by the President of the Grand Chamber.

5. Copies of any submissions filed in accordance with the provisions of Rule 44 shall be transmitted to the requesting court or tribunal, which shall have the opportunity to comment on those submissions.

6. After the close of the written procedure, the President of the Grand Chamber shall decide whether an oral hearing should be held.

7. Advisory opinions shall be given by a majority vote of the Grand Chamber. They shall mention the number of judges constituting the majority.

8. Any judge may, if he or she so desires, attach to the advisory opinion of the Court either a separate opinion, concurring with or dissenting from the advisory opinion, or a bare statement of dissent.

9. The advisory opinion shall be signed by the President of the Grand Chamber and by the Registrar. The original copy, duly signed, shall be placed in the archives of the Court. The Registrar shall send certified copies to the requesting court or tribunal and to the Contracting Party to which that court or tribunal pertains.

10. Any third party who has intervened in the proceedings in accordance with Article 3 of Protocol No. 16 to the Convention and Rule 44 of the Rules of Court shall also receive a copy of the advisory opinion.

Rule 95 – Costs of the advisory-opinion proceedings and legal aid

1. Where the President of the Grand Chamber has invited a party to the domestic proceedings to intervene in the advisory opinion proceedings pursuant to Rule 44 § 7 and Rule 94 § 3, the reimbursement of that party's costs and expenses shall not be decided by the Court but shall be determined in accordance with the law and practice of the Contracting Party to which the requesting court or tribunal pertains.

2. The provisions of Chapter XII shall apply *mutatis mutandis* where the President of the Grand Chamber has invited pursuant to Rules 44 § 7 and 94 § 3 a party to the domestic proceedings to intervene in the advisory opinion proceedings and that party lacks sufficient means to meet all or part of the costs entailed.

Chapter XI⁷⁴ – Proceedings under Article 46 §§ 3, 4 and 5 of the Convention

Proceedings under Article 46 § 3 of the Convention

Rule 96 (former Rule 91)

Any request for interpretation under Article 46 § 3 of the Convention shall be filed with the Registrar. The request shall state fully and precisely the nature and source of the question of interpretation that has hindered execution of the judgment mentioned in the request and shall be accompanied by

- (a) information about the execution proceedings, if any, before the Committee of Ministers in respect of the judgment;
- (b) a copy of the decision referred to in Article 46 § 3 of the Convention;
- (c) the name and address of the person or persons appointed by the Committee of Ministers to give the Court any explanations which it may require.

Rule 97 (former Rule 92)

1. The request shall be examined by the Grand Chamber, Chamber or Committee which rendered the judgment in question.

2. Where it is not possible to constitute the original Grand Chamber, Chamber or Committee, the President of the Court shall complete or compose it by drawing lots.

Rule 98 (former Rule 93)

The decision of the Court on the question of interpretation referred to it by the Committee of Ministers is final. No separate opinion of the judges may be delivered thereto. Copies of the ruling shall be transmitted to the Committee of Ministers and to the parties concerned as well as to any third party, including the Council of Europe Commissioner for Human Rights.

Proceedings under Article 46 §§ 4 and 5 of the Convention

Rule 99 (former Rule 94)

⁷⁴ Inserted by the Court on 13 November 2006 and 14 May 2007.

In proceedings relating to a referral to the Court of a question whether a Contracting Party has failed to fulfil its obligation under Article 46 § 1 of the Convention the Court shall apply, in addition to the provisions of Article 31 (b) and Article 46 §§ 4 and 5 of the Convention, the provisions which follow.

It shall also apply the other provisions of these Rules to the extent to which it considers this to be appropriate.

Rule 100
(former Rule 95)

Any request made pursuant to Article 46 § 4 of the Convention shall be reasoned and shall be filed with the Registrar. It shall be accompanied by

- (a) the judgment concerned;
- (b) information about the execution proceedings before the Committee of Ministers in respect of the judgment concerned, including, if any, the views expressed in writing by the parties concerned and communications submitted in those proceedings;
- (c) copies of the formal notice served on the respondent Contracting Party or Parties and the decision referred to in Article 46 § 4 of the Convention;
- (d) the name and address of the person or persons appointed by the Committee of Ministers to give the Court any explanations which it may require;
- (e) copies of all other documents likely to elucidate the question.

Rule 101
(former Rule 96)

A Grand Chamber shall be constituted, in accordance with Rule 24 § 2 (g), to consider the question referred to the Court.

Rule 102
(former Rule 97)

The President of the Grand Chamber shall inform the Committee of Ministers and the parties concerned that they may submit written comments on the question referred.

Rule 103
(former Rule 98)

1. The President of the Grand Chamber shall lay down the time-limits for filing written comments or other documents.
2. The Grand Chamber may decide to hold a hearing.

Rule 104
(former Rule 99)

The Grand Chamber shall decide by means of a judgment. Copies of the judgment shall be transmitted to the Committee of Ministers and to the parties concerned as well as to any third party, including the Council of Europe Commissioner for Human Rights.

Chapter XII – Legal Aid

Rule 105

(former Rule 100)

1. The President of the Chamber may, either at the request of an applicant having lodged an application under Article 34 of the Convention or of his or her own motion, grant free legal aid to the applicant in connection with the presentation of the case from the moment when observations in writing on the admissibility of that application are received from the respondent Contracting Party in accordance with Rule 54 § 2 b, or where the time-limit for their submission has expired.

2. Subject to Rule 110, where the applicant has been granted legal aid in connection with the presentation of his or her case before the Chamber, that grant shall continue in force for the purposes of his or her representation before the Grand Chamber.

Rule 106

(former Rule 101)

Legal aid shall be granted only where the President of the Chamber is satisfied

(a) that it is necessary for the proper conduct of the case before the Chamber;

(b) that the applicant has insufficient means to meet all or part of the costs entailed.

Rule 107

(former Rule 102)

1. In order to determine whether or not applicants have sufficient means to meet all or part of the costs entailed, they shall be required to complete a form of declaration stating their income, capital assets and any financial commitments in respect of dependants, or any other financial obligations. The declaration shall be certified by the appropriate domestic authority or authorities.

2 The President of the Chamber may invite the Contracting Party concerned to submit its comments in writing.

3. After receiving the information mentioned in paragraph 1 of this Rule, the President of the Chamber shall decide whether or not to grant legal aid. The Registrar shall inform the parties accordingly.

Rule 108
(former Rule 103)

1. Fees shall be payable to the advocates or other persons appointed in accordance with Rule 36

§ 4. Fees may, where appropriate, be paid to more than one such representative.

2. Legal aid may be granted to cover not only representatives' fees but also travelling and subsistence expenses and other necessary expenses incurred by the applicant or appointed representative.

Rule 109
(former Rule 104)

On a decision to grant legal aid, the Registrar shall fix

(a) the rate of fees to be paid in accordance with the legal-aid scales in force;

(b) the level of expenses to be paid.

Rule 110
(former Rule 105)

The President of the Chamber may, if satisfied that the conditions stated in Rule 106 are no longer fulfilled, revoke or vary a grant of legal aid at any time.

Title III – Transitional Rules

Rule 111 – Relations between the Court and the Commission (former Rule 106)

1. In cases brought before the Court under Article 5 §§ 4 and 5 of Protocol No. 11 to the Convention, the Court may invite the Commission to delegate one or more of its members to take part in the consideration of the case before the Court.

2. In cases referred to in paragraph 1 of this Rule, the Court shall take into consideration the report of the Commission adopted pursuant to former Article 31 of the Convention.

3. Unless the President of the Chamber decides otherwise, the said report shall be made available to the public through the Registrar as soon as possible after the case has been brought before the Court.

4. The remainder of the case file of the Commission, including all pleadings, in cases brought before the Court under Article 5 §§ 2 to 5 of Protocol No. 11 shall remain confidential unless the President of the Chamber decides otherwise.

5. In cases where the Commission has taken evidence but has been unable to adopt a report in accordance with former Article 31 of the Convention, the Court shall take into consideration the verbatim records, documentation and opinion of the Commission's delegations arising from such investigations.

Rule 112 – Chamber and Grand Chamber proceedings (former Rule 107)

1. In cases referred to the Court under Article 5 § 4 of Protocol No. 11 to the Convention, a panel of the Grand Chamber constituted in accordance with Rule 24 § 5 shall determine, solely on the basis of the existing case file, whether a Chamber or the Grand Chamber is to decide the case.

2. If the case is decided by a Chamber, the judgment of the Chamber shall, in accordance with Article 5 § 4 of Protocol No. 11, be final and Rule 73 shall be inapplicable.

3. Cases transmitted to the Court under Article 5 § 5 of Protocol No. 11 shall be forwarded by the President of the Court to the Grand Chamber.

4. For each case transmitted to the Grand Chamber under Article 5 § 5 of Protocol No. 11, the Grand Chamber shall be completed by judges designated by rotation within one of the groups mentioned in Rule 24 § 3⁷⁵, the cases being allocated to the groups on an alternate basis.

Rule 113 – Grant of legal aid (former Rule 108)

⁷⁵ As amended by the Court on 13 December 2004.

Subject to Rule 101, in cases brought before the Court under Article 5 §§ 2 to 5 of Protocol No. 11 to the Convention, a grant of legal aid made to an applicant in the proceedings before the Commission or the former Court shall continue in force for the purposes of his or her representation before the Court.

Rule 114 – Request for revision of a judgment (former Rule 109)

1. Where a party requests revision of a judgment delivered by the former Court, the President of the Court shall assign the request to one of the Sections in accordance with the conditions laid down in Rule 51 or 52, as the case may be.

2. The President of the relevant Section shall, notwithstanding Rule 80 § 3, constitute a new Chamber to consider the request.

3. The Chamber to be constituted shall include as *ex officio* members
(a) the President of the Section;

and, whether or not they are members of the relevant Section,

(b) the judge elected in respect of any Contracting Party concerned or, if he or she is unable to sit, any judge appointed under Rule 29;

(c) any judge of the Court who was a member of the original Chamber that delivered the judgment in the former Court.

4. (a) The other members of the Chamber shall be designated by the President of the Section by means of a drawing of lots from among the members of the relevant Section.

(b) The members of the Section who are not so designated shall sit in the case as substitute judges.

Title IV – Final Clauses

Rule 115 – Suspension of a Rule (former Rule 110)

A Rule relating to the internal working of the Court may be suspended upon a motion made without notice, provided that this decision is taken unanimously by the Chamber concerned. The suspension of a Rule shall in this case be limited in its operation to the particular purpose for which it was sought.

Rule 116 – Amendment of a Rule (former Rule 111)

1. Any Rule may be amended upon a motion made after notice where such a motion is carried at the next session of the plenary Court by a majority of all the members of the Court. Notice of such a motion shall be delivered in writing to the Registrar at least one month before the session at which it is to be discussed. On receipt of such a notice of motion, the Registrar shall inform all members of the Court at the earliest possible moment.

2. The Registrar shall inform the Contracting Parties of any proposals by the Court to amend the Rules which directly concern the conduct of proceedings before it and invite them to submit written comments on such proposals. The Registrar shall also invite written comments from organisations with experience in representing applicants before the Court as well as from relevant Bar associations.

Rule 117 – Entry into force of the Rules (former Rule 112⁷⁶)

⁷⁶ The amendments adopted on 8 December 2000 entered into force immediately. The amendments adopted on 17 June 2002 and 8 July 2002 entered into force on 1 October 2002. The amendments adopted on 7 July 2003 entered into force on 1 November 2003. The amendments adopted on 13 December 2004 entered into force on 1 March 2005. The amendments adopted on 4 July 2005 entered into force on 3 October 2005. The amendments adopted on 7 November 2005 entered into force on 1 December 2005. The amendments adopted on 29 May 2006 entered into force on 1 July 2006. The amendments adopted on 14 May 2007 entered into force on 1 July 2007. The amendments adopted on 11 December 2007, 22 September and 1 December 2008 entered into force on 1 January 2009. The amendments adopted on 29 June 2009 entered into force on 1 July 2009. The amendments relating to Protocol No. 14 to the Convention, adopted on 13 November 2006 and 14 May 2007, entered into force on 1 June 2010. The amendments adopted on 21 February 2011 entered into force on 1 April 2011. The amendments adopted on 16 January 2012 entered into force on 1 February 2012. The amendments adopted on 20 February 2012 entered into force on 1 May 2012. The amendments adopted on 2 April 2012 entered into force on 1 September 2012. The amendments adopted on 14 January and 6 February 2013 entered into force on 1 May 2013. The amendments adopted on 6 May 2013 entered into force on 1 July 2013 and 1 January 2014. The amendments adopted on 14 April and 23 June 2014 entered into force on 1 July 2014. Certain amendments adopted on 1 June 2015 entered immediately into force. The amendments to Rule 47 which were adopted on 1 June and 5 October 2015 entered into

The present Rules shall enter into force on 1 November 1998.

force on 1 January 2016. The amendments to Rule 8 which were adopted on 19 September 2016 entered into force on the same date. The amendments adopted on 14 November 2016 entered into force on the same date. The amendments to Rule 29 which were adopted on 16 April 2018 entered into force on the same date. The amendments which were adopted on 19 September 2016 entered into force on 1 August 2018.

Annex to the Rules⁷⁷ (concerning investigations)

Rule A1 – Investigative measures

1. The Chamber may, at the request of a party or of its own motion, adopt any investigative measure which it considers capable of clarifying the facts of the case. The Chamber may, *inter alia*, invite the parties to produce documentary evidence and decide to hear as a witness or expert or in any other capacity any person whose evidence or statements seem likely to assist it in carrying out its tasks.

2. The Chamber may also ask any person or institution of its choice to express an opinion or make a written report on any matter considered by it to be relevant to the case.

3. After a case has been declared admissible or, exceptionally, before the decision on admissibility, the Chamber may appoint one or more of its members or of the other judges of the Court, as its delegate or delegates, to conduct an inquiry, carry out an on-site investigation or take evidence in some other manner. The Chamber may also appoint any person or institution of its choice to assist the delegation in such manner as it sees fit.

4. The provisions of this Chapter concerning investigative measures by a delegation shall apply,

mutatis mutandis, to any such proceedings conducted by the Chamber itself.

5. Proceedings forming part of any investigation by a Chamber or its delegation shall be held *in camera*, save in so far as the President of the Chamber or the head of the delegation decides otherwise.

6. The President of the Chamber may, as he or she considers appropriate, invite, or grant leave to, any third party to participate in an investigative measure. The President shall lay down the conditions of any such participation and may limit that participation if those conditions are not complied with.

Rule A2 – Obligations of the parties as regards investigative measures

1. The applicant and any Contracting Party concerned shall assist the Court as necessary in implementing any investigative measures.

2. The Contracting Party on whose territory on-site proceedings before a delegation take place shall extend to the delegation the facilities and cooperation necessary for the proper conduct of the proceedings. These shall include, to the full extent necessary, freedom of movement within the territory and all adequate security arrangements for the delegation, for the applicant and for all witnesses, experts and others who may be heard by the delegation. It shall be the responsibility of the Contracting Party concerned to take steps to ensure

⁷⁷ Inserted by the Court on 7 July 2003.

that no adverse consequences are suffered by any person or organisation on account of any evidence given, or of any assistance provided, to the delegation.

Rule A3 – Failure to appear before a delegation

Where a party or any other person due to appear fails or declines to do so, the delegation may, provided that it is satisfied that such a course is consistent with the proper administration of justice, nonetheless continue with the proceedings.

Rule A4 – Conduct of proceedings before a delegation

1. The delegates shall exercise any relevant power conferred on the Chamber by the Convention or these Rules and shall have control of the proceedings before them.

2. The head of the delegation may decide to hold a preparatory meeting with the parties or their representatives prior to any proceedings taking place before the delegation.

Rule A5 – Convocation of witnesses, experts and of other persons to proceedings before a delegation

1. Witnesses, experts and other persons to be heard by the delegation shall be summoned by the Registrar.

2. The summons shall indicate

(a) the case in connection with which it has been issued;

(b) the object of the inquiry, expert opinion or other investigative measure ordered by the Chamber or the President of the Chamber;

(c) any provisions for the payment of sums due to the person summoned.

3. The parties shall provide, in so far as possible, sufficient information to establish the identity and addresses of witnesses, experts or other persons to be summoned.

4. In accordance with Rule 37 § 2, the Contracting Party in whose territory the witness resides shall be responsible for servicing any summons sent to it by the Chamber for service. In the event of such service not being possible, the Contracting Party shall give reasons in writing. The Contracting Party shall further take all reasonable steps to ensure the attendance of persons summoned who are under its authority or control.

5. The head of the delegation may request the attendance of witnesses, experts and other persons during on-site proceedings before a delegation. The Contracting Party on whose territory such proceedings are held shall, if so requested, take all reasonable steps to facilitate that attendance.

6. Where a witness, expert or other person is summoned at the request or on behalf of a Contracting Party, the costs of their appearance shall be

borne by that Party unless the Chamber decides otherwise. The costs of the appearance of any such person who is in detention in the Contracting Party on whose territory on-site proceedings before a delegation take place shall be borne by that Party unless the Chamber decides otherwise. In all other cases, the Chamber shall decide whether such costs are to be borne by the Council of Europe or awarded against the applicant or third party at whose request or on whose behalf the person appears. In all cases, such costs shall be taxed by the President of the Chamber.

Rule A6 – Oath or solemn declaration by witnesses and experts heard by a delegation

1. After the establishment of the identity of a witness and before testifying, each witness shall take the oath or make the following solemn declaration:

“I swear” – or “I solemnly declare upon my honour and conscience” – “that I shall speak the truth, the whole truth and nothing but the truth.”

This act shall be recorded in minutes.

2. After the establishment of the identity of the expert and before carrying out his or her task for the delegation, every expert shall take the oath or make the following solemn declaration:

“I swear” – or “I solemnly declare” – “that I will discharge my duty as an expert honourably and conscientiously.”

This act shall be recorded in minutes.

Rule A7 – Hearing of witnesses, experts and other persons by a delegation

1. Any delegate may put questions to the Agents, advocates or advisers of the parties, to the applicant, witnesses and experts, and to any other persons appearing before the delegation.

2. Witnesses, experts and other persons appearing before the delegation may, subject to the control of the head of the delegation, be examined by the Agents and advocates or advisers of the parties. In the event of an objection to a question put, the head of the delegation shall decide.

3. Save in exceptional circumstances and with the consent of the head of the delegation, witnesses, experts and other persons to be heard by a delegation will not be admitted to the hearing room before they give evidence.

4. The head of the delegation may make special arrangements for witnesses, experts or other persons to be heard in the absence of the parties where that is required for the proper administration of justice.

5. The head of the delegation shall decide in the event of any dispute arising from an objection to a witness or expert. The delegation may hear for information purposes a person who is not qualified to be heard as a witness or expert.

Rule A8 – Verbatim record of proceedings before a delegation

1. A verbatim record shall be prepared by the Registrar of any proceedings concerning an investigative measure by a delegation. The verbatim record shall include:

- (a) the composition of the delegation;
- (b) a list of those appearing before the delegation, that is to say Agents, advocates and advisers of the parties taking part;
- (c) the surname, forenames, description and address of each witness, expert or other person heard;
- (d) the text of statements made, questions put and replies given;
- (e) the text of any ruling delivered during the proceedings before the delegation or by the head of the delegation.

2. If all or part of the verbatim record is in a non-official language, the Registrar shall arrange for its translation into one of the official languages.

3. The representatives of the parties shall receive a copy of the verbatim record in order that they may, subject to the control of the Registrar or the head of the delegation, make corrections, but in no case may such corrections affect the sense and bearing of what was said. The Registrar shall lay down, in accordance with the instructions of the head of the delegation, the time-limits granted for this purpose.

4. The verbatim record, once so corrected, shall be signed by the head of the delegation and the Registrar and shall then constitute certified matters of record.

Practice Directions

Requests for interim measures⁷⁸

(Rule 39 of the Rules of Court)

By virtue of Rule 39 of the Rules of Court, the Court may issue interim measures which are binding on the State concerned. Interim measures are only applied in exceptional cases.

The Court will only issue an interim measure against a Member State where, having reviewed all the relevant information, it considers that the applicant faces a real risk of serious, irreversible harm if the measure is not applied.

Applicants or their legal representatives⁷⁹ who make a request for an interim measure pursuant to Rule 39 of the Rules of Court should comply with the requirements set out below.

I. Accompanying information

Any request lodged with the Court must state reasons. The applicant must in particular specify in detail the grounds on which his or her particular fears are based, the nature of the alleged risks and the Convention provisions alleged to have been violated.

A mere reference to submissions in other documents or domestic proceedings is not sufficient. It is essential that requests be accompanied by all necessary supporting documents, in particular relevant domestic court, tribunal or other decisions, together with any other material which is considered to substantiate the applicant's allegations.

The Court will not necessarily contact applicants whose request for interim measures is incomplete, and requests which do not include the information necessary to make a decision will not normally be submitted for a decision.

Where the case is already pending before the Court, reference should be made to the application number allocated to it.

In cases concerning extradition or deportation, details should be provided of the expected date and time of the removal, the applicant's address or place of detention and his or her official case- reference number. The Court must be notified of any change to those details (date and time of removal, address etc.) as soon as possible.

The Court may decide to take a decision on the admissibility of the case at the same time as considering the request for interim measures.

⁷⁸ Practice direction issued by the President of the Court in accordance with Rule 32 of the Rules of Court on 5 March 2003 and amended on 16 October 2009 and on 7 July 2011.

⁷⁹ It is essential that full contact details be provided.

II. Requests to be made by facsimile or letter⁸⁰³

Requests for interim measures under Rule 39 should be sent by facsimile or by post. The Court will not deal with requests sent by e-mail. The request should, where possible, be in one of the official languages of the Contracting Parties. All requests should be marked as follows in bold on the face of the request:

“Rule 39 – Urgent

Person to contact (name and contact details): ...

[In deportation or extradition cases]

Date and time of removal and destination: ...”

III. Making requests in good time

Requests for interim measures should normally be received as soon as possible after the final domestic decision has been taken, in order to enable the Court and its Registry to have sufficient time to examine the matter. The Court may not be able to deal with requests in removal cases received less than a working day before the planned time of removal⁸¹.

Where the final domestic decision is imminent and there is a risk of immediate enforcement, especially in extradition or deportation cases, applicants and their representatives should submit the request for interim measures without waiting for that decision, indicating clearly the date on which it will be taken and that the request is subject to the final domestic decision being negative.

IV. Domestic measures with suspensive effect

The Court is not an appeal tribunal from domestic tribunals, and applicants in extradition and expulsion cases should pursue domestic avenues which are capable of suspending removal before applying to the Court for interim measures. Where it remains open to an applicant to pursue domestic remedies which have suspensive effect, the Court will not apply Rule 39 to prevent removal.

V. Follow-up

⁸⁰ According to the degree of urgency and bearing in mind that requests by letter must not be sent by standard post.

⁸¹ The list of public and other holidays when the Court's Registry is closed can be consulted on the Court's internet site: www.echr.coe.int/contact.

Applicants who apply for an interim measure under Rule 39 should ensure that they reply to correspondence from the Court's Registry. In particular, where a measure has been refused, they should inform the Court whether they wish to pursue the application. Where a measure has been applied, they must keep the Court regularly and promptly informed about the state of any continuing domestic proceedings. Failure to do so may lead to the case being struck out of the Court's list of cases.

Institution of proceedings⁸²

(Individual applications under Article 34 of the Convention)

I. General

1. An application under Article 34 of the Convention must be submitted in writing. No application may be made by telephone. Except as provided otherwise by Rule 47 of the Rules of Court, only a completed application form will interrupt the running of the six-month time-limit set out in Article 35 § 1 of the Convention. An application form is available online from the Court's website⁸³. Applicants are strongly encouraged to download and print the application form instead of contacting the Court for a paper copy to be sent by post. By doing this, applicants will save time and will be in a better position to ensure that their completed application form is submitted within the six-month time-limit. Help with the completion of the various fields is available online.

2. An application must be sent to the following address: The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex

3. Applications sent by fax will not interrupt the running of the six-month time-limit set out in Article 35 § 1 of the Convention. Applicants must also dispatch the signed original by post within the same six-month time-limit.

4. An applicant should be diligent in corresponding with the Court's Registry. A delay in replying or failure to reply may be regarded as a sign that the applicant is no longer interested in pursuing his or her application.

II. Form and contents

5. The submissions in the application form concerning the facts, complaints and compliance with the requirements of exhaustion of domestic remedies and the time-limit set out in Article 35 § 1 of the Convention must respect the conditions set out in Rule 47 of the Rules of Court. Any additional submissions, presented as a separate document, must not exceed 20 pages (see Rule 47 § 2 (b)) and should:

- a) be in an A4 page format with a margin of not less than 3.5 cm;
- b) be wholly legible and, if typed, the text should be at least 12 pt in the body of the document and 10 pt in the footnotes, with one and a half line spacing;
- c) have all numbers expressed as figures;

⁸² Practice direction issued by the President of the Court in accordance with Rule 32 of the Rules of Court on 1 November 2003 and amended on 22 September 2008, 24 June 2009, 6 November 2013 and 5 October 2015. This practice direction supplements Rules 45 and 47.

⁸³ www.echr.coe.int.

- d) have pages numbered consecutively;
- e) be divided into numbered paragraphs;
- f) be divided into headings corresponding to “Facts”, “Complaints or statements of violations” and “Information about the exhaustion of domestic remedies and compliance with the time-limit set out in Article 35 § 1”.

6. All applicable fields in the application form must be filled in by use of words. Avoid using symbols, signs or abbreviations. Explain in words, even if the answer is negative or the question does not appear relevant.

7. The applicant must set out the facts of the case, his or her complaints and the explanations as to compliance with the admissibility criteria in the space provided in the application form. The information should be enough to enable the Court to determine the nature and scope of the application and, as such, the completed application form alone should suffice. It is not acceptable merely to annex a statement of facts, complaints and compliance to the application form, with or without the mention “see attached”. Filling in this information on the application form is to assist the Court in speedily assessing and allocating incoming cases. Additional explanations may be appended, if necessary, in a separate document up to a maximum of 20 pages: these only develop and cannot replace the statement of facts, complaints and compliance with the admissibility criteria that must be on the application form itself. An application form will not be regarded as compliant with Rule 47 if this information is not found on the form itself.

8. A legal person (which includes a company, non-governmental organisation or association) that applies to the Court must do so through a representative of that legal person who is identified in the relevant section of the application form and who provides contact details and explains his or her capacity or relationship with the legal person. Proof must be supplied with the application form that the representative has authority to act on behalf of the legal person, for example an extract from the Chamber of Commerce register or minutes of the governing body. The representative of the legal person is distinct from the lawyer authorised to act before the Court as legal representative. It may be that a legal person’s representative is also a lawyer or legal officer and has the capacity to act additionally as legal representative. Both parts of the application form concerning representation must still be filled in, and requisite documentary proof provided of authority to represent the legal person must be attached.

9. An applicant does not have to have legal representation at the introductory stage of proceedings. If he or she does instruct a lawyer, the authority section on the application form must be filled in. Both the applicant and the representative must sign the authority section. A separate power of attorney is not acceptable at this stage as the Court requires all essential information to be contained in its application form. If it is claimed that it is not possible to obtain the applicant’s signature on the authority section in the application

form due to insurmountable practical difficulties, this should be explained to the Court with any substantiating elements. The requirement of completing the application form speedily within the six-month time-limit will not be accepted as an adequate explanation.

10. An application form must be accompanied by the relevant documents

(a) relating to the decisions or measures complained of;

(b) showing that the applicant has complied with the exhaustion of available domestic remedies and the time-limit contained in Article 35 § 1 of the Convention;

(c) showing, where applicable, information regarding other international proceedings.

If the applicant is unable to provide a copy of any of these documents, he or she must provide an adequate explanation: merely stating that he or she encountered difficulties (in obtaining the documents) will not suffice if it can be reasonably expected for the explanation to be supported by documentary evidence, such as proof of indigence, a refusal of an authority to furnish a decision or otherwise demonstrating the applicant's inability to access the document. If the explanation is not forthcoming or adequate, the application will not be allocated to a judicial formation.

Where documents are provided by electronic means, they must be in the format required by this practice direction; they must also be arranged and numbered in accordance with the list of documents on the application form.

11. An applicant who has already had a previous application or applications decided by the Court or who has an application or applications pending before the Court must inform the Registry accordingly, stating the application number or numbers.

12 (a) Where an applicant does not wish to have his or her identity disclosed, he or she should state the reasons for his or her request in writing, pursuant to Rule 47 § 4.

(b) The applicant should also state whether, in the event of anonymity being authorised by the President of the Chamber, he or she wishes to be designated by his or her initials or by a single letter (e.g. "X", "Y" or "Z").

13. The applicant or the designated representative must sign the application form. If represented, both the applicant and the representative must sign the authority section of the application form. Neither the application form nor the authority section can be signed *per procuracionem* (p.p.).

III. Grouped applications and multiple applicants

14. Where an applicant or representative lodges complaints on behalf of two or more applicants whose applications are based on different facts, a separate application form should be filled in for each individual giving all the information required. The documents relevant to each applicant should also be annexed to that individual's application form.

15. Where there are more than five applicants, the representative should provide – in addition to the application forms and documents – a table setting out for each applicant the required personal information; this table may be downloaded from the Court’s website⁸⁴. Where the representative is a lawyer, the table should also be provided in electronic form.

16. In cases of large groups of applicants or applications, applicants or their representatives may be directed by the Court to provide the text of their submissions or documents by electronic or other means. Other directions may be given by the Court as to steps required to facilitate the effective and speedy processing of applications.

IV. Failure to comply with requests for information or directions

17. Failure, within the specified time-limit, to provide further information or documents at the Court’s request or to comply with the Court’s directions as to the form or manner of the lodging of an application – including grouped applications or applications by multiple applicants – may result, depending on the stage reached in the proceedings, in the complaint(s) not being examined by the Court or the application(s) being declared inadmissible or struck out of the Court’s list of cases.

⁸⁴ www.echr.coe.int.

Written pleadings⁸⁵

Filing of pleadings

General

1. A pleading must be filed with the Registry within the time-limit fixed in accordance with Rule 38 of the Rules of Court and in the manner described in paragraph 2 of that Rule.

2. The date on which a pleading or other document is received at the Court's Registry will be recorded on that document by a receipt stamp.

3. With the exception of pleadings and documents for which a system of electronic filing has been set up (see the relevant practice directions), all other pleadings, as well as all documents annexed thereto, should be submitted to the Court's Registry in three copies sent by post or in one copy by fax⁸⁶, followed by three copies sent by post.

4. Pleadings or other documents submitted by electronic mail shall not be accepted.

5. Secret documents should be filed by registered post.

6. Unsolicited pleadings shall not be admitted to the case file unless the President of the Chamber decides otherwise (see Rule 38 § 1).

Filing by fax

7. A party may file pleadings or other documents with the Court by sending them by fax.

8. The name of the person signing a pleading must also be printed on it so that he or she can be identified.

Electronic filing

9. The Court may authorise the Government of a Contracting Party or, after the communication of an application, an applicant to file pleadings and other documents electronically. In such cases, the practice direction on written pleadings shall apply in conjunction with the practice directions on electronic filing.

II. Form and contents

Form

⁸⁵ Practice direction issued by the President of the Court in accordance with Rule 32 of the Rules of Court on 1 November 2003 and amended on 22 September 2008 and 29 September 2014.

⁸⁶ Fax no. +33 (0)3 88 41 27 30; other fax numbers can be found on the Court's website (www.echr.coe.int).

10. A pleading should include:

- (a) the application number and the name of the case;
- (b) a title indicating the nature of the content (e.g., observations on admissibility [and the merits]; reply to the Government's/the applicant's observations on admissibility [and the merits]; observations on the merits; additional observations on admissibility [and the merits]; memorial etc.).

11. In addition, a pleading should normally:

- (a) be in an A4 page format having a margin of not less than 3.5 cm wide;
- (b) be typed and wholly legible, the text appearing in at least 12 pt in the body and 10 pt in the footnotes, with one-and-a-half line spacing;
- (c) have all numbers expressed as figures;
- (d) have pages numbered consecutively;
- (e) be divided into numbered paragraphs;
- (f) be divided into chapters and/or headings corresponding to the form and style of the Court's decisions and judgments ("Facts"/"Domestic law [and practice]"/"Complaints"/"Law"; the latter chapter should be followed by headings entitled "Preliminary objection on ...", "Alleged violation of Article ...", as the case may be);

(g) place any answer to a question by the Court or to the other party's arguments under a separate heading;

(h) give a reference to every document or piece of evidence mentioned in the pleading and annexed thereto;

(i) if sent by post, have its text printed on one side of the page only and pages and attachments placed together in such a way as to enable them to be easily separated (they must not be glued or stapled).

12. If a pleading exceptionally exceeds thirty pages, a short summary should also be filed with it.

13. Where a party produces documents and/or other exhibits together with a pleading, every piece of evidence should be listed in a separate annex.

Contents

14. The parties' pleadings following communication of the application should include:

- (a) any comments they wish to make on the facts of the case; however,
 - (i) if a party does not contest the facts as set out in the statement of facts prepared by the Registry, it should limit its observations to a brief statement to that effect;
 - (ii) if a party contests only part of the facts as set out by the Registry, or wishes to supplement them, it should limit its observations to those specific points;
 - (iii) if a party objects to the facts or part of the facts as presented by the other party, it should state clearly which facts are uncontested and limit its observations to the points in dispute;

(b) legal arguments relating firstly to admissibility and, secondly, to the merits of the case; however,

- (i) if specific questions on a factual or legal point were put to a party, it should, without prejudice to Rule 55, limit its arguments to such questions;
- (ii) if a pleading replies to arguments of the other party, submissions should refer to the specific arguments in the order prescribed above.

15. (a) The parties' pleadings following the admission of the application should include:

- (i) a short statement confirming a party's position on the facts of the case as established in the decision on admissibility;
- (ii) legal arguments relating to the merits of the case;
- (iii) a reply to any specific questions on a factual or legal point put by the Court.

(b) An applicant party submitting claims for just satisfaction at the same time should do so in the manner described in the practice direction on filing just satisfaction claims.

16. In view of the confidentiality of friendly-settlement proceedings (see Article 39 § 2 of the Convention and Rule 62 § 2), all submissions and documents filed as part of the attempt to secure a friendly settlement should be submitted separately from the written pleadings.

17. No reference to offers, concessions or other statements submitted in connection with the friendly settlement may be made in the pleadings filed in the contentious proceedings.

III. Time-limits

General

18. It is the responsibility of each party to ensure that pleadings and any accompanying documents or evidence are delivered to the Court's Registry in time.

Extension of time-limits

19. A time-limit set under Rule 38 may be extended on request from a party.

20. A party seeking an extension of the time allowed for submission of a pleading must make a request as soon as it has become aware of the circumstances justifying such an extension and, in any event, before the expiry of the time-limit. It should state the reason for the delay.

21. If an extension is granted, it shall apply to all parties for which the relevant time-limit is running, including those which have not asked for it.

IV. Failure to comply with requirements for pleadings

22. Where a pleading has not been filed in accordance with the requirements set out in paragraphs 8 to 15 of this practice direction, the President of the Chamber may request the party concerned to resubmit the pleading in compliance with those requirements.

23. A failure to satisfy the conditions listed above may result in the pleading being considered not to have been properly lodged (see Rule 38 § 1).

Just satisfaction claims⁸⁷

I. Introduction

1. The award of just satisfaction is not an automatic consequence of a finding by the European Court of Human Rights that there has been a violation of a right guaranteed by the European Convention on Human Rights or its Protocols. The wording of Article 41, which provides that the Court shall award just satisfaction only if domestic law does not allow complete reparation to be made, and even then only “if necessary” (*s’il y a lieu* in the French text), makes this clear.

2. Furthermore, the Court will only award such satisfaction as is considered to be “just” (*équitable* in the French text) in the circumstances. Consequently, regard will be had to the particular features of each case. The Court may decide that for some heads of alleged prejudice the finding of violation constitutes in itself sufficient just satisfaction, without there being any call to afford financial compensation. It may also find reasons of equity to award less than the value of the actual damage sustained or the costs and expenses actually incurred, or even not to make any award at all. This may be the case, for example, if the situation complained of, the amount of damage or the level of the costs is due to the applicant’s own fault. In setting the amount of an award, the Court may also consider the respective positions of the applicant as the party injured by a violation and the Contracting Party as responsible for the public interest. Finally, the Court will normally take into account the local economic circumstances.

3. When it makes an award under Article 41, the Court may decide to take guidance from domestic standards. It is, however, never bound by them.

4. Claimants are warned that compliance with the formal and substantive requirements deriving from the Convention and the Rules of Court is a condition for the award of just satisfaction.

II. Submitting claims for just satisfaction: formal requirements

5. Time-limits and other formal requirements for submitting claims for just satisfaction are laid down in Rule 60 of the Rules of Court, the relevant part of which provides as follows:

- “1. An applicant who wishes to obtain an award of just satisfaction under Article 41 of the Convention in the event of the Court finding a violation of his or her Convention rights must make a specific claim to that effect.
2. The applicant must submit itemised particulars of all claims, together with any relevant supporting documents, within the time-limit fixed for

⁸⁷ Practice direction issued by the President of the Court in accordance with Rule 32 of the Rules of Court on 28 March 2007.

the submission of the applicant's observations on the merits unless the President of the Chamber directs otherwise.

3. If the applicant fails to comply with the requirements set out in the preceding paragraphs, the Chamber may reject the claims in whole or in part.

”
...

Thus, the Court requires specific claims supported by appropriate documentary evidence, failing which it may make no award. The Court will also reject claims set out on the application form but not resubmitted at the appropriate stage of the proceedings and claims lodged out of time.

III. Submitting claims for just satisfaction: substantive requirements

6. Just satisfaction may be afforded under Article 41 of the Convention in respect of:

- (a) pecuniary damage;
- (b) non-pecuniary damage; and
- (c) costs and expenses.

1. Damage in general

7. A clear causal link must be established between the damage claimed and the violation alleged. The Court will not be satisfied by a merely tenuous connection between the alleged violation and the damage, nor by mere speculation as to what might have been.

8. Compensation for damage can be awarded in so far as the damage is the result of a violation found. No award can be made for damage caused by events or situations that have not been found to constitute a violation of the Convention, or for damage related to complaints declared inadmissible at an earlier stage of the proceedings.

9. The purpose of the Court's award in respect of damage is to compensate the applicant for the actual harmful consequences of a violation. It is not intended to punish the Contracting Party responsible. The Court has therefore, until now, considered it inappropriate to accept claims for damages with labels such as “punitive”, “aggravated” or “exemplary”.

2. Pecuniary damage

10. The principle with regard to pecuniary damage is that the applicant should be placed, as far as possible, in the position in which he or she would have been had the violation found not taken place, in other words, *restitutio in integrum*. This can involve compensation for both loss actually suffered (*damnum emergens*) and loss, or diminished gain, to be expected in the future (*lucrum cessans*).

11. It is for the applicant to show that pecuniary damage has resulted from the violation or violations alleged. The applicant should submit relevant documents to prove, as far as possible, not only the existence but also the amount or value of the damage.

12. Normally, the Court's award will reflect the full calculated amount of the damage. However, if the actual damage cannot be precisely calculated, the Court will make an estimate based on the facts at its disposal. As pointed out in paragraph 2 above, it is also possible that the Court may find reasons in equity to award less than the full amount of the loss.

3. Non-pecuniary damage

13. The Court's award in respect of non-pecuniary damage is intended to provide financial compensation for non-material harm, for example mental or physical suffering.

14. It is in the nature of non-pecuniary damage that it does not lend itself to precise calculation. If the existence of such damage is established, and if the Court considers that a monetary award is necessary, it will make an assessment on an equitable basis, having regard to the standards which emerge from its case-law.

15. Applicants who wish to be compensated for non-pecuniary damage are invited to specify a sum which in their view would be equitable. Applicants who consider themselves victims of more than one violation may claim either a single lump sum covering all alleged violations or a separate sum in respect of each alleged violation.

4. Costs and expenses

16. The Court can order the reimbursement to the applicant of costs and expenses which he or she has incurred – first at the domestic level, and subsequently in the proceedings before the Court itself

– in trying to prevent the violation from occurring, or in trying to obtain redress therefor. Such costs and expenses will typically include the cost of legal assistance, court registration fees and suchlike. They may also include travel and subsistence expenses, in particular if these have been incurred by attendance at a hearing of the Court.

17. The Court will uphold claims for costs and expenses only in so far as they are referable to the violations it has found. It will reject them in so far as they relate to complaints that have not led to the finding of a violation, or to complaints declared inadmissible. This being so, applicants may wish to link separate claim items to particular complaints.

18. Costs and expenses must have been actually incurred. That is, the applicant must have paid them, or be bound to pay them, pursuant to a legal

or contractual obligation. Any sums paid or payable by domestic authorities or by the Council of Europe by way of legal aid will be deducted.

19. Costs and expenses must have been necessarily incurred. That is, they must have become unavoidable in order to prevent the violation or obtain redress therefor.

20. They must be reasonable as to quantum. If the Court finds them to be excessive, it will award a sum which, on its own estimate, is reasonable.

21. The Court requires evidence, such as itemised bills and invoices. These must be sufficiently detailed to enable the Court to determine to what extent the above requirements have been met.

5. Payment information

22. Applicants are invited to identify a bank account into which they wish any sums awarded to be paid. If they wish particular amounts, for example the sums awarded in respect of costs and expenses, to be paid separately, for example directly into the bank account of their representative, they should so specify.

IV. The form of the Court's awards

23. The Court's awards, if any, will normally be in the form of a sum of money to be paid by the respondent Contracting Party to the victim or victims of the violations found. Only in extremely rare cases can the Court consider a consequential order aimed at putting an end or remedying the violation in question. The Court may, however, decide at its discretion to offer guidance for the execution of its judgment (Article 46 of the Convention).

24. Any monetary award under Article 41 will normally be in euros (EUR, €) irrespective of the currency in which the applicant expresses his or her claims. If the applicant is to receive payment in a currency other than the euro, the Court will order the sums awarded to be converted into that other currency at the exchange rate applicable on the date of payment. When formulating their claims applicants should, where appropriate, consider the implications of this policy in the light of the effects of converting sums expressed in a different currency into euros or contrariwise.

25. The Court will of its own motion set a time-limit for any payments that may need to be made, which will normally be three months from the date on which its judgment becomes final and binding. The Court will also order default interest to be paid in the event that that time-limit is exceeded, normally at a simple rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

Secured electronic filing by Governments⁸⁸

I. Scope of application

1. The Governments of the Contracting Parties that have opted for the Court's system of secured electronic filing shall send all their written communications with the Court by uploading them on the secured website set up for that purpose and shall accept written communications sent to them by the Registry of the Court by downloading them from that site, with the following exceptions:

(a) in the event of a dysfunction on the secure site, it is mandatory that the documents concerning a request for the indication of an interim measure under Rule 39 of the Rules of Court be sent by fax or email; in such cases the document must be clearly headed "**Rule 39. Urgent**";

(b) attachments, such as plans, manuals, etc. that may not be comprehensively viewed in an electronic format may be filed by post;

(c) the Court's Registry may request that a paper document or attachment be submitted by post.

2. If the Government have filed a document by post or fax, they shall, as soon as possible, file electronically a notice of filing by post or fax, describing the document sent, stating the date of dispatch and setting forth the reasons why electronic filing was not possible.

II. Technical requirements

3. The Government shall possess the necessary technical equipment and follow the user manual sent to them by the Court's Registry.

iiI. Format and naming convention

4. A document filed electronically shall be in PDF format, preferably in searchable PDF.

5. Unsigned letters and written pleadings shall not be accepted. Signed documents to be filed electronically shall be generated by scanning the original paper copy. The Government shall keep the original paper copy in their files.

6. The name of a document filed electronically shall be prefixed by the application number, followed by the name of the applicant as spelled in Latin

⁸⁸ Practice direction issued by the President of the Court in accordance with Rule 32 of the Rules of Court on 22 September 2008 and amended on 29 September 2014 and on 5 July 2018.

script by the Registry of the Court, and contain an indication of the contents of the document⁸⁹.

IV. Relevant date with regard to time-limits

7. The date on which the Government have successfully uploaded a document on the secured website shall be considered as the date of dispatch within the meaning of Rule 38 § 2 or the date of filing for the purposes of Rule 73 § 1.

8. To facilitate keeping track of the correspondence exchanged, every day shortly before midnight the secured server generates automatically an electronic mail message listing the documents that have been filed electronically within the past twenty-four hours.

V. Different versions of one and the same document

9. The secured website shall not permit the modification, replacement or deletion of an uploaded document. If the need arises for the Government to modify a document they have uploaded, they shall create a new document named differently (for example, by adding the word “modified” in the document name). This opportunity should only be used where genuinely necessary and should not be used to correct minor errors.

10. Where the Government have filed more than one version of the same document, only the document filed in time shall be taken into consideration. Where more than one version has been filed in time, the latest version shall be taken into consideration, unless the President of the Chamber decides otherwise.

⁸⁹ For example, 65051/01 Karagyozov Observ Adm Merits.

Requests for anonymity⁹⁰

(Rules 33 and 47 of the Rules of Court)

General principles

The parties are reminded that, unless a derogation has been obtained pursuant to Rules 33 or 47 of the Rules of Court, documents in proceedings before the Court are public. Thus, all information that is submitted in connection with an application in both written and oral proceedings, including information about the applicant or third parties, will be accessible to the public.

The parties should also be aware that the statement of facts, decisions and judgments of the Court are usually published in HUDOC⁹¹ on the Court's website (Rule 78).

Requests in pending cases

Any request for anonymity should be made when completing the application form or as soon as possible thereafter. In both cases the applicant should provide reasons for the request and specify the impact that publication may have for him or her.

Retroactive requests

If an applicant wishes to request anonymity in respect of a case or cases published on HUDOC before 1 January 2010, he or she should send a letter to the Registry setting out the reasons for the request and specifying the impact that this publication has had or may have for him or her. The applicant should also provide an explanation as to why anonymity was not requested while the case was pending before the Court.

In deciding on the request the President shall take into account the explanations provided by the applicant, the level of publicity that the decision or judgment has already received and whether or not it is appropriate or practical to grant the request.

When the President grants the request, he or she shall also decide on the most appropriate steps to be taken to protect the applicant from being identified. For example, the decision or judgment could, *inter alia*, be removed from the Court's website or the personal data deleted from the published document.

⁹⁰ Practice direction issued by the President of the Court in accordance with Rule 32 of the Rules of Court on 14 January 2010.

⁹¹ <http://hudoc.echr.coe.int/>.

Other measures

The President may also take any other measure he or she considers necessary or desirable in respect of any material published by the Court in order to ensure respect for private life.

Electronic filing by applicants⁹²

I. Scope of application

1. After the communication of a case, applicants who have opted to file pleadings electronically shall send all written communications with the Court by using the Court's Electronic Communications Service (eComms) and shall accept written communications sent to them by the Registry of the Court by means of eComms, with the following exceptions:

(a) all written communications in relation to a request for interim measures under Rule 39 of the Rules of Court shall be sent only by fax or post;

(b) attachments, such as plans, manuals, etc., that may not be comprehensively viewed in an electronic format may be filed by post;

(c) the Court's Registry may request that a paper document or attachment be submitted by post.

2. If an applicant has filed a document by post or fax, he or she shall, as soon as possible, file electronically a notice of filing by post or fax, describing the document sent, stating the date of dispatch and setting forth the reasons why electronic filing was not possible.

II. Technical requirements

3. Applicants shall possess the necessary technical equipment and follow the user manual available on the eComms site.

III. Format and naming convention

4. A document filed electronically shall be in PDF format. The PDF documents must be of the type 'text searchable PDF' rather than 'image-based' PDF.

5. Unsigned letters and written pleadings shall not be accepted. Signed documents to be filed electronically shall be generated by scanning the original paper copy. Applicants shall keep the original paper copy in their files.

6. The name of a document filed electronically shall be prefixed by the application number, followed by the name of the applicant as spelled in Latin script by the Registry of the Court, and contain an indication of the contents of the document⁹³.

IV. Relevant date with regard to time limits

7. The date on which an applicant has successfully filed the document electronically with the Court shall be considered as the date, based on Strasbourg time, of dispatch within the meaning of Rule 38

⁹² Issued by the President of the Court in accordance with Rule 32 of the Rules of Court on 29 September 2014. This practice direction becomes operational on 6 September 2018.

⁹³ The following is an example: 65051/01 Karagoyzov Observ Adm Merits.

§ 2 or the date of filing for the purposes of Rule 73 § 1.

8. To facilitate keeping track of the correspondence exchanged and to ensure compliance with the time limits set by the Court, the applicant should regularly check his or her email account and eComms account.


V. Different versions of one and the same document

9. eComms shall not permit the modification, replacement or deletion of a filed document. If the need arises for the applicant to modify a document he or she has filed, they shall create a new document named differently (for example, by adding the word “modified” in the document name). This opportunity should only be used where genuinely necessary and should not be used to correct minor errors.

10. Where an applicant has filed more than one version of the same document, only the document filed in time shall be taken into consideration. Where more than one version has been filed in time, the latest version shall be taken into consideration, unless the President of the Chamber decides otherwise.

Formulario di ricorso





EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

La informiamo che, al fine di poter aprire e compilare correttamente il formulario in linea, è necessario utilizzare Adobe Reader 9 o le versioni successive (il programma può essere scaricato da www.adobe.com).
La invitiamo a salvare una copia del formulario localmente prima di compilarlo utilizzando Adobe Reader, a stamparlo e a inviarlo alla Corte

ITA - 2016/1.1
Formulario di ricorso

A proposito del presente formulario

Il presente formulario è un documento giuridico ufficiale e può incidere sui Suoi diritti e obblighi. Per la sua compilazione è necessario seguire le istruzioni contenute nelle avvertenze intitolate «Come compilare il formulario di ricorso», facendo attenzione a completare tutte le rubriche relative alla Sua situazione e fornendo tutti i documenti pertinenti.

Avvertenza: nel caso in cui venga presentato un ricorso incompleto, quest'ultimo non sarà accettato (articolo 47 del regolamento della Corte). Si noti in particolare che l'articolo 47 § 2 a) del regolamento prevede che il formulario di ricorso DEVE comprendere, nelle sezioni pertinenti, un'esposizione concisa dei fatti, delle doglianze e delle informazioni relative al rispetto dei criteri di ricevibilità. Il formulario di ricorso debitamente compilato deve consentire alla Corte di determinare natura e oggetto del ricorso senza dover consultare altri documenti.

Etichette con codice a barre

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo delle etichette con codice a barre, ne apponga una nel riquadro sottostante.

Numero di riferimento

Qualora Lei abbia già ricevuto dalla Corte un numero di riferimento per le presenti doglianze, lo indichi nel riquadro sottostante.

A. Ricorrente

A.1. Privato

Questa sezione riguarda unicamente i ricorrenti persone fisiche. Se il ricorrente è un'organizzazione, passare alla sezione A.2.

1. Cognome

2. Nome

3. Data di nascita

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G	G	M	M	A	A	A	A	es. 31/12/1960	

4. Luogo di nascita

5. Nazionalità

6. Indirizzo

7. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

8. Email (se del caso)

9. Sesso maschile femminile

A.2. Organizzazione

Questa sezione deve essere compilata unicamente nel caso in cui il ricorrente sia una società, una ONG, un'associazione o un altro tipo di persona giuridica. In tale caso, completare ugualmente la sezione D.1.

10. Nome

11. Numero di registrazione (se del caso)

12. Data di registrazione o di costituzione (se del caso)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
G	G	M	M	A	A	A	A	es. 27/09/2012	

13. Attività

14. Sede

15. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

16. Email

B. Stato(i) contro il quale (i quali) è diretto il ricorso

17. Selezionare la o le caselle corrispondenti allo Stato o agli Stati contro i quali è diretto il ricorso

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ALB - Albania | <input type="checkbox"/> ITA - Italia |
| <input type="checkbox"/> AND - Andorra | <input type="checkbox"/> LIE - Liechtenstein |
| <input type="checkbox"/> ARM - Armenia | <input type="checkbox"/> LTU - Lituania |
| <input type="checkbox"/> AUT - Austria | <input type="checkbox"/> LUX - Lussemburgo |
| <input type="checkbox"/> AZE - Azerbaijan | <input type="checkbox"/> LVA - Lettonia |
| <input type="checkbox"/> BEL - Belgio | <input type="checkbox"/> MCO - Monaco |
| <input type="checkbox"/> BGR - Bulgaria | <input type="checkbox"/> MDA - Repubblica di Moldavia |
| <input type="checkbox"/> BIH - Bosnia-Erzegovina | <input type="checkbox"/> MKD - «L'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia» |
| <input type="checkbox"/> CHE - Svizzera | <input type="checkbox"/> MLT - Malta |
| <input type="checkbox"/> CYP - Cipro | <input type="checkbox"/> MNE - Montenegro |
| <input type="checkbox"/> CZE - Repubblica ceca | <input type="checkbox"/> NLD - Paesi Bassi |
| <input type="checkbox"/> DEU - Germania | <input type="checkbox"/> NOR - Norvegia |
| <input type="checkbox"/> DNK - Danimarca | <input type="checkbox"/> POL - Polonia |
| <input type="checkbox"/> ESP - Spagna | <input type="checkbox"/> PRT - Portogallo |
| <input type="checkbox"/> EST - Estonia | <input type="checkbox"/> ROU - Romania |
| <input type="checkbox"/> FIN - Finlandia | <input type="checkbox"/> RUS - Federazione russa |
| <input type="checkbox"/> FRA - Francia | <input type="checkbox"/> SMR - San Marino |
| <input type="checkbox"/> GBR - Regno Unito | <input type="checkbox"/> SRB - Serbia |
| <input type="checkbox"/> GEO - Georgia | <input type="checkbox"/> SVK - Repubblica slovacca |
| <input type="checkbox"/> GRC - Grecia | <input type="checkbox"/> SVN - Slovenia |
| <input type="checkbox"/> HRV - Croazia | <input type="checkbox"/> SWE - Svezia |
| <input type="checkbox"/> HUN - Ungheria | <input type="checkbox"/> TUR - Turchia |
| <input type="checkbox"/> IRL - Irlanda | <input type="checkbox"/> UKR - Ucraina |
| <input type="checkbox"/> ISL - Islanda | |

C. Rappresentante/i di un privato

I privati non sono tenuti ad essere rappresentati da un avvocato a questo stadio della procedura. Nel caso in cui il ricorrente non sia rappresentato, passare alla sezione E.

Nel caso in cui Lei introduca il ricorso in nome di un privato e non sia avvocato, (per esempio Lei è un parente, un amico, un responsabile legale), compili la sezione C.1; se invece Lei è un avvocato, compili la sezione C.2. In entrambi i casi, compilare anche la sezione C.3.

C.1. Rappresentante diverso da un avvocato

18. Qualità / legame / funzione

19. Cognome

20. Nome

21. Nazionalità

22. Indirizzo

23. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

24. Fax

25. Email

C.2. Avvocato

26. Cognome

27. Nome

28. Nazionalità

29. Indirizzo

30. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

31. Fax

32. Email

C.3. Procura

Il ricorrente deve autorizzare il rappresentante ad agire in suo nome apponendo la propria firma nel riquadro 33 sottostante; il rappresentante designato dal ricorrente deve indicare che accetta di rappresentarlo apponendo la sua firma nel riquadro 35 sottostante.

Con la presente autorizzo la persona sopraindicata a rappresentarmi dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini della procedura relativa al ricorso da me introdotto in virtù dell'articolo 34 della Convenzione.

33. Firma del ricorrente

34. Data

G	G	M	M	A	A	A	A

es. 27/09/2015

Accetto con la presente di rappresentare il ricorrente dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini della procedura relativa al ricorso introdotto in virtù dell'articolo 34 della Convenzione.

35. Firma del rappresentante

36. Data

G	G	M	M	A	A	A	A

es. 27/09/2015

D. Rappresentante/i di un'organizzazione

Nel caso in cui la parte ricorrente sia un'organizzazione, la stessa dovrà essere rappresentata dinanzi la Corte da una persona abilitata ad agire in suo nome e per suo conto (ad esempio un dirigente o un responsabile delegato a tal fine). I dati del rappresentante dovranno essere indicati nella sezione D.1.

Nel caso in cui tale rappresentante nomini un avvocato al fine di difendere l'organizzazione, le sezioni D.2 e D.3 dovranno essere compilate entrambe.

D.1. Rappresentante dell'organizzazione

37. Qualità/legame/funzione (allegare un documento giustificativo)

38. Cognome

39. Nome

40. Nazionalità

41. Indirizzo

42. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

43. Fax

44. Email

D.2. Avvocato

45. Cognome

46. Nome

47. Nazionalità

48. Indirizzo

49. Telefono (compreso il prefisso internazionale)

50. Fax

51. Email

D.3. Procura

Il rappresentante dell'organizzazione deve autorizzare l'avvocato difensore ad agire in suo nome, apponendo la propria firma nel riquadro 52 sottostante; l'avvocato nominato deve indicare che accetta di difendere l'organizzazione apponendo la propria firma nel riquadro 54 sottostante.

Autorizzo con la presente la persona indicata nella sezione D.2 a difendere l'organizzazione dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini della procedura relativa al ricorso introdotto in virtù dell'articolo 34 della Convenzione.

52. Firma del rappresentante dell'organizzazione

53. Data

G	G	M	M	A	A	A	A

es. 27/09/2015

Accetto con la presente di difendere l'organizzazione dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini della procedura relativa al ricorso introdotto in virtù dell'articolo 34 della Convenzione.

54. Firma dell'avvocato

55. Data

G	G	M	M	A	A	A	A

es. 27/09/2015

I. Elenco dei documenti allegati

Voglia allegare *copie* complete e leggibili di tutti i documenti. Nessuno dei documenti inviati Le sarà restituito. È quindi Suo interesse inviare alla Corte copie e non originali. È **FONDAMENTALE** :

- classificare i documenti in ordine cronologico e per procedura,
- numerare le pagine in ordine consecutivo e
- **NON SPILLARE**, rilegare o unire con nastro adesivo i documenti.

68. Nello spazio sottostante, indicare, in ordine cronologico, i documenti allegati al formulario e una breve descrizione degli stessi. Indicare, in sequenza progressiva, il numero di pagina corrispondente ad ogni documento.

1.	_____	pag.
2.	_____	pag.
3.	_____	pag.
4.	_____	pag.
5.	_____	pag.
6.	_____	pag.
7.	_____	pag.
8.	_____	pag.
9.	_____	pag.
10.	_____	pag.
11.	_____	pag.
12.	_____	pag.
13.	_____	pag.
14.	_____	pag.
15.	_____	pag.
16.	_____	pag.
17.	_____	pag.
18.	_____	pag.
19.	_____	pag.
20.	_____	pag.
21.	_____	pag.
22.	_____	pag.
23.	_____	pag.
24.	_____	pag.
25.	_____	pag.

Altre osservazioni

Desidera formulare altre osservazioni in merito al Suo ricorso?

69. Osservazioni

Dichiarazione e firma

Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.

70. Data

--	--	--	--	--	--	--	--

es. 27/09/2015

G G M M A A A A

Il/i ricorrente/i o il/i suo/i rappresentante/i devono firmare il formulario nello spazio sottostante.

71. Firma/e Ricorrente/i Rappresentante/i – Selezionare la casella corrispondente


Designazione del corrispondente

Nel caso in cui vi sia più di un ricorrente o più di un rappresentante, si prega di indicare il nome e l'indirizzo della sola persona autorizzata a corrispondere con la Corte. Nel caso in cui il ricorrente sia rappresentato, la Corte corrisponderà esclusivamente con il suo rappresentante (sia esso avvocato o meno).

72. Nome e indirizzo del Ricorrente Rappresentante – Selezionare la casella corrispondente

Il formulario di ricorso completato deve essere firmato e inviato per posta al seguente indirizzo:

Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des droits de l'homme
Conseil de l'Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE



893609e1-66ca-4653-b9e0-24e2561a694b

Note sulla compilazione del formulario

Come compilare il formulario di ricorso

I. Ciò che è utile sapere prima di compilare il formulario di ricorso

Le doglianze che possono essere esaminate dalla Corte

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo è un organo giurisdizionale internazionale competente ad esaminare unicamente ricorsi presentati da persone fisiche, da organizzazioni e da società che ritengono di aver subito la violazione di diritti riconosciuti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Detta Convenzione è un trattato internazionale mediante il quale un gran numero di Stati europei si sono impegnati a proteggere alcuni diritti fondamentali. Tali diritti sono enunciati nella Convenzione e nei suoi Protocolli n° 1, 4, 6, 7, 12 e 13. Questi protocolli non sono stati ratificati da tutti gli Stati. La invitiamo pertanto a prendere visione dei relativi testi, che troverà in allegato.

La Corte non può esaminare qualsiasi tipo di doglianza. La sua competenza è delimitata dai criteri di ricevibilità enunciati nella Convenzione, che stabiliscono chi può adire la Corte, quando e in quali casi. Oltre il 90 % dei ricorsi esaminati dalla Corte vengono dichiarati irricevibili. È quindi importante verificare che le doglianze sollevate rispondano ai criteri di ricevibilità esposti qui di seguito.

La Corte può esaminare unicamente ricorsi che soddisfino i seguenti requisiti:

- le doglianze devono riguardare la **violazione di uno o più diritti** garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli;
- le doglianze devono essere **dirette contro uno Stato che ha ratificato** la Convenzione e, se del caso, il Protocollo che garantisce il diritto relativo alla violazione lamentata (*non tutti gli Stati hanno ratificato tutti i Protocolli; verificare la lista delle ratifiche disponibile sul sito internet della Corte: www.echr.coe.int/applicants*);

- le doglianze devono riguardare questioni che implicino la responsabilità di un'autorità pubblica (legislatore, organo amministrativo, organo giudiziario, ecc.) - la Corte non può trattare ricorsi diretti contro privati o contro organismi privati;
- le doglianze devono riguardare **atti o fatti intervenuti dopo la data di ratifica** della Convenzione o del relativo Protocollo da parte dello Stato convenuto (*per ogni Stato, vedere le date indicate nella lista delle ratifiche disponibile sul sito internet della Corte: www.echr.coe.int/applicants*);
- il ricorrente deve aver subito, **personalmente e direttamente, gli effetti** della violazione di un diritto fondamentale (deve possedere lo « status di vittima »);
- il ricorrente deve aver previamente consentito all'ordinamento giuridico interno di porre rimedio alla violazione dei suoi diritti (« esaurimento delle vie di ricorso interne »). Ciò significa in generale che, prima di adire la Corte, **il ricorrente deve aver presentato le stesse doglianze dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali**, ivi compresa la più alta giurisdizione, rispettando le regole nazionali di procedura, in particolare i termini di decadenza. Di contro, non è obbligatorio esperire ricorsi privi di efficacia o le vie di ricorso discrezionali o straordinarie non facenti parte delle normali procedure di ricorso;
- il ricorso deve essere presentato alla Corte, completo in ogni sua parte, **entro un termine di sei mesi dalla decisione interna definitiva**. Il termine di sei mesi inizia solitamente a decorrere dalla data alla quale la più alta istanza nazionale competente ha reso la sua decisione oppure dalla data alla quale tale decisione è stata resa nota al ricorrente o al suo rappresentante. Laddove, per una particolare doglianza, non esista un ricorso effettivo, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla data dell'atto, del fatto o della decisione oggetto della doglianza. Il termine di sei mesi è interrotto unicamente dall'invio alla Corte di un ricorso completo che rispetti i requisiti di cui all'articolo 47 del Regolamento della Corte (vedere il testo pubblicato nel kit per i ricorrenti). Detto termine scade l'ultimo giorno dei sei mesi, anche se trattasi di domenica o di giorno festivo. Il formulario di ricorso, nonché tutte le informazioni e i documenti richiesti, devono pertanto essere inviati alla Corte al più tardi entro l'ultimo giorno del termine di sei mesi: è quindi essenziale spedirli via posta in tempo utile;
- le doglianze del ricorrente devono fondarsi su solide basi desumibili da un'esposizione chiara dei fatti accaduti, corredata da documenti, decisioni, referti medici, testimonianze e altri documenti giustificativi;
- il ricorrente deve essere in grado di dimostrare che i fatti di cui si lamenta hanno causato un danno ingiustificabile ad un diritto fondamentale. Non è possibile semplicemente lamentarsi di un provvedimento giudiziario ritenuto ingiusto o errato. La Corte non è un giudice d'appello delle

decisioni emesse dagli organi giurisdizionali nazionali e non può quindi annularle né modificarle;

- le doglianze sottoposte non devono essere già state esaminate dalla Corte né da un altro organo giurisdizionale internazionale.

È altresì utile tener presente che la Corte riceve ogni anno diverse decine di migliaia di ricorsi e che non dispone di risorse sufficienti per esaminare ricorsi futili, già sottoposti, o privi di sostanza: non rientra nelle competenze di un organo giurisdizionale internazionale l'esame di questo tipo di casi, che potrebbero essere rigettati per abuso del diritto di ricorso, alla stessa stregua di quanto accade in caso di ricorsi contenenti espressioni offensive o insulti.

Un ricorso può anche essere rigettato in presenza dei tre elementi seguenti: i fatti di cui si lamenta il ricorrente non gli causino danni reali e importanti, non sollevino nessuna nuova questione relativa ai diritti dell'uomo che necessiti un esame sul piano internazionale e siano già stati esaminati da un organo giurisdizionale interno.

Al fine di ottenere maggiori informazioni su tali criteri, è possibile rivolgersi ad un avvocato oppure consultare il sito internet della Corte che fornisce informazioni sui criteri di ricevibilità e risposte alle domande più frequenti.

II. Come compilare il formulario di ricorso

Le condizioni da rispettare al fine di compilare in maniera corretta il formulario di ricorso sono indicate nell'articolo 47 del regolamento della Corte (disponibile nel kit del ricorrente). Ulteriori informazioni sono contenute nelle Istruzioni pratiche relative all'introduzione del ricorso, in allegato al regolamento e disponibili nel sito internet della Corte (www.echr.int/applicants). Infine, qui di seguito sono indicati dei consigli e delle spiegazioni pratiche. Se ne consiglia la lettura prima di compilare il formulario al fine di evitare di commettere degli errori che rischierebbero di rendere il ricorso incompleto, destinato ad essere rigettato.

- **SCRIVERE IN MANIERA LEGGIBILE.** È preferibile dattilografare le risposte.
- **COMPILARE TUTTE LE SEZIONI CORRISPONDENTI AL CASO DI SPECIE.** In caso contrario, il formulario di ricorso risulterà incompleto e non verrà portato all'esame della Corte.
- Non utilizzare né simboli né abbreviazioni: esprimersi in termini chiari utilizzando parole complete.
- **UTILIZZARE UN LINGUAGGIO CONCISO.**

Scaricare il formulario di ricorso dal sito internet della Corte e, se possibile, compilarlo on-line. Tale procedura renderà più rapida la trattazione del ricorso.

Lingua

Le **lingue ufficiali** della Corte sono il francese e l'inglese, ma se si preferisce ci si può rivolgere alla Cancelleria utilizzando la lingua ufficiale di uno degli Stati che hanno ratificato la Convenzione. Durante la sola fase iniziale della procedura, anche la Corte potrebbe inviare lettere in questa lingua. Tuttavia, nel prosieguo della procedura, cioè nel caso in cui la Corte decida di invitare il governo convenuto a presentare osservazioni scritte sulle doglianze sollevate, tutta la corrispondenza successiva sarà redatta in francese o in inglese. In tal caso, il ricorrente, o il suo rappresentante, dovrà utilizzare il francese o l'inglese nelle ulteriori osservazioni.

Note relative ai campi del formulario di ricorso

Affinché un formulario di ricorso venga accettato dalla Corte, è necessario che tutti i campi applicabili al caso del ricorrente siano riempiti nel modo indicato, allegando tutti i documenti richiesti dall'articolo 47 del regolamento. Si raccomanda di provvedere a quanto sopraindicato al momento della compilazione del formulario e della produzione dei documenti a supporto delle doglianze esposte. **In caso contrario, la Corte non esaminerà il ricorso: non verrà aperto alcun fascicolo e non verrà conservato alcun documento.**

Il formulario di ricorso – sezione per sezione

I termini utilizzati nel formulario di ricorso e nelle presenti avvertenze sono ripresi dalla Convenzione e il mancato utilizzo del genere femminile a fianco del genere maschile non comporta alcun tipo di esclusione.

Riquadro riservato al codice a barre

Se è già in corso uno scambio di corrispondenza con la Corte avente lo stesso oggetto e il ricorrente ha già ricevuto le etichette a codice a barre, occorrerà incollarne una nello spazio apposito situato nella parte superiore sinistra della prima pagina del formulario.

A. Ricorrente

Privato

Questa sezione riguarda i ricorrenti persone fisiche e non i ricorrenti persone giuridiche, come ad esempio società o associazioni (sezione A.2).

1-9. Nel caso vi sia più di un ricorrente, è necessario fornire informazioni specifiche per ogni ricorrente successivo al primo, utilizzando un foglio

separato e indicando i ricorrenti in ordine numerico. Vedere anche la rubrica «Ricorsi di gruppo e molteplicità di ricorrenti» qui di seguito.

6. Indirizzo: il ricorrente deve fornire un indirizzo postale diverso da quello dell'avvocato o del rappresentante affinché la Corte possa contattarlo se necessario. Nel caso in cui il ricorrente non disponga di un domicilio fisso potrà fornire l'indirizzo di una casella postale o quella di un amico e dovrà, in questo caso, fornire una spiegazione di tale scelta.

A.2. Organizzazione

Questa sezione riguarda i ricorrenti persone giuridiche (società, organizzazioni non governative, associazioni, ecc.): nel caso in cui venga compilata, compilare anche la sezione D.1.

10-16. È necessario indicare i dati identificativi e di contatto dell'organizzazione ricorrente. Nel caso ve ne sia più di una, è necessario fornire informazioni specifiche per ogni singola organizzazione utilizzando un foglio separato e indicando i ricorrenti in ordine numerico progressivo.

11. Numero di registrazione: indicare in questa rubrica il numero d'immatricolazione, d'identificazione o d'iscrizione nel registro ufficiale, a seconda dei casi.

12. È altresì necessario indicare, se del caso, la data di registrazione, di costituzione o d'incorporazione dell'organizzazione, al fine di facilitarne l'identificazione.

Ricorsi di gruppo e molteplicità di ricorrenti

Se un ricorrente o un rappresentante introduce, per conto di più ricorrenti, ricorsi basati su fatti diversi, è necessario utilizzare un formulario di ricorso per ogni singolo ricorrente, indicando tutte le informazioni richieste e allegando i documenti relativi ad ogni ricorrente al formulario corrispondente.

Nel caso vi siano più di cinque ricorrenti, il rappresentante deve produrre, oltre ai formulari di ricorso e ai documenti, una tabella riepilogativa nella quale figurino i nomi e i dati di ogni ricorrente. Tale tabella può essere scaricata dal sito internet della Corte (www.echr.coe.int/applicants). Nel caso in cui il rappresentante sia un avvocato, questa tabella dovrà anche essere fornita in formato elettronico (CD-ROM o chiave USB).

Quando un caso riguarda un elevato numero di ricorrenti o di ricorsi, la Cancelleria può chiedere ai ricorrenti o ai loro rappresentanti di fornire il testo delle loro osservazioni e dichiarazioni o dei loro documenti per via elettronica o secondo modalità diverse. La Cancelleria può altresì formulare ulteriori richieste volte a facilitare il trattamento rapido ed efficace dei ricorsi.

Il mancato rispetto delle istruzioni della Cancelleria su forma e presentazione dei ricorsi di gruppo o presentati da più ricorrenti potrebbe avere come

conseguenza il non esame dei ricorsi da parte della Corte (articolo 47 §§ 5.1 e 5.2 del regolamento).

B. Stato/i contro il/i quale/i il ricorso è introdotto

17. Selezionare la o le caselle corrispondente/i allo Stato/agli Stati contro il/i quale/i il ricorso è introdotto.

Si tratta dello Stato o degli Stati che il ricorrente ritiene responsabile(i) dei fatti di cui si lamenta. Tenere presente che le doglianze presentate dinanzi la Corte possono essere introdotte unicamente contro gli Stati che figurano in questa lista: si tratta degli Stati che fanno parte del sistema della Convenzione.

C. Rappresentante/i di un privato

La persona designata come rappresentante in questa sezione deve apporre la propria firma all'interno del riquadro 35; il ricorrente deve a sua volta apporre la propria firma all'interno del riquadro 33.

C.1. Rappresentante diverso da un avvocato

18-25. Alcuni ricorrenti possono decidere di non prendere parte alla procedura o possono non essere in grado di farlo, ad esempio per motivi di salute o di incapacità. In questi casi, possono farsi rappresentare da un'altra persona, anche senza formazione giuridica. Ad esempio, un genitore può rappresentare un proprio figlio; un tutore, un membro della famiglia o un partner può rappresentare una persona che, per motivi pratici o medici, ha difficoltà a prendere parte alla procedura (ad esempio, un ricorrente ricoverato o detenuto). In questi casi, sarà necessario indicare a che titolo la persona designata rappresenterà il ricorrente o le relazioni che legano ricorrente e rappresentante, nonché l'identità di quest'ultimo e i suoi dati.

C.2. Avvocato

26-32. È necessario indicare nome, cognome e dati completi dell'avvocato che rappresenta il ricorrente dinanzi alla Corte. Al momento dell'introduzione del ricorso, ancorché possa essere utile, non è obbligatorio avvalersi di un avvocato, pur se consigliato. Il ricorrente verrà informato della fase in cui la procedura raggiungerà una fase in cui l'assistenza di un avvocato diventerà necessaria. A questo stadio, dopo che la Corte avrà deciso di comunicare il ricorso al governo convenuto per sollecitare le sue osservazioni scritte, il ricorrente potrà ottenere un contributo per le spese legali nel caso in cui non disponga di mezzi sufficienti per farvi fronte e qualora la concessione di tale assistenza sia ritenuta necessaria per il corretto svolgimento della procedura. In tal caso, il ricorrente ne verrà informato in tempo utile.

C.3. Procura

Questa sezione deve contenere delle firme originali.

33. Nel caso in cui il ricorrente sia un privato, dovrà firmare una procura che autorizzi il rappresentante ad agire in suo nome e conto, tranne il caso in cui egli sia impossibilitato a firmare perché, ad esempio, minorenne, interdetto o incapace. Il rappresentante che non sia un avvocato, che dia incarico ad un avvocato ad agire in nome e per conto del ricorrente impossibilitato a firmare, deve firmare la procura a nome del ricorrente.

34 e 36. La data da indicare in queste sezioni è quella alla quale il ricorrente e il suo rappresentante firmeranno la procura.

35. La persona incaricata dal ricorrente di introdurre il ricorso dinanzi la Corte, che si tratti di un avvocato o meno, deve indicare di accettare il mandato conferitole. In mancanza di tale firma, la Cancelleria continuerà a corrispondere unicamente con il ricorrente poiché non è stata fornita prova dell'effettiva volontà del rappresentante di accettare detto incarico.

Si prega di non inviare una procura separata: la Corte deve disporre, all'interno del formulario di ricorso, di tutte le informazioni pertinenti relative all'identità e ai dati delle persone oggetto del ricorso. Il ricorrente e il suo rappresentante devono apporre la propria firma all'interno dei riquadri 33 e 35 della sezione «Procura» del formulario al momento della preparazione del ricorso: tranne nel caso di ostacoli pratici insormontabili, gli avvocati non devono presentare il formulario di ricorso corredato da una procura in un documento separato. Soltanto nel caso in cui un ricorrente dovesse cambiare avvocato dopo aver introdotto il ricorso, la Corte accetterà una procura separata. In tal caso, sarà necessario utilizzare il formulario previsto a tal fine disponibile nel sito internet della Corte. Tale documento contiene tutte le informazioni richieste. Nel caso in cui dovesse essere inviata alla Corte una procura separata senza una spiegazione convincente che dimostri l'impossibilità di fare altrimenti, il ricorso verrà rigettato per mancato rispetto dell'articolo 47 del regolamento.

D. Rappresentante/i di un' organizzazione

D.1. Rappresentante dell'organizzazione

37-44. Nel caso in cui il ricorrente sia un'organizzazione, quest'ultima deve stare in giudizio tramite una persona autorizzata ad agire a suo nome e con la quale la Corte possa corrispondere se necessario, ad esempio uno dei suoi responsabili ufficiali, il suo presidente o uno dei suoi direttori. La persona designata a tal fine deve fornire delle prove documentali relative al suo diritto di adire le autorità giudiziarie a nome dell'organizzazione: ad esempio, a seconda della pratica vigente nel paese interessato, una copia

dell'estratto del registro delle società o della camera di commercio, un'autorizzazione notarile o un verbale dell'istanza dirigente. Nel caso in cui non fosse possibile presentare nessuna di queste prove documentali, sarà necessario fornire una spiegazione.

In questa sezione è necessario indicare il nome completo e i dati della persona legalmente o giuridicamente abilitata ad agire per conto dell'organizzazione.

Nel caso in cui il rappresentante ufficiale dell'organizzazione sia anche l'avvocato che agisce per conto di questa organizzazione, è necessario indicarlo chiaramente compilando al contempo sia questa sezione che la sezione D.2, fornendo inoltre le prove documentali di tale titolo.

D.2. Avvocato

45-51. È necessario indicare il nome e i dati completi dell'avvocato che rappresenta l'organizzazione dinanzi la Corte. Allo stadio dell'introduzione del ricorso, non è obbligatorio avvalersi di un avvocato, pur se consigliato. Il ricorrente verrà informato nel momento in cui la procedura raggiungerà una fase in cui l'assistenza di un avvocato diventerà necessaria.

La persona designata come avvocato in questa sezione dovrà apporre la propria firma all'interno del riquadro 54; il rappresentante dell'organizzazione dovrà apporre la propria firma nel riquadro 52.

D.3. Procura

Questa sezione deve contenere le firme in originale.

52. Il rappresentante dell'organizzazione ricorrente dovrà firmare la procura al fine di autorizzare l'avvocato ad agire per conto dell'organizzazione.

53 e 55. La data da indicare in queste sezioni è quella alla quale il rappresentante dell'organizzazione e l'avvocato incaricato firmeranno la procura.

54. L'avvocato incaricato dal rappresentante dell'organizzazione alla presentazione il ricorso dinanzi la Corte deve firmare la procura per indicare che accetta il mandato conferitogli. In mancanza di tale firma, la Cancelleria continuerà a corrispondere unicamente con il rappresentante dell'organizzazione poiché non sarà stata fornita prova dell'effettiva volontà dell'avvocato di accettare detto incarico.

Si prega di non inviare una procura separata: la Corte deve disporre, all'interno del formulario di ricorso, di tutte le informazioni pertinenti relative all'identità e ai dati delle persone oggetto del ricorso. Il rappresentante dell'organizzazione e l'avvocato devono apporre la propria firma all'interno dei riquadri 52 e 54 della sezione «Procura» del formulario al momento della preparazione del ricorso: tranne nel caso di ostacoli pratici insormontabili, gli avvocati non devono presentare il formulario di ricorso correlato da una pro-

cura in un documento separato. Soltanto nel caso in cui un ricorrente dovesse cambiare avvocato dopo aver introdotto il ricorso, la Corte accetterà una procura separata. In tal caso, sarà necessario utilizzare il formulario previsto a tal fine disponibile nel sito internet della Corte. Tale documento contiene tutte le informazioni richieste. Nel caso in cui dovesse essere inviata alla Corte una procura separata senza una spiegazione convincente che dimostri l'impossibilità di fare altrimenti, il ricorso verrà rigettato per mancato rispetto dell'articolo 47 del regolamento.

E, F e G: Oggetto del ricorso

56-63. Utilizzare uno stile conciso. Fornire le informazioni essenziali relative al caso oggetto di ricorso, indicando fatti e decisioni pertinenti nonché la maniera in cui i Suoi diritti sono stati violati. Non menzionare né circostanze irrilevanti né questioni secondarie. Non inserire lunghe citazioni. È sempre possibile rinviare a documenti allegati. I fatti e le doglianze devono essere inseriti nello spazio previsto all'interno del formulario di ricorso, affinché la Corte possa stabilire natura e oggetto del ricorso senza doversi riferire ad altri documenti. Tali informazioni sono fondamentali per un'analisi efficace e rapida dello stesso. Esse devono figurare nelle pagine corrispondenti del formulario di ricorso e non su documenti allegati. È pertanto necessario esporre i fatti, le doglianze e le informazioni relative al rispetto dei criteri di ricevibilità in maniera chiara, concisa e leggibile. Non tentare, ad esempio, di far rientrare un'esposizione dei fatti troppo dettagliata all'interno dello spazio disponibile scrivendo con caratteri più piccoli o troppo ravvicinati. Evitare altresì di scrivere semplicemente formule del tipo «vedasi documento allegato». È necessario indicare le informazioni pertinenti limitandosi ad utilizzare lo spazio previsto a tal fine all'interno del formulario. In caso contrario, la Corte non esaminerà il ricorso.

Se necessario, è possibile allegare al formulario di ricorso, in un documento separato, informazioni o spiegazioni supplementari, purché non superino un totale di 20 pagine (escluse le decisioni e i documenti allegati). Ciò non significa che sia possibile iniziare l'esposizione dei fatti nel formulario di ricorso e terminarla sui fogli supplementari fino a raggiungere le 20 pagine. Le 20 pagine supplementari completano un'esposizione concisa dei fatti, delle doglianze e delle informazioni relative al rispetto dei criteri di ricevibilità, la quale deve figurare nelle rubriche pertinenti del formulario di ricorso. Non è peraltro possibile aggiungere delle nuove doglianze nell'allegato, il quale deve servire esclusivamente a sviluppare le doglianze già sollevate nel formulario di ricorso stesso.

Si noti che, qualora un caso venga comunicato al governo convenuto per sollecitare le sue osservazioni, il ricorrente è invitato a rispondere in maniera dettagliata.

Tutte le osservazioni devono **essere perfettamente leggibili**. Qualora dovessero essere allegare delle osservazioni complementari, oltre all'esposizione dei fatti, alle doglianze e alle informazioni relative al rispetto dei criteri di ricevibilità presenti nel formulario, esse dovranno:

- se dattilografate, essere redatte con carattere non inferiore a 12 nel corpo del testo e 10 nelle note in calce,
- nel caso di allegati, utilizzare il formato A4 e prevedere un margine di almeno 3,5 cm,
- essere numerate in modo consecutivo e
- essere suddivise in paragrafi numerati.

In linea di principio, tutte le informazioni contenute nel formulario di ricorso e i documenti trasmessi alla Cancelleria, incluse le informazioni relative al ricorrente o a terzi, sono **accessibili al pubblico**. Inoltre, tali informazioni potranno essere pubblicate in HUDOC, la banca dati della Corte accessibile via internet, qualora siano state integrate in un'esposizione dei fatti preparata in vista della comunicazione del caso al governo convenuto, in una decisione sulla ricevibilità, in una decisione di cancellazione dal ruolo o in una sentenza. Di conseguenza, il ricorrente è invitato a fornire unicamente informazioni sulla sua vita privata o quella di terzi essenziali alla comprensione del caso.

Il ricorrente che non desidera che la sua identità venga rivelata, deve precisarlo e fornire le ragioni che giustificano una deroga alla regola normale di pubblicità della procedura. La Corte può autorizzare **l'anonimato** in casi eccezionali e debitamente motivati.

E. Esposizione dei fatti

56-58. Utilizzare uno stile chiaro e conciso. Indicare delle date esatte.

Presentare i fatti in ordine cronologico: esporre le vicende nell'ordine in cui si sono svolte.

Se le doglianze riguardano questioni diverse (ad esempio procedimenti giudiziari diversi), ogni singola questione di fatto dovrà essere presentata separatamente.

Il ricorrente deve fornire documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni, in particolare copia delle decisioni rilevanti e dei documenti riguardanti i provvedimenti di cui si lamenta, ad esempio un decreto di espulsione o una decisione di allontanamento. Dovrà altresì fornire la documentazione a sostegno delle singole doglianze (referti medici, testimonianze, trascrizioni, titoli di proprietà, rapporti di detenzione, ecc.). Nel caso risulti impossibile ottenere copia di alcuni documenti, è necessario indicarne le ragioni.

F. Esposizione della/e violazione/i della Convenzione e/o dei Protocolli lamentate, nonché delle relative argomentazioni

59-60. Per ogni doglianza, sarà necessario precisare l'articolo della Convenzione o dei suoi Protocolli invocato e spiegare brevemente in che termini tale disposizione sia stata violata.

È altresì necessario spiegare, nella maniera più precisa possibile, qual è la doglianza rispetto alla Convenzione, indicando la disposizione della Convenzione invocata e spiegando in che termini i fatti esposti violino tale disposizione. Quanto precede vale per ognuna delle doglianze formulate.

Esempio:

Articolo 6 § 1: la procedura civile relativa alla mia richiesta di indennizzo è stata eccessivamente lunga poiché è durata oltre dieci anni, dal 10 gennaio 2002 al 25 aprile 2012.

G. Rispetto dei criteri di ricevibilità enunciati all'articolo 35 § 1 della Convenzione (Informazioni relative all'esaurimento delle vie di ricorso interne e al rispetto del termine di sei mesi)

61. In questa sezione, il ricorrente deve dimostrare di aver dato allo Stato la possibilità di porre rimedio alla situazione lamentata prima di rivolgersi alla Corte: dovrà quindi dar conto di aver esperito i ricorsi effettivi disponibili nel paese in questione.

Per ognuna delle doglianze sollevate in virtù della Convenzione o dei suoi Protocolli, indicare:

- la data esatta della decisione definitiva, il nome dell'organo giurisdizionale e il tipo di decisione,
- le date delle decisioni degli organi giurisdizionali o istanze di grado inferiore che hanno condotto alla decisione definitiva, e
- il numero di riferimento del caso nella procedura interna.

Deve essere allegata copia di tutte le decisioni rese dagli organi giurisdizionali o altre istanze, procedendo da quelli inferiori a quelli superiori. È altresì necessario fornire copia delle istanze, domande giudiziali o ricorsi presentati davanti agli organi giurisdizionali, al fine di dimostrare di aver sollevato in sostanza, e a tutti i livelli, le doglianze in questione.

Peraltro, il ricorrente dovrà dimostrare che, per ognuna delle doglianze sollevate, la Corte viene adita nel termine di sei mesi dalla rispettiva decisione interna definitiva. E' pertanto fondamentale la precisione nell'indicazione delle date. A tale riguardo, è necessario fornire prova di quanto precede, trasmettendo copia della decisione in cui figurì la data di emissione o di deposito. Qualora non sia stata ricevuta notizia della decisione definitiva

il giorno in cui è stata pronunciata o resa pubblica, dovrà essere fornita prova della data in cui la stessa sia stata successivamente notificata, ad esempio una prova della data di ricevimento o una copia della lettera raccomandata o della busta. Nel caso in cui non esista alcun ricorso appropriato, il ricorrente dovrà dimostrare di adire la Corte entro i sei mesi dall'atto, dalla misura o dalla decisione di cui si lamenta, fornendo prova documentale della data dell'atto, della misura o della decisione.

62-63. Indicare se esisteva un ricorso disponibile non esperito, precisandone le ragioni.

Ulteriori informazioni utili sull'esaurimento delle vie di ricorso interne e sul rispetto del termine di sei mesi, sono reperibili all'interno della «Guida pratica sulla ricevibilità» disponibile sul sito internet della Corte (www.echr.coe.int/applicants).

H. Informazioni relative alle altre istanze internazionali che stanno trattando o abbiano trattato la causa (se del caso)

64-65. Il ricorrente dovrà indicare se le doglianze formulate nel suo ricorso siano già state sottoposte ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione, ad esempio un organismo delle Nazioni Unite quali l'OIL o il Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, oppure una commissione internazionale di arbitrato. In caso affermativo, dovrà in particolare precisare di quale istanza si tratta, indicando date e dettagli di ogni procedura eventualmente condotta e delle relative decisioni adottate e fornendo copia di tali decisioni e di qualsiasi documento pertinente.

66-67. Ricorsi precedentemente introdotti dinanzi alla Corte (casi chiusi o pendenti): è necessario indicare se il ricorrente ha già adito la Corte in precedenza, precisando, in caso affermativo, il/i numero/i di ricorso. Tali informazioni sono indispensabili per consentire alla Corte di classificare, ritrovare e trattare i diversi ricorsi introdotti a nome di uno stesso ricorrente.

I. Elenco dei documenti allegati

68. Dovrà essere allegato un elenco numerato e cronologico di tutte le decisioni giudiziarie menzionate alle sezioni E, F, G e H del formulario di ricorso, nonché qualsiasi altro documento che Lei ritenga debba essere sottoposto all'attenzione della Corte quale elemento comprovante le violazioni della Convenzione lamentate (trascrizioni, testimonianze, referti medici, ecc.).

Indicare nell'elenco dei documenti il numero di pagina corrispondente ad ogni documento in modo che la Corte possa individuarli facilmente. Nel caso in cui lo spazio del formulario di ricorso a ciò previsto non fosse sufficiente, sarà possibile aggiungere un foglio supplementare.

Dovranno essere allegate *copie* complete e leggibili di tutti i documenti.

Nessun documento verrà restituito. È quindi nell'interesse del ricorrente trasmettere delle copie e non gli originali.

È FONDAMENTALE:

- classificare i documenti in ordine cronologico e per procedura,
- numerare le pagine in ordine consecutivo, e
- NON spillare, rilegare o incollare con nastro adesivo i documenti.

NB: spetta al ricorrente agire tempestivamente per ottenere le informazioni e i documenti necessari per la presentazione di un ricorso completo. Nel caso in cui dovesse mancare uno o più di tali documenti, il ricorso non sarà considerato completo e non verrà esaminato dalla Corte, salvo che venga fornita una spiegazione esauriente del motivo per cui non è stato possibile fornire i documenti mancanti.

Si noti che, per ragioni di sicurezza, i ricorsi contenenti oggetti sospetti verranno distrutti.

Dichiarazione e firma

Questa sezione deve contenere delle firme originali.

70-71. La dichiarazione deve essere firmata da ognuno dei ricorrenti o dal rappresentante delegato dagli stessi. Nessuna altra persona è legittimata a firmarla.

Designazione del corrispondente

72. La Cancelleria corrisponderà unicamente con un ricorrente o un rappresentante. Nel caso in cui vi siano diversi ricorrenti che non abbiano nominato nessun rappresentante, sarà necessario designare uno di essi come corrispondente. Nel caso in cui il ricorrente sia rappresentato, la Cancelleria corrisponderà con un solo rappresentante. Così, ad esempio, un ricorrente rappresentato da più avvocati dovrà indicare il nome di colui il quale corrisponderà con la Corte.

III. Introduzione e trattamento del ricorso

A. Modalità d'introduzione di un ricorso

La Corte può essere adita unicamente per via postale (e non per telefono). Ciò significa che la versione cartacea del formulario di ricorso recante la firma originale del o dei ricorrenti e/o del o dei rappresentanti autorizzati dovrà essere inviata per posta. Un ricorso inviato semplicemente via fax non sarà considerato completo; la Corte deve ricevere l'originale firmato del for-

mulario di ricorso. **È inutile recarsi di persona a Strasburgo per esporre il proprio caso oralmente.**

È possibile scaricare il formulario di ricorso dal sito internet della Corte (www.echr.coe.int/applicants).

Il formulario di ricorso deve essere inviato all'indirizzo seguente:

**Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des droits de l'homme
Conseil de l'Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE**

B. Trattamento del ricorso

Il fascicolo relativo ad un ricorso viene aperto e integrato con le lettere e i documenti inviati alla Corte soltanto al ricevimento di un formulario di ricorso completo corredato di tutti i documenti richiesti.

All'atto del ricevimento di un formulario di ricorso, la Cancelleria della Corte verifica che esso contenga tutte le informazioni e tutti i documenti necessari. In caso contrario, il ricorrente riceverà una risposta con la quale verrà informato del fatto che a causa del mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 47 del Regolamento, non è stato aperto un fascicolo e i documenti inviati non sono stati conservati. In tal caso il ricorrente ha la possibilità di introdurre un nuovo ricorso inviando un formulario di ricorso completo e corredato di tutti i documenti e le decisioni pertinenti, comprese le informazioni già inviate la prima volta. I ricorsi incompleti non verranno accettati.

La Cancelleria non può fornire informazioni sul diritto e le leggi dello Stato contro il quale la parte ricorrente si lamenta, né fornire consulenza giuridica riguardo l'applicazione e l'interpretazione del diritto nazionale.

Al momento dell'invio di un ricorso alla Corte, conservare sempre una copia del formulario compilato nonché dei documenti originali. In tal modo, qualora la Cancelleria dovesse ritenere che il ricorso è incompleto, sarà più facile introdurre un nuovo ricorso completo nel più breve tempo possibile. Non vi è nessuna garanzia che, nel caso in cui un ricorso venga considerato incompleto, il ricorrente abbia tempo sufficiente per introdurne uno nuovo prima della scadenza del termine dei sei mesi. È pertanto importante inviare un ricorso completo con tutti i documenti necessari in tempo utile.

Quando viene inviato un ricorso completo, la Cancelleria potrebbe inviare una risposta nella quale si informa la parte ricorrente dell'apertura di **un fascicolo a suo nome (il cui numero dovrà essere menzionato in tutta la corrispondenza futura)**, nonché delle etichette recanti un codice a barre da utilizzare in tutta la corrispondenza successiva.v

È altresì possibile che la Cancelleria richieda ulteriori informazioni o chiarimenti. È nell'interesse della parte ricorrente rispondere rapidamente alle lettere della Corte poiché i nuovi fascicoli che rimangono inattivi per un tempo superiore a sei mesi vengono distrutti. Inoltre, quando un caso è pronto a essere esaminato dalla Corte, un semplice ritardo o una mancata risposta alle lettere della Cancelleria, o la mancata comunicazione delle informazioni e dei documenti richiesti, rischiano di essere considerati come una manifestazione di disinteresse a proseguire l'istruzione del fascicolo, con la conseguenza che la Corte potrebbe decidere di non esaminare il ricorso, di dichiararlo irricevibile o di cancellarlo dal ruolo.

C. Gratuità della procedura

L'istruzione del fascicolo è **gratuita**. La parte ricorrente verrà sistematicamente informata di ogni decisione adottata dalla Corte.

Ricevibilità di un ricorso¹



La Corte europea dei Diritti dell’Uomo respinge circa il 90% dei ricorsi che riceve in quanto inammissibili. Questo dato statistico e la nostra prassi indicano che la maggioranza dei e delle ricorrenti individuali e un buon numero di consulenti giuridici necessitano di una migliore conoscenza dei criteri di ammissibilità.

1. Formulario di ricorso e l’Articolo 47 del regolamento della Corte

Affinché il vostro ricorso alla Corte sia dichiarato ammissibile, dovete innanzitutto fornire tutte le informazioni richieste nel formulario di ricorso. Per esempio, dovete inserire un riassunto del vostro caso compilare la parte relativa all’esposizione delle violazioni, e apporre la vostra firma al termine del formulario. Dovete inoltre includere tutti i documenti pertinenti a supporto delle vostre doglianze, come ad esempio le sentenze dei tribunali nazionali.

Il vostro ricorso non deve essere anonimo.

Dovete fornire il vostro nome in modo da essere identificabili.

Se desiderate mantenere l’anonimato nei confronti del pubblico, dovete presentare tale richiesta nel formulario di ricorso o il prima possibile dopo il suo invio. Dovete inoltre esporre le ragioni della vostra richiesta e precisare le conseguenze che la divulgazione della vostra identità potrebbe avere nei vostri confronti. Solo la Corte può prendere tale decisione. Se vi è concesso l’anonimato, sarete indicati pubblicamente con le vostre iniziali o con una semplice lettera. altrimenti, il vostro nome apparirà in tutti i documenti che verranno pubblicati on-line in HUDOC, la banca dati della Corte.

Ricordate che tutti i documenti relativi all’Articolo 47 del regolamento della Corte sono reperibili sul sito internet della Corte con il titolo “Applicants”² (in inglese) o “Requérants” (in francese).

¹ © Consiglio d’Europa/ Corte europea dei diritti dell’uomo, 2015 I contenuti di questo testo non sono vincolanti per la Corte

² <http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ita&c=>

2. Esaurimento delle vie di ricorso interne e termine di sei mesi (Articolo 35, comma 1 della Convenzione)

Dovete inviare un formulario completo prima dello scadere del termine tassativo di sei mesi. Solo l'invio di un formulario completo interromperà il trascorrere di tale tempo limite.

Dovete inviare il vostro ricorso a mezzo posta il prima possibile entro il termine di sei mesi. Tale termine inizia a scorrere dalla data della decisione interna definitiva, valida al fine di dimostrare che avete esaurito tutte le vie di ricorso interne. Se la data della vostra decisione interna definitiva è il 20 gennaio, dovete inviare il vostro ricorso entro e non oltre il 20 luglio a mezzanotte. Il fatto che l'ultimo giorno del termine di sei mesi sia un sabato, una domenica o un giorno festivo non modifica la scadenza di tale termine.

Tenete presente che all'entrata in vigore del Protocollo n. 15 il termine di sei mesi verrà ridotto a quattro.

Per quanto riguarda l'esaurimento delle vie di ricorso interne, dovete aver utilizzato, a livello nazionale, tutte le vie di ricorso che avrebbero potuto risolvere la situazione all'origine delle vostre doglianze. Esse consistono, di norma, in un'azione dinanzi al tribunale civile, penale o amministrativo competente, seguita, se del caso, da un appello e da un ricorso ad una giurisdizione superiore, quale la corte suprema o la corte costituzionale, se esiste nello Stato in questione.

Dovete inoltre aver rispettato norme e le procedure vigenti nel diritto nazionale. Se i tribunali interni non hanno potuto esaminare il vostro caso in quanto non sono stati aditi entro i termini di legge, il vostro ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo potrebbe essere dichiarato inammissibile.

Infine, quando adite i tribunali nazionali è necessario che menzionate almeno il contenuto delle violazioni della Convenzione che sono oggetto della vostra doglianza dinanzi alla Corte.

3. Abuso del diritto al ricorso (Articolo 35, comma 3 della Convenzione)

Il vostro ricorso potrebbe essere dichiarato inammissibile per abuso del diritto al ricorso.

Ciò avverrà nel caso in cui abbiate ingannato la Corte presentando un ricorso sotto una falsa identità o falsificando dei documenti; o se omettete di informare la Corte in merito ad un elemento essenziale per l'esame del caso o di nuovi sviluppi importanti intervenuti nel corso del procedimento di fronte alla Corte di Strasburgo, come ad esempio un provvedimento giudiziario a vostro favore.

Il vostro ricorso potrà essere dichiarato inammissibile se utilizzate un linguaggio offensivo, ad esempio degli insulti, o se violate l'obbligo di confidenzialità inerente ad un'eventuale composizione amichevole della controversia.

4. Ricorso già sottoposto alla Corte o ad un'altra istanza internazionale (Articolo 35, comma 2 della Convenzione)

Se la Corte ha già esaminato un ricorso precedentemente depositato da voi, avente ad oggetto gli stessi fatti di causa e le stesse doglianze di un nuovo ricorso, quest'ultimo potrà essere rigettato.

Lo stesso dicasi nel caso in cui il vostro ricorso sia essenzialmente identico ad un altro sottoposto ad un'ulteriore istanza internazionale, quale ad esempio l'Alto commissariato dell'ONU per i diritti umani.

5. Qualità di vittima (Articolo 34 della Convenzione)

Potete invocare una violazione solo se siete state vittime di tale violazione.

Potete essere vittime dirette. Per esempio, se siete stati/e oggetto di maltrattamenti in prigione che non sono stati riconosciuti e condannati da un tribunale nazionale o se non siete stati/e debitamente risarciti in relazione a tali violenze.

Potete essere altresì vittime indirette. Per esempio, se la vittima diretta è deceduta prima dell'introduzione del ricorso davanti alla Corte di Strasburgo e voi avete un interesse legittimo in quanto prossimi congiunti della persona defunta, potete presentare il vostro ricorso sollevando doglianze legate al decesso o alla scomparsa del/la vostro/a parente. Tuttavia, se le doglianze presentate non sono strettamente legate al decesso o alla sparizione della vittima diretta, la qualità di vittima potrebbe esservi negata.

Potreste essere vittime potenziali nel caso in cui, per esempio, siate cittadine/i straniere/i oggetto di un ordine di espulsione che non è stato ancora eseguito, se l'esecuzione di tale ordine vi espone al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, o tortura, nel paese di destinazione.

Infine, se la vittima decede nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di Strasburgo e siete eredi o parenti prossimi/e della stessa, potrete proseguire la causa se riuscite a dimostrare che avete un interesse legittimo nella continuazione del procedimento.

6. Responsabilità statale (*Ratione personae*) (Articolo 35, comma 3 della Convenzione)

La violazione della Convenzione oggetto delle vostre doglianze dev'essere stata commessa dallo Stato convenuto o essergli in qualche modo attribuibile.

Il vostro ricorso potrà essere dichiarato inammissibile in relazione allo Stato convenuto:

- se è diretto nei confronti di un individuo;

- se è diretto contro uno Stato che non ha ratificato la Convenzione o i suoi Protocolli;
- se è rivolto direttamente contro un'organizzazione internazionale che non ha aderito alla Convenzione, come le istituzioni dell'Unione europea. Tuttavia, i ricorsi presentati contro gli Stati membri dell'Unione europea aventi ad oggetto l'applicazione, da parte degli stessi, del diritto dell'Unione possono essere dichiarati ammissibili.

Potete depositare un ricorso se siete un individuo o un'organizzazione non governativa, quale ad esempio un'associazione o un'impresa privata. Potete depositare un ricorso a prescindere dalla vostra nazionalità, dalla vostra condizione migratoria o dalla vostra capacità giuridica.

7. Competenza territoriale (*Ratione loci*) (Articolo 35, comma 3 della Convenzione)

La violazione di cui vi lamentate deve aver avuto luogo nella giurisdizione dello Stato convenuto o sul territorio da questi effettivamente controllato.

Così, ad esempio, lo Stato convenuto potrebbe essere ritenuto responsabile degli atti dei suoi rappresentanti diplomatici e consolari all'estero nel contesto di missioni diplomatiche, quando gli stessi hanno esercitato autorità e controllo nei confronti di un individuo al di fuori del territorio di tale Stato.

8. Competenza temporale (*Ratione temporis*) (Articolo 35, comma 3 della Convenzione)

Gli atti o fatti oggetto delle vostre doglianze devono aver avuto luogo successivamente alla data di entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato convenuto in questione.

Tuttavia, il vostro ricorso potrebbe essere dichiarato ammissibile se i fatti sono stati all'origine di una situazione continua sorta prima della ratifica e che si è prolungata successivamente a tale data. Per esempio, la Corte si è dichiarata competente a decidere su alcune sparizioni avvenute circa tredici anni prima del riconoscimento del diritto al ricorso individuale da parte dello Stato convenuto. In effetti, la sparizione non è un atto o evento "istantaneo". Dunque, l'obbligo procedurale di investigare sussiste potenzialmente finché le sorti della persona scomparsa non siano state chiarite, anche quando è possibile presumere che la vittima sia deceduta.

9. Materia del caso (*Ratione materiae*) (Articolo 35, comma 3 della Convenzione)

Dovete invocare un diritto protetto dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, quali il diritto alla vita o il diritto ad un ricorso effettivo. Il vostro

ricorso potrebbe essere rigettato per ragioni legate alla materia del caso se, ad esempio, invocate un presunto diritto al rilascio della patente di guida, o il diritto di entrare e risiedere in uno Stato contraente nel caso in cui non abbiate la nazionalità di tale Stato.

Le vostre doglianze devono rientrare nell'ambito di applicazione del diritto che invocate, quale il diritto ad un equo processo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, o il diritto alla protezione della proprietà. Ad esempio, le garanzie di un equo processo tutelate dall'Articolo 6 della Convenzione non sono applicabili ai procedimenti di richiesta di asilo o di espulsione o alla maggior parte dei procedimenti tributari.

10. Assenza di un pregiudizio importante (Articolo 35, comma 3 lett. b) della Convenzione)

Il vostro ricorso potrà essere dichiarato inammissibile se non avete subito alcun pregiudizio importante.

Ciò potrebbe avvenire a causa della rilevanza economica non significativa delle vostre domande. Per esempio, nel caso in cui le vostre doglianze riguardino la mancata esecuzione di una sentenza che dispone il pagamento di una somma di € 34 o di arretrati di stipendio per una somma equivalente a € 200. La violazione di un diritto deve raggiungere un livello minimo di severità per essere considerata da un tribunale internazionale.

Tuttavia, il criterio in esame presenta due clausole di salvaguardia: in primo luogo, se il rispetto dei diritti umani richiede l'esame del caso nel merito. Per esempio, in un caso in cui la somma in gioco era di soli € 17, la Corte ha dichiarato di doversi pronunciare nel merito in quanto si trattava del primo caso in cui la stessa era stata chiamata a decidere sulla materia in questione in seguito ad alcuni cambiamenti avvenuti nel diritto nazionale.

La seconda clausola di salvaguardia richiede che il vostro caso sia stato debitamente considerato da un tribunale nazionale. Per esempio, in un caso la Corte ha dichiarato ammissibile un ricorso relativo ad una somma di €70 in quanto il diritto interno non prevedeva un ricorso effettivo a riguardo.

Tenete presente che la seconda clausola di salvaguardia verrà eliminata una volta entrato in vigore il Protocollo n. 15.

11. Manifestamente infondato (Articolo 35, comma 3 della Convenzione)

Il vostro ricorso potrà essere dichiarato "manifestamente infondato" malgrado lo stesso soddisfi tutti i criteri formali di ammissibilità menzionati in precedenza, se, per esempio, lo stesso non presenta alcuna apparenza di violazione o se esiste giurisprudenza consolidata o abbondante in casi iden-

tici o simili al vostro in cui la Corte ha concluso che non sussisteva alcuna violazione della Convenzione.

Inoltre, il vostro ricorso potrà essere manifestamente infondato se non fornite prove sufficienti per sostenere gli argomenti di fatto e diritto che sollevate. Per esempio, se non spiegate in che modo sono stati violati gli articoli della Convenzione che avete citato. Il vostro ricorso potrebbe inoltre essere dichiarato inammissibile se è talmente confuso da far diventare oggettivamente impossibile per la Corte capire i fatti che denunciate. Lo stesso dicasi per le doglianze che riguardano fatti oggettivamente impossibili, manifestamente inventati o manifestamente contrari al buon senso.

Infine, la Corte non è un tribunale di “quarta istanza”, quale una giurisdizione d’appello, di revisione o di cassazione. Non può mettere in discussione l’accertamento dei fatti del vostro caso o l’interpretazione e l’applicazione del diritto interno da parte delle giurisdizioni nazionali, né la vostra colpevolezza o innocenza in un procedimento penale.

12. Considerazioni conclusive

Infine, il procedimento davanti alla Corte di Strasburgo è gratuito. Non c’è bisogno che siate rappresentati da un avvocato, quantomeno nelle fasi iniziali del procedimento, e potete depositare il vostro ricorso in una qualsiasi delle lingue degli Stati membri.

Vogliate notare che se la vostra doglianza è dichiarata inammissibile dalla Corte, non esiste alcuna procedura di appello contro tale decisione. Se il vostro caso è chiaramente inammissibile la Corte vi scriverà quanto prima. Se, invece, il vostro ricorso è ammissibile, la Corte dovrà decidere se i vostri diritti tutelati dalla Convenzione sono stati violati.

La maggior parte delle decisioni e delle sentenze della Corte sono pubblicate nella banca dati HUDOC³

Al fine di aumentare le probabilità che il vostro ricorso sia dichiarato ammissibile dalla Corte, vi invito a tenere in considerazione tutti i criteri di ammissibilità che sono stati menzionati. Non esitate inoltre a consultare HUDOC, la banca dati della Corte, nonché il suo sito internet e le altre pubblicazioni prodotte dalla stessa, quali Guida pratica sulla ricevibilità⁴, tutti disponibili sul suo sito.

³ <http://hudoc.echr.coe.int/>

⁴ http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ITA.pdf

Informazioni complementari per i ricorrenti che introducono un ricorso contro l'Italia

I. Esaurimento delle vie di ricorso interne nel caso in cui la parte ricorrente si lamenti della durata di una procedura

Nel caso in cui il ricorrente intenda lamentarsi della durata di una procedura giudiziaria, si ricorda che questo deve preventivamente avvalersi della via di ricorso introdotta dalla legge n° 89 del 24 marzo 2001, la c.d. legge “Pinto”. La suddetta legge riconosce la possibilità, per ogni persona che ritenga di aver subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa della durata irragionevole di un processo, di richiedere un’equa soddisfazione davanti alle giurisdizioni nazionali. A questo proposito, è da tener presente che la Corte ha stabilito – nel caso Brusco c. Italia, n° 69789/01 del 6 settembre 2001 – che il mancato esperimento del rimedio “Pinto”, può comportare il rigetto del ricorso per non esaurimento delle vie di ricorso interne. La suddetta decisione è disponibile sul sito internet della Corte www.echr.coe.int.

II. Sei mesi

Informazioni e tipi di documenti richiesti per dimostrare che il ricorrente ha introdotto un ricorso entro il termine di sei mesi previsto dall’articolo 35 § 1 della Convenzione

Copia dell’ultima decisione interna definitiva.

III. Altro

- Non è necessario inviare molteplici copie del formulario di ricorso e degli allegati. **Una sola**
- copia è sufficiente.
- Non spillare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo la documentazione. L’invio di documentazione in tali condizioni rallenta fortemente il lavoro della Cancelleria.

- È necessario indicare se il ricorrente ha già adito la Corte in precedenza, precisando, in caso affermativo, il numero di ricorso. Tali informazioni sono indispensabili per consentire alla Corte di classificare, ritrovare e trattare i diversi ricorsi introdotti a nome di uno stesso ricorrente.

Supplementary information for applicants lodging an application against Italy

I. Exhaustion of domestic remedies if the applicant complains about length of proceedings

In length-of-proceedings cases, the applicant has to exhaust the remedy introduced by law no. 89 of 24 March 2001 (also known as the “Pinto” Act). The “Pinto” Act introduced the possibility for every person claiming to have sustained pecuniary or non-pecuniary damage as a result of a failure to comply with the “reasonable-time” requirement in Article 6 § 1 of the Convention to seek an award of just satisfaction before the Italian courts. In this regard, in *Brusco v. Italy* (application no. 69789/01, 6 September 2001) the Court held that the failure to initiate “Pinto” proceedings may lead to the application being declared inadmissible for failure to exhaust domestic remedies. The decision can be found on the Court’s website www.echr.coe.int.

II. Six months

Information and documents required to prove that the applicant has lodged an application within the six-month time limit as provided for in Article 35 § 1 of the Convention

Copy of the final internal decision.

III. Miscellaneous

- Do not send multiple copies of the application form and documents, as ONE copy suffices.
- Do NOT staple, bind or tape the documents, as this may lead to delays in processing the application.
- The applicant must state whether he or she has previously lodged an application before the Court and, if so, the application number must be indicated. This information is necessary in order for the Court to classify, find and process different applications lodged by the same applicant.

Informations complémentaires pour les requérants qui introduisent une requête contre l'Italie

I. Épuisement des voies de recours internes quand la partie requérante se plaint de la durée d'une procédure

Dans les affaires de durée de procédure, la partie requérante doit épuiser la voie de recours introduite par la loi n° 89 du 24 mars 2001 (loi « Pinto »), qui garantit à toute personne alléguant avoir subi un dommage matériel ou moral à raison du non-respect de l'exigence de délai raisonnable, énoncée à l'article 6 § 1 de la Convention, le droit de demander une satisfaction équitable aux juridictions nationales. À cet égard, il faut noter que dans la décision *Brusco c. Italie* (n° 69789/01, 6 septembre 2001), la Cour a dit que, si la voie de recours « Pinto » n'a pas été exercée, la requête peut être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Vous trouverez ladite décision sur le site Internet de la Cour www.echr.coe.int.

II. Délai de six mois

Informations et documents demandés pour prouver que le requérant a introduit sa requête dans le délai de six mois conformément à l'article 35 § 1 de la Convention

Copie de la dernière décision interne définitive.

III. Divers

- NE PAS envoyer plusieurs copies du formulaire et des documents annexes, UNE SEULE copie suffit.
- NE PAS agraffer, relier ou scotcher les documents. L'envoi de documents agrafés ou scotchés ralentit le traitement de la requête.
- Il faut aussi indiquer si le requérant a déjà saisi la Cour auparavant et, si oui, préciser le ou les numéros de requête. Ces éléments sont essentiels pour permettre à la Cour de classer, retrouver et traiter les différentes requêtes introduites au nom du même requérant.

Istruzioni sul ricorso

(nuovo modello con eredi e de cuius)

Istruzioni in italiano

La tabella Excel si compone di 3 fogli. I primi due contengono le Istruzioni e gli Esempi e vanno letti attentamente poiché comprendono le indicazioni per la corretta utilizzazione e compilazione delle tabelle.

Il terzo è quello da compilare e può essere utilizzato in entrambi i seguenti casi:

1. Ricorrenti che introducono il ricorso in proprio e/ o come eredi di *de cuius* (per ricorrenti in numero superiore a 5)
2. Ricorrenti che introducono il ricorso esclusivamente in proprio (per ricorrenti in numero superiore a 5)

Le istruzioni da osservare sono le seguenti:

- Il formato della tabella non deve essere modificato
- Non si devono inserire colonne
- Nella colonna CITTA, non deve essere inserita la provincia e il nome va scritto con la prima lettera maiuscola e il resto minuscolo (es. Roma)
- Usare la barra e non i punti per separare le cifre nelle date (es. 03/01/2012)
- Non devono essere inseriti ritorni a capo (ALT+Enter) all'interno delle celle.
- Ogni campo deve essere compilato, ad eccezione di quelli contenuti nelle colonne denominate con "Address with formula", "Address with value" e -nel caso in cui la tabella contenga ricorrenti e *de Cuius*, la colonna "Erede e De Cuius". Queste dovranno essere lasciati intatti
- Nella colonna "il/la ricorrente è erede" scriva Y nel caso in cui il/ricorrente sia erede, N nel caso contrario (o lasci la cella vuota se il ricorrente non è erede)

**Se del caso, indicare la tipologia di erede nella colonna “Eredi (qualità)”
indicare:**

enfant (=figlio/figlia)

conjoint (= marito/moglie)

concubin (= convivente)

parent (= genitore)

grand-parent (= nonno/nonna)

Errori comuni



Common Mistakes in Filling in the Application Form and How to Avoid Them

Mistake no. 1: not using the Court's current application form

Applicants must use the latest official Court application form. If possible, they should download the form from the Court's website. This will ensure that the applicant sets out all the information which the Court needs for examining an applicant's complaints. The downloaded form also contains a barcode at the end which facilitates the entry of an applicant's details directly into the Court's database.

Old forms will not be accepted. You can always obtain the new form by writing to the Court.

Mistake no. 2: not putting a summary of the case on the application form

The Court wants applicants to put a concise and complete version or summary of their story – with facts, the alleged violations and the remedies exhausted – on the application form itself. There are three pages set aside for facts (Part E.), two pages for the violations (Part F.) and a page for the outline of remedies (Part G.). By reading this summary, the Registry can immediately assess what the case is about and allocate it to the appropriate judicial formation, speeding up the examination of complaints and preventing cases waiting years for decision.

This summary on the application form is obligatory. Do not leave the application form blank and refer to attached pages.

It is possible, but not required, for applicants to add an additional statement expanding on the facts, complaints or remedies used. This extra statement should be not more than 20 pages. It should not add new complaints or violations but only develop what is set out on the form.

Starting to set out the facts or complaints on the application form and continuing on additional sheets of paper annexed to the form is not what the Court wants. Nor is it good enough to summarise the case in a few lines on the application form and then continue for 20 pages. The Court must be able to understand, by reading just the application form, the key facts of the case, which rights have been infringed and how, and the remedies which have been exhausted and on which dates.

Mistake no. 3: not attaching the decisions or documents setting out the measures at the heart of the case

Applicants have to support their complaints by documentary evidence. This means that if there is a complaint about an official act or decision, a copy of that decision or document attesting to that official act or measure must be provided. The Court cannot just take the word of applicants for what they say has happened. So, if an applicant complains that his house is being expropriated, he must attach to the application form a copy of the official decision ordering the expropriation; if an applicant alleges that she has been refused legal aid for her child custody proceedings, she must provide a copy of the document by the decision body setting out that refusal. If there are a number of documents relating to a particular incident or procedure, an applicant should err on the side of caution and provide all that appear relevant.

If you are unable to obtain a copy of a decision or document, you should explain this in the application form. But you must show that it was practically impossible for you to obtain the document: applicants are expected to take reasonable steps to apply to authorities for copies of documents and to comply with reasonable formalities in that respect.

Mistake no. 4: not providing copies of decisions and documents showing that the applicant has brought all his/her complaints before the national courts or brought his/her complaints before the Court within the six-month time-limit

The Court, as an international court, cannot examine complaints by anyone if they have not first given the national authorities, the courts in particular, the opportunity to put the matter right. This means that an applicant must bring all the matters which she or he wants to complain about before the national courts and use all the available appeals up to the highest level.

An applicant must therefore substantiate before the Court that this has been done by sending copies of all the court decisions, not just the highest appeal decision, and also copies of the grounds of appeal and written records of hearings which show that he or she raised all the allegations made before the Court in the national system. If a national court issues the decision and then a separate document setting out the reasons separately, both documents must be provided.

If you are unable to obtain a copy of a decision or document, you should explain this in the application form. But you must show that it was practically impossible for you to obtain the document: applicants are expected to take reasonable steps to apply to court registries or other authorities for copies of documents and to comply with reasonable formalities in that respect. If the final decision in the process of exhausting domestic remedies has not yet been issued, it may be premature to apply to the Court: you should obtain the text of the decision and then submit it with the completed application form to the Court.

You must also provide proof that you have lodged your case with the Court within six months from the final decision in that process of exhaustion of domestic remedies. This means you should send a copy of the decision containing the date or, if you did not receive a copy of the final decision on the date it was delivered or made public, you must send proof of the date of service, for example evidence of the date of receipt, or a copy of the registered letter or envelope. Where no remedies were available, you must show that you have lodged the complaint within six months of the act, measure or decision complained of and submit documentary evidence of the date of the act, measure or decision.

Mistake no. 5: not sending the application form with the original signature at the end

The Court's application form is a legal document with legal consequences. The form with the original signature of the applicant or his or her lawyer must be provided. A photocopy of the signed version will not do. So, it also serves no purpose to fax an application form in order to lodge an application with the Court.

Mistake no. 6: where companies or organisations do not fill in the details of the application form identifying their official representative

Even where an organisation or company has a lawyer, it must also set out in the relevant fields (Part D.1.) the name, contact details and function of the official in the organisation authorised to act for it in bringing the case to the Court and to sign the authority section to appoint a lawyer. This official representative might be the person specifically designated by the board, or council of administration for that purpose, or the person who is authorised generally under domestic law or the organisation's articles to act on its behalf. In a few cases, the official representative may also be a lawyer who can act in a legal capacity. But this should also be made clear on the form. Copies of the minutes, articles, extract from a domestic register or other form of authorisation proving that the official representative has the capacity to act must also be provided.

Mistake no. 7: not filling in the Statement of violations

An applicant must put down the gist of what he or she is complaining about. The Court cannot infer from the facts or domestic court documents what the applicant considers to be in breach of his or her rights. An applicant should try and identify those Articles of the Convention which cover what he or she complains about – the Articles are framed in very plain and general terms that are easily understandable, such as ill-treatment, right to liberty, fair trial rights, family life rights, freedom of expression, etc. It is crucial to write down both the Article of the Convention and in a few brief sentences how it has been infringed – the Court cannot guess what an applicant objects to or make up the complaints for him or her. For example:

Article 3 The police kept me handcuffed in a cell without heating and gave me no food for three days. I became ill and needed treatment from the doctor for bronchitis.

or

Article 5 I was detained wrongfully at the border police station for three days without being told why or being allowed to phone a lawyer or my family.

or

Article 6 The criminal proceedings against me lasted 9 years and 8 months for two levels of jurisdiction. Also I was not allowed to cross-examine the witness who gave the sole evidence against me.

or

Article 8 My right to family life has been violated as my daughter has been adopted without my consent and without me being consulted in advance or being involved in the procedures.

Mistake no. 8: leaving blank the part of the form dealing with remedies

Applicants must fill in Part G. concerning the remedies they have exhausted giving dates so that the Court can quickly see that they have complied with the six-month time-limit.

Only a summary of the remedies need be given, with the name of the court, the date and a concise description of the decision taken. For example:

Art. 5 complaint	about	High Court rejected claim on 05/12/13; leave to
	arrest by police	appeal refused by Court of Appeal on 14/01/15
Art. 6 complaint	about	County Court rejected claim on 03/04/12;
	neighbour dispute	Court of Appeal dismissed appeal on 04/12/14

Extra details about the court proceedings or how the courts dealt with complaints can be added in supplementary annexes if necessary.

If an applicant thinks that there were no remedies to exhaust as they were non-existent or ineffective or inaccessible in some way, the applicant should put down this reasoning briefly.

Mistake no. 9: forgetting to tick the country box

An applicant has to specify the Contracting State (a European country which has signed up to the European Convention on Human Rights) which is alleged to be responsible for the breach of his or her rights. The Court's competence depends on this. It is not for the Court to "guess" from reading the application form and attached documents.

You must tick the box of at least one of the Contracting States listed in the application form for it to be complete.

Mistake no. 10: forgetting to put a list of the documents on the form

An applicant must list on the application form in the space provided (carrying over to an attached sheet if the space is insufficient) all documents attached to the form. The Court must be able to find particular documents when examining the case; listing the documents, with page numbers and in chronological order, on the application form is essential for a speedy and efficient sifting of incoming cases.

Mistake no. 11: sending a separate authority form instead of filling in and signing the authority section on the application form

If an applicant is represented by a lawyer or other person, both the applicant and the designated representative – whose identifying details must be indicated on the application form - must sign the authority section on the application form. The applicant's signature provides the necessary proof that the representative has been authorised by the applicant to act on the latter's behalf; the representative's signature, which is a new requirement, provides confirmation that this person has in fact accepted to act for the applicant. Where the applicant is an organisation, it is the official or officer of that organisation and the lawyer who sign.

A separate authority form will not be accepted unless adequate explanations are provided as to the existence of insurmountable practical obstacles in signing the authority section on the form or it is used at a later stage to appoint a lawyer/representative after the application has been lodged with the Court.

Mistake no. 12: sending the application form at the last moment before the six-month time-limit expires

If an applicant misses something out in the application form or omits a relevant document, the application form is likely to be rejected as incomplete. If the form has been sent at the last moment, this will give the applicant no time to re-submit a second and complete application form. So you are strongly advised to send your application form as soon as practicable after the last remedy in the national system has been exhausted or where there are no remedies as soon as possible after the events being complained about.

Mistake no. 13: re-submitting a second incomplete application form

If the applicant's first application form was rejected as incomplete, no file is kept, neither the form nor any of the attached documents. So, merely sending the missing document or a letter with the missing information will not count: you must download a fresh application form, fill it in fully and append to that form copies of all the relevant documents, even if you have sent the documents in previous correspondence addressed to the Court.

Richiesta di misure provvisorie



Informazioni pratiche

Cosa sono le misure provvisorie ?

Alla ricezione di un ricorso, la Corte può chiedere allo Stato di adottare alcune misure nell'attesa che si possa pronunciare sul caso. Nella maggior parte dei casi, la Corte chiede allo Stato di astenersi dal fare qualcosa, come ad esempio dal trasferire una persona nel suo Paese d'origine laddove ritenga che rischierebbe la morte o la tortura.

Le misure provvisorie vengono accordate dalla Corte unicamente in presenza di condizioni ben precise, laddove rischiano di verificarsi delle gravi violazioni della Convenzione. Gran parte delle domande di misure provvisorie sono rigettate in quanto risultano essere inappropriate.

Come contattare la Corte:

La Corte ha istituito un numero di fax speciale riservato all'invio delle domande di misure provvisorie: +33 (0)3 88 41 39 00

Si noti che **il mancato utilizzo di questo numero potrebbe comportare un ritardo nell'esame della richiesta**, in particolar modo durante le ferie. Pertanto, si prega di voler utilizzare il numero sopra indicato per tutta la corrispondenza relativa alle misure provvisorie.

Orario di ricezione di fax e corrispondenza:

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00¹
- Di norma, le domande inviate dopo le ore 16.00 non potranno essere prese in considerazione il giorno stesso (giorni festivi).

¹ Ora locale (GMT+1)

Le domande dovranno essere formulate nella maniera più completa e concisa possibile. Tuttavia, per i fax superiori a 10 pagine, se ne raccomanda l'invio scaglionato al fine di garantire le migliori condizioni di ricezione e di trattamento.

Informazioni e documenti da allegare alla domanda

Specificare in grassetto sulla prima pagina del documento:

“Rule 39. Urgent”

Persona da contattare (nome e contatti personali):...

In caso di espulsione o estradizione:

Allontanamento previsto per il (data, ora e destinazione): ...

Fornire una richiesta motivata, precisa e completa.

Le domande di misure provvisorie devono essere sottoposte alla Corte con il consenso del ricorrente ed essere preferibilmente corredate da un formulario di ricorso debitamente compilato. Se la domanda viene introdotta da un rappresentante, un formulario di procura dovrà essere compilato e inviato immediatamente o nei giorni successivi.

Allegare una copia di tutte le decisioni relative alla domanda, in particolare quelle degli organi giurisdizionali, delle commissioni o delle altre autorità interne.

Allegare una copia di tutti gli altri documenti atti a corroborare le argomentazioni sottoposte all'attenzione della Corte.

Dopo l'introduzione delle domande

Una volta introdotta la domanda di misure provvisorie, il ricorrente o il suo rappresentante sono invitati a seguirne il trattamento. In particolare, è fondamentale informare immediatamente la Corte di una qualsiasi modifica amministrativa dello statuto del ricorrente (ad esempio, ottenimento di un permesso di soggiorno o rientro nel paese d'origine). Spetta altresì al rappresentante del ricorrente prendere l'iniziativa d'informare rapidamente la Corte nel caso in cui non dovesse più avere contatti con il suo cliente.

Domande di equa soddisfazione¹



I. Introduction

1. The award of just satisfaction is not an automatic consequence of a finding by the European Court of Human Rights that there has been a violation of a right guaranteed by the European Convention on Human Rights or its Protocols. The wording of Article 41, which provides that the Court shall award just satisfaction only if domestic law does not allow complete reparation to be made, and even then only “if necessary” (*s’il y a lieu* in the French text), makes this clear.

2. Furthermore, the Court will only award such satisfaction as is considered to be “just” (*équitable* in the French text) in the circumstances. Consequently, regard will be had to the particular features of each case. The Court may decide that for some heads of alleged prejudice the finding of violation constitutes in itself sufficient just satisfaction, without there being any call to afford financial compensation. It may also find reasons of equity to award less than the value of the actual damage sustained or the costs and expenses actually incurred, or even not to make any award at all. This may be the case, for example, if the situation complained of, the amount of damage or the level of the costs is due to the applicant’s own fault. In setting the amount of an award, the Court may also consider the respective positions of the applicant as the party injured by a violation and the Contracting Party as responsible for the public interest. Finally, the Court will normally take into account the local economic circumstances.

3. When it makes an award under Article 41, the Court may decide to take guidance from domestic standards. It is, however, never bound by them.

4. Claimants are warned that compliance with the formal and substantive requirements deriving from the Convention and the Rules of Court is a condition for the award of just satisfaction.

¹ Practice direction issued by the President of the Court in accordance with Rule 32 of the Rules of Court on 28 March 2007.

II. Submitting claims for just satisfaction: formal requirements

5. Time-limits and other formal requirements for submitting claims for just satisfaction are laid down in Rule 60 of the Rules of Court, the relevant part of which provides as follows:

“1. An applicant who wishes to obtain an award of just satisfaction under Article 41 of the Convention in the event of the Court finding a violation of his or her Convention rights must make a specific claim to that effect.

2. The applicant must submit itemised particulars of all claims, together with any relevant supporting documents, within the time-limit fixed for the submission of the applicant's observations on the merits unless the President of the Chamber directs otherwise.

3. If the applicant fails to comply with the requirements set out in the preceding paragraphs, the Chamber may reject the claims in whole or in part.
...”

Thus, the Court requires specific claims supported by appropriate documentary evidence, failing which it may make no award. The Court will also reject claims set out on the application form but not resubmitted at the appropriate stage of the proceedings and claims lodged out of time.

III. Submitting claims for just satisfaction: substantive requirements

6. Just satisfaction may be afforded under Article 41 of the Convention in respect of:

- (a) pecuniary damage;
- (b) non-pecuniary damage; and
- (c) costs and expenses.

1. Damage in general

7. A clear causal link must be established between the damage claimed and the violation alleged. The Court will not be satisfied by a merely tenuous connection between the alleged violation and the damage, nor by mere speculation as to what might have been.

8. Compensation for damage can be awarded in so far as the damage is the result of a violation found. No award can be made for damage caused by events or situations that have not been found to constitute a violation of the Convention, or for damage related to complaints declared inadmissible at an earlier stage of the proceedings.

9. The purpose of the Court's award in respect of damage is to compensate the applicant for the actual harmful consequences of a violation. It is not

intended to punish the Contracting Party responsible. The Court has therefore, until now, considered it inappropriate to accept claims for damages with labels such as “punitive”, “aggravated” or “exemplary”.

2. *Pecuniary damage*

10. The principle with regard to pecuniary damage is that the applicant should be placed, as far as possible, in the position in which he or she would have been had the violation found not taken place, in other words, *restitutio in integrum*. This can involve compensation for both loss actually suffered (*damnum emergens*) and loss, or diminished gain, to be expected in the future (*lucrum cessans*).

11. It is for the applicant to show that pecuniary damage has resulted from the violation or violations alleged. The applicant should submit relevant documents to prove, as far as possible, not only the existence but also the amount or value of the damage.

12. Normally, the Court’s award will reflect the full calculated amount of the damage. However, if the actual damage cannot be precisely calculated, the Court will make an estimate based on the facts at its disposal. As pointed out in paragraph 2 above, it is also possible that the Court may find reasons in equity to award less than the full amount of the loss.

3. *Non-pecuniary damage*

13. The Court’s award in respect of non-pecuniary damage is intended to provide financial compensation for non-material harm, for example mental or physical suffering.

14. It is in the nature of non-pecuniary damage that it does not lend itself to precise calculation. If the existence of such damage is established, and if the Court considers that a monetary award is necessary, it will make an assessment on an equitable basis, having regard to the standards which emerge from its case-law.

15. Applicants who wish to be compensated for non-pecuniary damage are invited to specify a sum which in their view would be equitable. Applicants who consider themselves victims of more than one violation may claim either a single lump sum covering all alleged violations or a separate sum in respect of each alleged violation.

4. *Costs and expenses*

16. The Court can order the reimbursement to the applicant of costs and expenses which he or she has incurred – first at the domestic level, and subsequently in the proceedings before the Court itself – in trying to prevent

the violation from occurring, or in trying to obtain redress therefor. Such costs and expenses will typically include the cost of legal assistance, court registration fees and suchlike. They may also include travel and subsistence expenses, in particular if these have been incurred by attendance at a hearing of the Court.

17. The Court will uphold claims for costs and expenses only in so far as they are referable to the violations it has found. It will reject them in so far as they relate to complaints that have not led to the finding of a violation, or to complaints declared inadmissible. This being so, applicants may wish to link separate claim items to particular complaints.

18. Costs and expenses must have been actually incurred. That is, the applicant must have paid them, or be bound to pay them, pursuant to a legal or contractual obligation. Any sums paid or payable by domestic authorities or by the Council of Europe by way of legal aid will be deducted.

19. Costs and expenses must have been necessarily incurred. That is, they must have become unavoidable in order to prevent the violation or obtain redress therefor.

20. They must be reasonable as to quantum. If the Court finds them to be excessive, it will award a sum which, on its own estimate, is reasonable.

21. The Court requires evidence, such as itemised bills and invoices. These must be sufficiently detailed to enable the Court to determine to what extent the above requirements have been met.

5. Payment information

22. Applicants are invited to identify a bank account into which they wish any sums awarded to be paid. If they wish particular amounts, for example the sums awarded in respect of costs and expenses, to be paid separately, for example directly into the bank account of their representative, they should so specify.

IV. The form of the Court's awards

23. The Court's awards, if any, will normally be in the form of a sum of money to be paid by the respondent Contracting Party to the victim or victims of the violations found. Only in extremely rare cases can the Court consider a consequential order aimed at putting an end or remedying the violation in question. The Court may, however, decide at its discretion to offer guidance for the execution of its judgment (Article 46 of the Convention).

24. Any monetary award under Article 41 will normally be in euros (EUR, €) irrespective of the currency in which the applicant expresses his or her claims. If the applicant is to receive payment in a currency other than

the euro, the Court will order the sums awarded to be converted into that other currency at the exchange rate applicable on the date of payment. When formulating their claims applicants should, where appropriate, consider the implications of this policy in the light of the effects of converting sums expressed in a different currency into euros or contrariwise.

25. The Court will of its own motion set a time-limit for any payments that may need to be made, which will normally be three months from the date on which its judgment becomes final and binding. The Court will also order default interest to be paid in the event that that time-limit is exceeded, normally at a simple rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

COLLANA DI STUDI SULL'INTEGRAZIONE EUROPEA

diretta da

Ennio Triggiani Ugo Villani

Giandonato Caggiano

1. Ugo VILLANI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*⁵, 2017.
2. Piero PENNETTA (a cura di), *L'evoluzione dei sistemi giurisdizionali regionali ed influenze comunitarie*, 2010.
3. Ennio TRIGGIANI (a cura di), *Le nuove frontiere della cittadinanza europea*, 2011.
4. Elena FALLETTI e Valeria PICCONE (a cura di), *Il nodo gordiano tra diritto nazionale e diritto europeo*, 2012.
5. Rossana PALLADINO, *Il ricongiungimento familiare nell'ordinamento europeo*, 2012.
6. Francesco CHERUBINI, *L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al Diritto dell'Unione Europea*, 2012.
7. Marina CASTELLANETA, *La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo*, 2012.
8. Rosita DEL COCO e Emanuela PISTOIA (a cura di), *Stranieri e giustizia penale. Problemi di perseguibilità e di garanzie nella normativa nazionale ed europea*, 2014.
9. Andrea CANNONE (a cura di), *La protezione internazionale ed europea dei beni culturali*, 2014.
10. Angela Maria ROMITO, *La tutela giurisdizionale nell'Unione europea tra effettività del sistema e garanzie individuali*, 2015.
11. Giovanni CELLAMARE, *Le operazioni di peacekeeping delle organizzazioni regionali*, 2015.
12. Ennio TRIGGIANI, *Spunti e riflessioni sull'Europa*, 2015.
13. Ilaria OTTAVIANO, *Gli accordi di cooperazione territoriale nell'Unione Europea*, 2017.
14. Gianpaolo Maria RUOTOLO, *La tutela dei privati negli accordi commerciali*, 2017.
15. Sara PUGLIESE, *Il rischio nel diritto dell'Unione europea tra principi di precauzione, proporzionalità e standardizzazione*, 2017.
16. Ivan INGRAVALLO, *L'effetto utile nell'interpretazione del diritto dell'Unione europea*, 2017.
17. Luca PALADINI, *Il Servizio europeo per l'azione esterna - Aspetti giuridici e prospettive di sviluppo*, 2017.
18. Anna IERMANO, *La nozione di pena tra forma e sostanza nel sistema di tutela europeo*, 2018.
19. Andrea CANNONE, *Violazioni di carattere sistemico e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, 2018.
20. Teresa Maria MOSCHETTA, *Il ravvicinamento delle normative nazionali per il mercato interno*, 2018.
21. Ennio TRIGGIANI, Anna Maria NICO, Maria Grazia NACCI (a cura di), *Unione europea e governi territoriali: risorse, vincoli e controlli*, 2018.
22. Antonietta DAMATO, *La tutela degli interessi finanziari tra competenze dell'Unione e obblighi degli Stati membri*, 2018.
23. Giandonato CAGGIANO (a cura di), *Integrazione europea e sovranazionalità*, 2018.
24. Emanuela PISTOIA, *Limiti all'integrazione differenziata dell'Unione europea*, 2018.
25. Nicola RUCCIA, *Caratteri, limiti e prospettive dell'Unione bancaria*, 2018.
26. Francesco CHERUBINI, *Le decisioni nel sistema delle fonti dell'ordinamento europeo*, 2018.
27. Claudia MORINI, *La tutela dei diritti dei gruppi religiosi nel contesto regionale europeo*, 2018.
28. Giuseppe MORGESE, *La solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di immigrazione e asilo*, 2018.
29. Valeria DI COMITE, *La dimensione europea dell'istruzione superiore*, 2018.
30. Lorenzo Federico PACE, *Il regime giuridico dell'euro*, 2018.
31. Maria Caterina BARUFFI, Matteo ORTINO (a cura di), *Dai Trattati di Roma a Brexit e oltre*, 2018.